ALLEGATO 'A'

Documento attuativo regionale del Programma di sviluppo rurale 2007/13

Indice:

1	I	Proced	dure generali di attuazione2
	1.1	(Competenze tecnico amministrative sulle singole misure5
	1.2	2. (Competenze di ARTEA14
2	I	Ripart	izione fondi
3	I	Proced	dure e tempi per la selezione dei beneficiari (escluso Asse 4)
	3.1	1	Misure che prevedono sostegno agli investimenti
	:	3.1.1	Limitazioni ed esclusioni
		3.1.2	Criteri di selezione delle operazioni finanziate
	;	3.1.3	Spese ammissibili
	;	3.1.4	Minimali e massimali per le misure che prevedono sostegno agli investimenti
	;	3.1.5	Tempistica
	3.2	. r	Misura 112 'Insediamento di giovani agricoltori
		3.2.1	Limitazioni ed esclusioni
		3.2.2	Criteri di selezione delle operazioni finanziate
		3.2.3	Tempistica
	3.3	3. ľ	Misure con premi/Indennità89
		3.3.1	Limitazioni ed esclusioni
		3.3.2	Criteri di selezione delle operazioni finanziate90
		3.3.3	Minimali e massimali per le misure che prevedono sostegno agli investimenti
		3.3.4	Tempistica
4	I	Progra	ammazione locale
5	I	Metod	o Leader96
6	9	Sisten	na di monitoraggio e valutazione96

In attuazione dell'art. 74.3 del regolamento CE n. 1698/05 il documento deve stabilire una chiara ripartizione e separazione delle funzioni fra l'Autorità di gestione del Piano di Sviluppo Rurale 2007/13 (PSR), ovvero il Settore Programmi comunitari per lo sviluppo rurale della Direzione Generale dello Sviluppo economico, e gli altri soggetti coinvolti nell'attuazione del programma per il periodo di attuazione 2007/13. Ai fini dell'attuazione delle singole misure, sottomisure e linee finanziarie del PSR e ai sensi della L.r. n. 10/89, il documento stabilisce la ripartizione delle risorse nell'ambito di alcune misure del programma e fra le Province e Comunità montane competenti per territorio.

Altri passaggi prefigurati nel presente documento verranno dettagliati con successivi atti degli organi competenti.

1 Procedure generali di attuazione

Il Programma di Sviluppo Rurale della Toscana si articola in 4 Assi cui fanno riferimento 28 misure, alcune delle quali suddivise in più Azioni specifiche, e da una Misura di Assistenza tecnica. I 4 Assi sono:

- 1. Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale;
- 2. Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale;
- 3. Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia rurale;
- 4. Attuazione dell'approccio Leader.

Secondo quanto previsto dal Reg. CE n. 1698/05, all'interno degli assi le misure sono raggruppate in sotto sezioni, secondo lo schema sequente:

Asse	Sottosezione	Misura	Sottomisura/azione
1 - Miglioramento della	1.1 Misure intese a promuovere la	111 Azioni nel campo della	
competitività del settore	conoscenza e a sviluppare il	formazione professionale e	
agricolo e forestale	capitale umano	dell'informazione	
		112 Insediamento giovani	
		agricoltori	
		113 Prepensionamento degli	
		imprenditori e dei lavoratori	
		agricoli	
		114 Ricorso a servizi di	
		consulenza da parte degli	
		imprenditori agricoli e forestali	
	1.2 Misure intese a ristrutturare e	121 Ammodernamento delle	
	sviluppare il capitale fisico e a	aziende agricole	
	promuovere l'innovazione	122 Migliore valorizzazione	
		economica delle foreste	
		123 Accrescimento del valore	Sottomisura a) Aumento del
		aggiunto dei prodotti	valore aggiunto dei prodotti
		agricoli e forestali	agricoli
			Sottomisura b) Aumento del
			valore aggiunto dei prodotti
		121.0	forestali
		124 Cooperazione per lo	
		sviluppo di nuovi prodotti,	
		processi e tecnologie nei settori	
		agricolo, alimentare	
		e in quello forestale	
		125. Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in parallelo	
		con lo sviluppo e l'adeguamento dell'agricoltura e della	
		silvicoltura	
	1.3 Misure finalizzate a migliorare	132 Sostegno agli agricoltori che	
	la qualità dei prodotti agricoli	partecipano ai sistemi di qualità	
	a quanta dei prodotti agricon	alimentare	
		133 Sostegno alle associazioni di	
		produttori per attività	
		informazione e promozione dei	
		prodotti che rientrano in sistemi	
		di qualità alimentare.	

Asse	Sottosezione	Misura	Sottomisura/azione
2 - Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale	2.1 Misure finalizzate a migliorare la qualità della produzione dei prodotti agricoli	211 Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane	
Turdic		212 Indennità a favore degli	
		agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi	
		naturali, diverse dalle	
		zone montane	
		214 Pagamenti	Azione 1. Introduzione o
		agroambientali	mantenimento dell'agricoltura biologica
			Azione 2 Introduzione o mantenimento dell'agricoltura integrata Azione 3 Conservazione delle risorse paesaggistiche e ambientali
		Sottomisura 214 a Pagamenti agroambientali	Azione 4 Incremento della sostanza organica nei suoli attraverso l'impiego di ammendanti compostati di qualità
			Azione 5 Inerbimento di seminativi e colture arboree nelle superfici con pendenza media superiore al 20%
		Sottomisura 214 b	Azione 1 Conservazione di risorse genetiche animali per la salvaguardia della biodiversità
		Conservazione delle risorse genetiche	Azione 2 Conservazione delle risorse genetiche vegetali per la salvaguardia della biodiversità
		216 Sostegno agli investimenti	
	2.2 Misure finalizzate all'uso	non produttivi 221 Imboschimento dei terreni	
	sostenibile dei terreni forestali	agricoli 1. Boschi permanenti	
	Sosteriibile dei terreni Torestall	223 Imboschimento di superfici	
		non agricole	
		226 Ricostituzione del potenziale	
		forestale ed interventi preventivi	
		227 Investimenti non produttivi	

Asse	Sottosezione	Misura	Sottomisura/azione
3 - Qualità della vita nelle	3.1 Misure per la diversificazione	311 Diversificazione verso	Azione A Diversificazione
zone rurali e diversificazione	dell'economia rurale	attività non agricole	Azione B Agriturismo
dell'economia rurale		312 Sostegno alla creazione ed	Azione A Sviluppo delle attività
den economia raraic		allo sviluppo di microimprese	artigianali
			Azione B Sviluppo delle attività
			commerciali
		313 Incentivazione di attività	Sottomisura a) Creazione di
		turistiche	infrastrutture su piccola scala
			e commercializzazione di
			servizi turistici ed agrituristici
			Sottomisura b) Sviluppo delle
			attività turistiche
	3.2 Misure intese a migliorare la	321 Servizi essenziali per	Sottomisura a) Reti di
	qualità della vita nelle zone rurali	l'economia e	protezione sociale nelle zone
		la popolazione rurale	rurali
			Sottomisura b) Servizi
			commerciali in aree rurali
			Sottomisura c) Strutture di
			approvvigionamento
			energetico con impiego di
			biomasse agroforestali
			Sottomisura d) Reti
			tecnologiche di informazione e
			comunicazione
		322 Sviluppo e rinnovamento	
		villaggi	
		323 Tutela e riqualificazione del	Sottomisura a) Tutela e
		patrimonio rurale	riqualificazione del patrimonio naturale
			Sottomisura b)
			Riqualificazione e
			valorizzazione del patrimonio
			culturale
4 - Attuazione dell'approccio		410 Strategie di sviluppo locale	
Leader		421 Cooperazione	
		interterritoriale e transnazionale	
		431 Gestione dei gruppi di	
		azione locale, acquisizione di	
		competenze, animazione	
		511 Assistenza tecnica	

1.1. Competenze tecnico amministrative sulle singole misure

Ferme restando le altre competenze dell'Autorità di gestione, stabilite dall'art. 75 del Reg. CE n. 1698/05¹ e quelle dell'Organismo pagatore, stabilite dall'art. 6.1 del Reg. CE n. 1290/05, ai sensi dell'art.74.3 del Reg. CE n. 1698/05² si stabilisce che:

1.1.1. per le misure:

- (112) Insediamento di giovani agricoltori;
- (113) Prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli;
- (121) Ammodernamento delle aziende agricole;
- (122) Migliore valorizzazione economica delle foreste;
- (123) Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali, sottomisura b) Aumento del valore aggiunto dei prodotti forestali;
- (125) Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura;
- (132) Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare;
- (216) Sostegno agli investimenti non produttivi (in aree agricole);
- (221) Imboschimento di terreni agricoli;
- (223) Imboschimento di superfici non agricole;
- (226) Ricostituzione del potenziale forestale ed interventi preventivi (parte di competenza Province e Comunità montane);
- (227) Sostegno agli investimenti non produttivi (in aree forestali);
- (311) Diversificazione verso attività non agricole;

Le competenze tecnico amministrative relative all'istruttoria delle domande presentate, alla formazione della graduatoria³ definitiva fino all'accertamento finale delle opere eseguite e dei costi sostenuti, nonché alla formazione dell'elenco di liquidazione da inviare all'Organismo pagatore regionale, sono delle Province e Comunità montane per il territorio di loro competenza⁴.

¹ Ai sensi dell'art. 76.1 del Reg. CE n. 1698/05, L'autorità di gestione è responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del programma e, a tal fine, garantisce in particolare:

a) che le operazioni da finanziare siano selezionate secondo i criteri applicabili al programma di sviluppo rurale;

b) l'esistenza di un sistema informatico per la registrazione e la conservazione dei dati statistici riguardanti l'attuazione, adeguato alle finalità di sorveglianza e valutazione;

c) che i beneficiari e altri organismi che partecipano all'esecuzione delle operazioni:

i) siano informati degli obblighi che a loro incombono in virtù dell'aiuto concesso e adoperino un sistema contabile distinto o un apposito codice contabile per tutte le transazioni relative all'operazione;

ii) siano a conoscenza dei requisiti concernenti la trasmissione dei dati all'autorità di gestione e la registrazione dei prodotti e dei risultati;

d) che le valutazioni del programma siano effettuate entro i termini fissati nel presente regolamento e conformemente al quadro comune per la sorveglianza e la valutazione, e che le valutazioni eseguite siano trasmesse alle competenti autorità nazionali e alla Commissione:

e) la direzione del comitato di sorveglianza e l'invio a quest'ultimo dei documenti necessari per sorvegliare l'attuazione del programma alla luce dei suoi obiettivi specifici;

f) il rispetto degli obblighi in materia di pubblicità di cui all'articolo 76;

g) la stesura della relazione annuale sullo stato di attuazione del programma e la sua trasmissione alla Commissione previa approvazione del comitato di sorveglianza;

² Ai sensi dell'art. 6.1 del Reg. CE n. 1290/05:

^{1.} Svolgono la funzione di organismi pagatori i servizi e gli organismi degli Stati membri che, per quanto riguarda i pagamenti da essi eseguiti, nonché per la comunicazione e la conservazione delle informazioni, offrono adeguate garanzie circa:

a) il controllo dell'ammissibilità delle domande e, nel quadro dello sviluppo rurale, la procedura di attribuzione degli aiuti, nonché la loro conformità alle norme comunitarie, prima di procedere all'ordine di pagamento;

b) l'esatta e integrale contabilizzazione dei pagamenti eseguiti;

c) l'effettuazione dei controlli previsti dalla normativa comunitaria;

d) la presentazione dei documenti necessari nei tempi e nella forma previsti dalle norme comunitarie;

e) l'accessibilità dei documenti e la loro conservazione in modo da garantirne l'integrità, la validità e la leggibilità nel tempo, compresi i documenti elettronici ai sensi delle norme comunitarie.

Fatta eccezione per il pagamento degli aiuti comunitari, l'esecuzione dei compiti può essere delegata.

³ La graduatoria provvisoria viene prodotta automaticamente dal sistema informatico messo a punto da ARTEA, sulla base dei punteggi assegnati a ciascuna domanda in base ai criteri di priorità stabiliti dalla Giunta regionale.

⁴ Ai sensi della L.r. n.10/89 'Norme generali per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca'.

Le competenze dell'autorità di gestione relative all'art. 75, par. 1.c del Reg. CE n. 1698/05 (limitatamente all'informazione dei beneficiari e degli altri organismi coinvolti nella realizzazione dei singoli progetti e alla verifica della conformità delle attività informative svolte dai beneficiari in base a quanto prescritto nell'all. VI del Reg. CE n. 1974/06) sono delegate alle Province e Comunità montane per il territorio di loro competenza. Le Province e Comunità montane sono altresì responsabili della programmazione locale secondo le modalità indicate in apposito atto della Giunta regionale.

1.1.2. per le misure:

(211) Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane;

(212) Indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane;

(214) Pagamenti agro-ambientali (escluso azione b.2 'Conservazione delle risorse genetiche vegetali per la salvaguardia della biodiversità');

Le competenze tecnico amministrative relative all'istruttoria delle domande presentate, alla formazione della graduatoria definitiva fino alla formazione dell'elenco di liquidazione da trasmettere agli uffici competenti dell'Organismo pagatore regionale sono delegate ad ARTEA⁵ per tutto il territorio regionale.

Le competenze dell'autorità di gestione relative all'art. 75, par. 1.c del Reg. CE n. 1698/05 (limitatamente all'informazione dei beneficiari e degli altri organismi coinvolti nella realizzazione dei singoli progetti e alla verifica della conformità a quanto prescritto nell'all. VI del Reg. CE n. 1974/06 delle attività informative svolte dai beneficiari) sono delegate ad ARTEA.

Le Province e Comunità montane sono responsabili della programmazione locale secondo le modalità indicate in apposito atto della Giunta regionale; a tal fine ARTEA garantisce l'informazione costante sull'andamento delle assegnazioni e sulle eventuali economie.

1.1.3. per le misure:

(114) Ricorso a servizi di consulenza da parte degli imprenditori agricoli e forestali;

Le competenze tecnico amministrative relative all'istruttoria delle domande presentate, alla formazione della graduatoria definitiva fino all'accertamento finale delle attività eseguite e dei costi sostenuti, nonché alla formazione dell'elenco di liquidazione da inviare all'Organismo pagatore regionale, sono delle Province per tutto il territorio di loro competenza⁶.

Le competenze dell'autorità di gestione relative all'art. 75, par. 1.c del Reg. CE n. 1698/05 (limitatamente all'informazione dei beneficiari e degli altri organismi coinvolti nella realizzazione dei singoli progetti e alla verifica della conformità a quanto prescritto nell'all. VI del Reg. CE n. 1974/06 delle attività informative svolte dai beneficiari) sono delegate alle Province, per tutto il loro territorio.

6

⁵ Ai sensi dell'art. 2.2 della L.r. n. 60/00 'Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA)'.

⁶ Ai sensi della L.r. n.34/01 'Disciplina dei Servizi di Sviluppo agricolo e Rurale'.

1.1.4. per le misure:

(214) Pagamenti agro-ambientali (limitatamente all'azione b.2 'Conservazione delle risorse genetiche vegetali per la salvaguardia della biodiversità');

I beneficiari dell'azione b.2 della misura 214 sono riconducibili a tre categorie: coltivatori custodi di cui alla L.r. n. 64/2004 per la conservazione "in situ"; banca regionale del germoplasma di cui alla L.r. n. 64/2004 per la conservazione "ex situ" e l'ARSIA per le altre azioni connesse alla conservazione delle risorse genetiche vegetali previste nei programmi di intervento approvati ai sensi della L.r. n. 64/2004.

Le competenze tecnico amministrative relative all'istruttoria delle domande presentate, alla formazione della graduatoria definitiva fino all'accertamento finale delle opere eseguite e dei costi sostenuti, nonché alla formazione dell'elenco di liquidazione da inviare all'Organismo pagatore regionale, sono dell'ARSIA, tranne che per i costi sostenuti da ARSIA stessa per le azioni connesse alla conservazione delle risorse genetiche vegetali previste nei programmi di intervento approvati ai sensi della L.r. n. 64/2004. Per questi ultimi ARSIA trasmette ad ARTEA una relazione tecnico finanziaria annuale dalla quale risulti l'avvenuta effettuazione delle attività e le relative spese sostenute. Tale relazione è predisposta dall'ufficio ARSIA referente del progetto e validata da un ufficio ARSIA diverso dal precedente.

Le competenze dell'autorità di gestione relative all'art. 75, par. 1.c del Reg CE n. 1698/05 (limitatamente all'informazione dei beneficiari e degli altri organismi coinvolti nella realizzazione dei singoli progetti e alla verifica della conformità a quanto prescritto nell'all. VI del Reg. CE n. 1974/06 delle attività informative svolte dai beneficiari) sono delegate all'ARSIA.

1.1.5. per le misure:

- (111) Azioni nel campo della formazione professionale e dell'informazione, inclusa la diffusione di conoscenze scientifiche e pratiche innovative, rivolte agli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale Iniziative a cura della Regione Toscana;
- (111) Azioni nel campo della formazione professionale e dell'informazione, inclusa la diffusione di conoscenze scientifiche e pratiche innovative, rivolte agli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale Iniziative a cura delle Province;
- (111) Azioni nel campo della formazione professionale e dell'informazione, inclusa la diffusione di conoscenze scientifiche e pratiche innovative, rivolte agli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale Iniziative a cura dell'ARSIA;
- (226) Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi Iniziative a cura della Regione Toscana; (226) Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi Iniziative a cura dell'ARSIA;

Le competenze tecnico amministrative sono descritte nella tabella seguente:

schema 1

Misira	Annrovoziono						Controll in	
	Elenco progetti	Selezione fornitori	Gestione Iavori	Accertamento finale	Liquidazione	Pagamenti	loco ed ex post	Monitoraggio
(111) Azioni nel campo della formazione Non rilevante professionale e dell'informazione, inclusa la	Non rilevante	Regione Toscana	Regione Toscana	Regione Toscana Regione Toscana (Uffici regionali diversi (Uffici regionali diversi	Regione Toscana (Uffici regionali diversi	ARTEA OPR	ARTEA OPR	Autorità di gestione/ARTEA
diffusione di conoscenze scientifiche e pratiche		(Uffici regionali	(Uffici regionali	(Uffici regionali (Uffici regionali da quelli referenti di	da quelli referenti di	,	,	
innovative, rivolte agli addetti dei settori agricolo,		referenti di	di referenti di	di misura)	misura)			
alimentare e forestale - Iniziative a cura della Regione Toscana		misura)	misura)					
(111) Azioni nel campo della formazione Non rilevante professionale e dell'informazione, inclusa la	Non rilevante	ARSIA	ARSIA	ARSIA (Uffici diversi da	ARSIA (Uffici diversi	da ARTEA	ARTEA OPR	Autorità di gestione/ARTEA
diffusione di conoscenze scientifiche e pratiche					misura)	<u>:</u>	<u>.</u>	
innovative, rivolte agli addetti dei settori agricolo,								
alimentare e forestale - Iniziative a cura dell'ARSIA				<u> </u>				
(111) Azioni nel campo della formazione Non rilevante	Non rilevante	Province	Province	Province (Uffici diversi Province (Uffici diversi ARTEA	Province (Uffici diversi	ARTEA	ARTEA	Autorità di
professionale e dell'informazione, inclusa la				da quelli referenti di	da quelli referenti di	OPR	OPR	gestione/ARTEA
diffusione di conoscenze scientifiche e pratiche				misura)	misura)			
innovative, rivolte agli addetti dei settori agricolo,				_				
alimentare e forestale - Iniziative a cura delle				_				
Province								
(226) Ricostituzione del potenziale forestale e Non rilevante	Non rilevante	Regione	Regione	Regione Toscana		ARTEA	ARTEA	Autorità di
interventi preventivi - Iniziative a cura della		Toscana	Toscana	(Uffici regionali diversi	(Uffici regionali diversi	OPR	OPR	gestione/ARTEA
Regione Toscana		(Uffici regionali	(Uffici regionali (Uffici regionali da quelli	da quelli referenti				
		referenti misura)	referenti	misura)	misura)			
			misura)					
(226) Ricostituzione del potenziale forestale e Non rilevante	Non rilevante	ARSIA	ARSIA	ARSIA (Uffici diversi da	ARSIA (Uffici diversi da ARTEA	ARTEA	ARTEA	Autorità di
interventi preventivi - Iniziative a cura dell'ARSIA;				quelli referenti di misura	quelli referenti di	OPR	OPR	gestione/ARTEA
				_	misura)			

Le competenze dell'autorità di gestione relative all'art. 75, par. 1.c del Reg. CE n. 1698/05 (limitatamente all'informazione dei beneficiari e degli altri organismi coinvolti nella realizzazione dei singoli progetti e alla verifica della conformità a quanto prescritto nell'all. VI del Reg. CE n. 1974/06 delle attività informative svolte dai beneficiari) sono delegate agli uffici regionali, alle Province o all'ARSIA secondo i casi sopra descritti per le misure stesse.

Limitatamente alla misura '(111) Azioni nel campo della formazione professionale e dell'informazione, inclusa la diffusione di conoscenze scientifiche e pratiche innovative, rivolte agli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale - Iniziative a cura delle Province' le Province sono altresì responsabili della programmazione locale secondo le modalità indicate in apposito atto della Giunta regionale.

1.1.6. per le misure:

- (216) Sostegno agli investimenti non produttivi (in aree agricole);
- (221) Imboschimento di terreni agricoli;
- (223) Imboschimento di superfici non agricole;
- (226) Ricostituzione del potenziale forestale ed interventi preventivi;
- (227) Sostegno agli investimenti non produttivi (in aree forestali);

Per progetti attuati direttamente a cura di Province e Comunità montane

Le competenze sono descritte nello schema seguente:

Misure	Approvazione Elenco progetti	Selezione fornitori	Gestione lavori finale	Accertamento finale	Liquidazione	Pagamenti	Liquidazione Pagamenti Controlli in loco ed ex post	
(216) Sostegno agli investimenti non produttivi (in Regione Toscana	Regione Toscana	Province		e ARTEA	ARTEA	ARTEA	ARTEA	Autorità di
aree agricole);	(Uffici regionali	Comunità	Comunità				OPR	gestione/ARTEA
(221) Imboschimento di terreni agricoli;	referenti misura)	montane	montane					
(223) Imboschimento di superfici non agricole;	•							
(226) Ricostituzione del potenziale forestale ed								
interventi preventivi;								
(227) Sostegno agli investimenti non produttivi (in								
aree forestali);								
Per progetti attuati direttamente a cura di Province								
e Comunità montane								

Le Province e Comunità montane sono altresì responsabili della programmazione locale secondo le modalità indicate in apposito atto della Giunta regionale.

1.1.7. per le misure

- (123) Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali, sottomisura a) 'Aumento del valore aggiunto dei prodotti agricoli';
- (124) Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie, nei settori agricolo, alimentare e in quello forestale (limitatamente alle iniziative di interesse regionale);
- (133) Sostegno alle associazioni di produttori per attività di informazione e promozione riguardo ai prodotti che rientrano nei sistemi di qualità alimentare (limitatamente alle iniziative di interesse regionale);

La valutazione automatica delle domande presentate, effettuata dal sistema informatico di ARTEA, produce una graduatoria unica regionale.

Le competenze tecnico amministrative relative all'istruttoria delle domande presentate, alla gestione delle domande successivamente alla formazione della graduatoria regionale fino all'accertamento finale delle opere eseguite e dei costi sostenuti, nonché alla formazione dell'elenco di liquidazione da inviare all'Organismo pagatore regionale sono assegnate alle Province per il territorio di loro competenza.

Le competenze dell'autorità di gestione relative all'art. 75, par. 1.c del Reg. CE n. 1698/05 (limitatamente all'informazione dei beneficiari e degli altri organismi coinvolti nella realizzazione dei singoli progetti e alla verifica della conformità a quanto prescritto nell'all. VI del Reg. CE n. 1974/06 delle attività informative svolte dai beneficiari) sono delegate alle Province per il territorio di loro competenza.

1.1.8. per le misure :

- (124) Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie, nei settori agricolo, alimentare e in quello forestale (limitatamente alle iniziative di interesse locale);
- (133) Sostegno alle associazioni di produttori per attività di informazione e promozione riguardo ai prodotti che rientrano nei sistemi di qualità alimentare (limitatamente alle iniziative di interesse locale);
- (312) Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese;
- (313) Incentivazione di attività turistiche;
- (321) Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale;
- (322) Sviluppo e rinnovamento dei villaggi;
- (323) Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale;
- (410) Strategie di sviluppo locale;
- (421) Cooperazione interterritoriale e transnazionale;

Le competenze sono descritte nello schema seguente:

Misure	Approvazione Elenco progetti	Selezione fornitori	Gestione Iavori	Accertamento finale	Liquidazione	Controlli ir Pagamenti loco ed ex post	Controlli in loco ed ex post	Monitoraggio
(124) Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie, nei settori agricolo, alimentare e in quello forestale (limitatamente alle iniziative di interesse locale); (133) Sostegno alle associazioni di produttori per attività di informazione e promozione riguardo ai prodotti che rientrano nei sistemi di qualità alimentare (limitatamente alle iniziative di interesse locale); (312) Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimpresco; (312) Incentivazione di attività turistiche; (321) Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale; (323) Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale; (410) Strategie di sviluppo locale; (410) Strategie di sviluppo locale;	Gruppi di Azione Locale	Gruppi di Azione Locale	Gruppi di Azione Locale	Gruppi di Azione Locale	Gruppi di Azione Locale	ARTEA OPR	ARTEA OPR	Autorità di gestione/ARTEA
transnazionale								

1.1.9. per le misure:

(431) Gestione dei gruppi di azione locale, acquisizione di competenze, animazione; (511) Assistenza tecnica. Le competenze sono descritte nello schema seguente:

schema 4								
Misure	Approvazione Elenco progetti	Selezione fornitori	Gestione lavori	Accertamento finale	Liquidazione	Pagamenti	Controlli in loco ed ex post	Controlli in loco ed ex Monitoraggio post
(431) gestione dei gruppi di azione locale, acquisizione di Non rilevante	Non rilevante	GAL (operanti	GAL (operanti	GAL (operanti Provincia competente Provincia competente ARTEA	Provincia competente	ARTEA	ARTEA	Autorità di
competenze, animazione		secondo il	secondo il	il per territorio	per territorio	OPR	OPR	gestione/ARTEA
		metodo LEADER)	EADER) metodo					
		•	LEADER)					
(511) Assistenza tecnica	Comitato di	di Regione Toscana	oscana Regione	Regione Toscana Regione Toscana ARTEA	Regione Toscana	ARTEA	ARTEA	Autorità di
	sorveglianza PSR	(Uffici regionali	Toscana	(Uffici regionali diversi	Uffici regionali diversi (Uffici regionali OPR	OPR	OPR	gestione/ARTEA
	,	referenti di	(Uffici regionali	(Uffici regionali da quelli referenti di diversi da quelli	diversi da quelli			
		misura	referenti di	di misura)	referenti di misura)			
			(eriicima)					

1.2. Competenze di ARTEA

L'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) svolge le mansioni ad essa delegate dalla Giunta regionale secondo le modalità sopra descritte e svolge il ruolo di organismo pagatore in base a quanto disposto dalla L.r. n. 60/99, conformemente al Reg. CE n. 1290/05.

Ai sensi dell'art. 75.1.b del Reg. CE n. 1968/05, l'Autorità di gestione garantisce l'esistenza di un sistema informatico per la registrazione e la conservazione dei dati statistici riguardanti l'attuazione, adeguato alle finalità di sorveglianza e valutazione, mediante il sistema informatico messo a punto, curato e gestito da ARTEA ai sensi dell'art. 11 della L.r. n. 45/07⁷.

L'autorità di gestione e tutti i soggetti responsabili delle competenze tecnico amministrative nel trattamento delle domande garantiscono che l'organismo pagatore sia debitamente informato in particolare delle procedure applicate e degli eventuali controlli effettuati sulle operazioni selezionate per finanziamento, prima che siano autorizzati pagamenti.

ARTEA effettua i pagamenti nel limite delle dotazioni per misura o sottomisura o linea finanziaria previste nel quadriennio dal piano finanziario regionale e dai piani finanziari delle Province e Comunità montane, seguendo l'ordine temporale degli elenchi di liquidazione pervenuti.

2 Ripartizione fondi

Con Decisione n. 4024 del 12 settembre 2006, la Commissione Europea ha stabilito la ripartizione del sostegno allo sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2007-13, assegnando all'Italia 8.292,01 milioni di euro di quota Feasr. Tali risorse sono state ripartite tra le Regioni e le Province autonome, in sede di Conferenza Stato e regioni, assegnando alla Toscana una dotazione complessiva di 369,210 milioni di euro a titolo FEASR, di cui 21,930 milioni di euro derivanti dalla riforma dell'OCM tabacco e 11,962 milioni di euro destinati al pagamento di domande ammesse nell'ambito della precedente programmazione 2000/06.

La decisione comunitaria n. 4664/07 ha approvato il PSR Toscana e il relativo piano finanziario per tale importo; considerando anche le quote di cofinanziamento nazionale e regionale, la spesa pubblica totale ammonta a 839.113.637 euro.

Di seguito si riportano i principali passaggi per la ripartizione delle risorse da assegnare per i primi quattro anni di programmazione (2007-2010) alle diverse linee finanziarie, alle Province e Comunità montane e ai GAL; i fondi relativi al periodo 2011/2013 verranno ripartiti nel 2010 tenendo conto delle risorse aggiuntive derivanti dalla riforma dell'OCM tabacco, degli eventuali incrementi di dotazione derivanti da altre OCM riformate e considerando i risultati di attuazione del primo quadriennio.

-

⁷ L.r. n. 45/07 'Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola'

2.1 Ripartizione annuale della spesa pubblica assegnata

La disponibilità annuale della spesa pubblica secondo la scansione per anno stabilita dalla Commissione Europea per i fondi destinati allo sviluppo rurale per il periodo 2007-2013 è la seguente:

Tabella 1 – Ripartizione spesa pubblica per anno

Anno	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	TOTALE
Spesa pubblica	115.712.925	115.032.598	111.584.200	113.127.723	128.512.108	127.999.750	127.144.334	839.113.637

2.2 Ripartizione della spesa pubblica per asse

Nel piano finanziario del PSR approvato dalla CE, la spesa pubblica totale è ripartita per ogni asse in base alle seguenti percentuali: asse 1 (38.50%); asse 2 (40%); asse 3 (10.50%); asse 4 (10%); assistenza tecnica (1%).

Tabella 2 – Ripartizione per asse e per anno

Anno	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	TOTALE
Asse 1	44.549.476	44.287.550	42.959.917	43.554.173	49.477.161	49.279.904	48.950.569	323.058.750
Asse 2	46.285.170	46.013.039	44.633.680	45.251.089	51.404.843	51.199.900	50.857.734	335.645.455
Asse 3	12.149.841	12.078.407	11.716.326	11.878.396	13.493.754	13.439.956	13.350.138	88.106.818
Asse 4	11.571.308	11.503.275	11.158.435	11.312.788	12.851.228	12.799.992	12.714.451	83.911.478
Assistenza tecnica	1.157.129	1.150.326	1.115.842	1.131.277	1.285.121	1.279.997	1.271.443	8.391.136
Spesa pubblica totale (A)	115.712.925	115.032.598	111.584.200	113.127.723	128.512.108	127.999.750	127.144.334	839.113.637

2.3 Ripartizione risorse escluso asse 4 "Leader" e assistenza tecnica

Al fine di determinare l'importo da ripartire sulle misure di competenza regionale, e su quelle di competenza di Province e Comunità montane, alla spesa pubblica complessiva di cui al punto A) viene sottratto l'importo assegnato all'asse 4, che deve essere ripartito fra i GAL successivamente al loro riconoscimento secondo quanto previsto dalla DGR n. 785/2007⁸, e l'importo relativo alla misura 511 'Assistenza tecnica' per l'attuazione del programma.

Tabella 3

 Spesa pubblica

 A) Spesa pubblica totale
 839.113.637

 B) Asse 4 'Leader'
 83.911.478

 C) Assistenza tecnica
 8.391.136

 D) Importo da ripartire (A-B-C)
 746.811.023

⁸ DGR n. 785/07 del 5.11.2007 'Orientamenti per l'individuazione dei territori eligibili alle forme di sostegno previste dall'asse 3 e dall'asse 4 'Metodo Leader' del PSR 2007/13 e dall'asse V 'Valorizzazione delle risorse endogene per lo sviluppo territoriale sostenibile' del POR FESR 2007/13'

L'importo D), derivante dalla sottrazione delle risorse dell'asse 4 Leader (B) e dell'assistenza tecnica (C) dalla spesa pubblica totale, viene quindi suddiviso per annualità secondo la scansione del piano finanziario approvato dalla CE; come già stabilito, nella prima fase di attuazione del Programma, vengono prese in considerazione le risorse delle prime quattro annualità (2007-2010).

Tabella 4 – Scansione annuale delle risorse 2007-2010

Anno	2007	2008	2009	2010	totale 2007-2010
Asse 1	44.549.476	44.287.550	42.959.917	43.554.173	175.351.116
Asse 2	46.285.170	46.013.039	44.633.680	45.251.089	182.182.978
Asse 3	12.149.841	12.078.407	11.716.326	11.878.396	47.822.970
E) Totale	102.984.488	102.378.996	99.309.923	100.683.658	405.357.065

2.4 Spese derivanti dalla precedente programmazione

Alle risorse assegnate all'annualità 2007 devono essere sottratti per asse le spese relative ad impegni assunti nella precedente programmazione, per importi inseriti in elenchi di liquidazione pervenuti presso l'Organismo Pagatore entro il 9.10.2006⁹, ma pagati successivamente al 15.10.06, termine ultimo per i pagamenti addebitabili al FEOGA Garanzia, soppresso dal Reg. CE n. 1290/05;

Tabella 5 - Spese 2000-2006

Misure precedente programmazione	Codice misure nuove PSR 2007- 13	Spesa pubblica
Misura A "Investimenti nelle aziende agricole"	121	5.505.037
Misura B "Insediamento giovani agricoltori"	112	14.500
Misura C "Formazione"	111	5.757
Misura D "Prepensionamento"	113	671.604
ex Reg. CEE 2079/92	113	10.163
Misura I "Altre misure forestali" (8.2.3 e 8.2.2)	122	1.141.069
Misura R "Sviluppo e miglioramento infrastrutture rurali connesse allo sviluppo dell'agricoltura	125	48.412
Totale Asse 1		7.396.542
Misura F "Misure agroambientali"	214	8.963.172
ex Reg. CEE 2078/92	214	135.246
Misura H "Imboschimento superfici agricole"	221	6.379.950
ex Reg. CEE 2080/92	221	456.052
Misura I "Altre misure forestali"	223	31.396
Reg. CE 1609/89	221	584.020
Misura I "Altre misure forestali" (8.2.4)	225	2.176
Totale Asse 2		16.552.012
Misura P "Diversificazione attività settore agricolo"	311	2.126.120
Totale Asse 3		2.126.120
F) Totale trascinamenti Asse 1-2-3		26.074.674

 $^{^{9}}$ Ultimo termine utile per il pagamento degli elenchi di liquidazione, stabilito dalla DGR n. 716/06

2.5 Misure di competenza regionale

Per ogni annualità e per asse sono di seguito definiti gli importi previsti per le misure di competenza regionale o di altri soggetti, che non devono essere ripartiti sulle Province e Comunità montane.

Tabella 6 - Misure di competenza regionale

Misure di competenza Regionale	Linee finanziarie	2007	2008	2009	2010	TOTALE 2007-10
111) Azioni nel campo della formazione professionale e dell'informazione, inclusa la diffusione di conoscenze scientifiche e pratiche innovative, rivolte	Iniziative a cura della Regione Toscana	400.000	400.000	400.000	400.000	1.600.000
agli addetti del settore agricolo, alimentare e forestale	Iniziative a cura dell'ARSIA	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	3.000.000
114) Ricorso ai servizi di consulenza degli imprenditori agricoli e forestali ¹⁰		0	3.712.327	1.795.212	1.820.045	7.327.584
123) Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali, sottomisura a) - Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli		6.205.455	6.168.970	5.984.039	6.066.815	24.425.279
124) Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo, alimentare e in quello forestale		1.241.091	1.233.794	1.196.808	1.213.363	4.885.056
133) Sostegno alle associazioni di produttori per attività di informazione e promozione sui sistemi di qualità alimentare		620.545	616.897	598.404	606.682	2.442.528
Bandi di filiera		0	4.428.755	4.295.992	4.355.417	13.080.164
Totale Asse 1		8.467.091	17.560.743	15.270.455	15.462.322	56.760.611
214) Pagamenti agroambientali - azione b.1 'Conservazione delle risorse genetiche animali per la salvaguardia della biodiversità'		699.762	1.117.545	1.297.286	1.341.084	4.455.677
214) Pagamenti agroambientali - azione b.2 'Conservazione delle risorse genetiche vegetali per la salvaguardia della biodiversità'		0	150.000	150.000	150.000	450.000
226) Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi - iniziative a cura della Regione	Iniziative a cura della Regione Toscana	250.000	250.000	250.000	250.000	1.000.000
Toscana e dell'Arsia	Iniziative a cura dell'ARSIA	250.000	250.000	250.000	250.000	1.000.000
Totale Asse 2		1.199.762	1.517.545	1.697.286	1.741.084	5.905.677
Bandi di filiera		0	1.207.841	1.171.633	1.187.840	3.567.313
totale Asse 3		0	1.207.841	1.171.633	1.187.840	3.567.313
G) Totale misure di competenza Regionale		9.666.853	20.286.129	18.139.373	18.391.246	66.233.601

¹⁰ Le risorse della misura 114 sono ripartite annualmente, a livello regionale, tra le Province con l'aggiornamento del quadro finanziario del Piano Regionale dei Servizi di Sviluppo Agricolo e Rurale (I.r. n. 34/01) per la durata della sua validità.

2.6 Modalità di ripartizione a Province e Comunità montane

Di seguito si riportano in tabella le risorse per anno e per asse relative alle prime quattro annualità, al netto delle spese derivanti dalla precedente programmazione e delle misure regionali (H=E-F-G).

Tabella 7 – Ripartizione annuale e per asse delle risorse a disposizione di Province e Comunità montane

Anno	2007	2008	2009	2010	totale 2007-2010	%
Asse 1	28.685.843	26.726.807	27.689.462	28.091.851	111.193.963	35,55%
Asse 2	28.533.396	44.495.494	42.936.394	43.510.005	159.475.289	50,98%
Asse 3	10.023.721	10.870.566	10.544.693	10.690.556	42.129.537	13,47%
H) Totale 2007-10	67.242.961	82.092.868	81.170.550	82.292.412	312.798.790	100,00%

Il calcolo dei finanziamenti da attribuire a ciascun Ente (Provincia o Comunità montana), si basa sull'utilizzo di indicatori che consentono di stimarne il fabbisogno, sulla base delle caratteristiche strutturali, sociali e ambientali.

Il calcolo viene effettuato ripartendo le risorse su ciascun Ente per asse, impiegando indicatori generali e specifici in relazione alle misure facenti parte di ciascun asse, quantificati a livello di singolo Comune facente parte del territorio di competenza di ogni singolo Ente.

Gli indicatori generali si dividono in due categorie. Quelli con valori divisibili tra i comuni rientranti nei 29 enti toscani competenti in materia (ad esempio, estensione delle superfici, numero di aziende, numero di occupati ecc.) e quelli che sono utilizzabili solo come fattori di correzione, in quanto sono relativi a caratteristiche specifiche dell'ente (densità della popolazione, incidenza degli occupati in agricoltura sul totale degli stessi, capacità di spesa nella programmazione 2000-2006).

I primi sono stati utilizzati per quantificare l'incidenza degli stessi a livello di singolo ente sul totale regionale. Pertanto i valori, riferiti ad ogni singolo Comune, sono riportati ad una percentuale del valore totale regionale. I vari Comuni concorrono poi al risultato della Provincia o Comunità Montana di cui fanno parte.

Gli *indicatori generali* sono i seguenti:

criterio	peso
Superficie Agricola Utilizzata anno 2000	0,50
Superficie Utilizzata Totale anno 2000	0,10
Occupati in agricoltura 2001 sugli occupati totali	0,30
Superfici Aree Alta Ruralità	0,10

Gli indicatori considerati come fattori di correzione invece sono stati utilizzati per "correggere" gli indicatori di cui sopra nel senso di aumentarli o diminuirli proporzionalmente alla differenza rispetto alla media regionale di:

- densità della popolazione (correggendo al rialzo le % degli enti con minore densità, e al ribasso per gli altri);
- capacità di spesa (correggendo al rialzo le % degli Enti con un rapporto più elevato tra le assegnazioni iniziali e la spesa finale).

I fattori di correzione degli indicatori generali sono i seguenti:

criterio	peso
Densità di popolazione 2005	0,10
Capacità di spesa degli Enti nella programmazione 2000/2006	0.30

Gli *indicatori specifici* per Asse rappresentano gli aspetti strutturali che hanno maggiore attinenza con gli obiettivi e le misure comprese di ogni singolo asse. Anche qui i singoli valori comunali sono riportati in percentuale sul totale regionale e concorrono al risultato complessivo per Ente.

Gli indicatori specifici per asse sono:

Asse 1	Criterio	fonte	peso
	SAU 2000	ISTAT	0,05
	Superficie forestale 2000	DG Sviluppo Econ.	0,05
	Occupati in agricoltura 2001 sul totale degli occupati in agricoltura della regione	ISTAT	0,10
	Imprese iscritte alla CCIAA	Infocamere	0,15
	Occupati in agricoltura con età < ai 40 anni	ISTAT	0,05
	Superficie zone montane	Direttiva CEE n. 75/268	0,05

Asse 2	Criterio	fonte	peso
	SAU 2000	ISTAT	0,05
	Superficie forestale 2000	DG Sviluppo Econ	0,15
	Superficie zone montane/svantaggiate	Dir. 75/268	0,10
	Superficie zone natura 2000	DG Ambiente	0,05
	Superficie agricoltura bio 2006	ARSIA	0,20
	Superficie zone vulnerabili	DG Ambiente	0,10
	Imprese iscritte alla CCIAA	Infocamere	0,05

Asse 3	Criterio	Fonte	Peso
	SAU 2000	ISTAT	0,10
	Occupati in agricoltura 2001 sul totale degli occupati in agricoltura della regione	ISTAT	0,10
	Imprese iscritte alla CCIAA	Infocamere	0,15
	Numero posti letto in agriturismo	DG Sviluppo Economico	0,20
	Superficie zone montane/svantaggiate	Dir. 75/268	0,05

Il rapporto tra *indicatori generali* ed *indicatori specifici* per asse è il seguente:

Asse 1	indicatore	peso
	Generale	0,55
	specifico	0,45

Asse 2	indicatore	peso
	Generale	0,30
	specifico	0,70

Asse 3	indicatore	peso
	Generale	0,40
	specifico	0,60

A causa de:

- la modifica dei territori di competenza di alcune Comunità montane e Province;
- la sostanziale diversità di alcuni parametri di ripartizione, del loro peso e degli importi totali da ripartire per asse;

dall'applicazione dei suddetti criteri è scaturita una ripartizione difficilmente confrontabile con quella della precedente programmazione; al termine delle operazioni ciò ha comunque comportato per alcuni Enti uno scarto apprezzabile rispetto all'assegnato 2000/2006.

E' stata quindi operata una correzione, per riportare questo scarto entro +/- 5% rispetto all'assegnazione 2000/06, stabilita con DGR n. 1472/02, con esclusione per gli Enti che hanno avuto modifiche territoriali di particolare entità.

Per tenere conto delle diversità territoriali, la ripartizione per asse è rimasta quella derivante dall'applicazione dei criteri di ripartizione specifici per asse, in modo da evitare le rigidità derivanti dall'applicazione di una percentuale unica per asse stabilita a livello regionale.

Nella tabella 8 si riportano le somme assegnate ai singoli Enti, suddivise per asse in base ai risultati della ripartizione per asse effettuata secondo i criteri sopra descritti.

Tabella 8 - Ripartizione per asse risorse assegnate

R	REG. CE n. 1698/2005 - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013							
	ASS	EGNAZIO	NE RISORSE	2007-10 P	ER ENTE			
ENTI	ASSE 1	%	ASSE 2	%	ASSE 3	%	TOTALE	%
Provincia Arezzo	7.915.874	30,90%	14.673.988	57,28%	3.028.738	11,82%	25.618.600	8,19
Provincia Firenze	11.191.736	43,00%	10.474.705	40,25%	4.358.808	16,75%	26.025.248	8,32
Provincia Grosseto	10.901.263	34,75%	16.118.289	51,37%	4.354.624	13,88%	31.374.177	10,03
Provincia Livorno	5.226.550	35,48%	7.588.678	51,51%	1.917.815	13,02%	14.733.043	4,71
Provincia Lucca*	4.098.898	39,71%	4.884.809	47,32%	1.338.807	12,97%	10.322.514	3,30
Provincia Massa*	779.321	43,56%	775.740	43,36%	233.935	13,08%	1.788.996	0,57
Provincia Pisa	8.000.225	36,23%	11.147.881	50,48%	2.935.819	13,29%	22.083.925	7,06
Provincia Pistoia*	5.848.111	48,06%	4.325.471	35,55%	1.994.473	16,39%	12.168.055	3,89
Provincia Prato*	996.264	46,84%	805.737	37,88%	325.063	15,28%	2.127.064	0,68
Provincia Siena	10.084.581	35,38%	13.989.450	49,08%	4.431.554	15,55%	28.505.585	9,11
C.M. Lunigiana	3.150.327	33,68%	5.100.683	54,54%	1.101.814	11,78%	9.352.824	2,99
C.M. Garfagnana	1.787.555	32,89%	2.973.608	54,71%	673.978	12,40%	5.435.141	1,74
C.M. Valle del Serchio	627.333	33,44%	1.032.720	55,04%	216.122	11,52%	1.876.175	0,60
C.M. Mugello	3.943.911	29,77%	7.974.628	60,20%	1.327.436	10,02%	13.245.976	4,23
C.M. Montagna Fiorentina	2.067.772	33,73%	3.279.221	53,49%	783.954	12,79%	6.130.948	1,96
C.M. Alta Val di Cecina	3.199.675	31,11%	5.785.082	56,24%	1.301.362	12,65%	10.286.119	3,29
C.M. Casentino	2.776.876	32,64%	4.746.289	55,78%	985.090	11,58%	8.508.254	2,72
C.M. Valtiberina	3.304.944	36,56%	4.601.116	50,90%	1.133.960	12,54%	9.040.020	2,89
C.M. Amiata Grossetano	3.720.286	34,27%	5.773.500	53,19%	1.360.494	12,53%	10.854.280	3,47
C.M. Amiata Val D'Orcia	3.313.107	28,60%	6.931.409	59,84%	1.339.637	11,56%	11.584.153	3,70
C.M. Arcipelago Toscano	547.777	26,94%	1.269.593	62,44%	215.852	10,62%	2.033.223	0,65
C.M. Alta Versilia	1.166.968	40,11%	1.380.551	47,46%	361.552	12,43%	2.909.072	0,93
C.M. Area Lucchese	0	0	0	0	0	0	0	0,00
C.M. Appennino Pistoiese	2.131.062	37,43%	2.858.135	50,20%	703.826	12,36%	5.693.023	1,82
C.M. Val di Bisenzio	494.336	29,27%	1.034.974	61,27%	159.829	9,46%	1.689.139	0,54
C.M. Pratomagno	801.501	36,60%	1.072.523	48,98%	315.601	14,41%	2.189.624	0,70
C.M. Colline Metallifere	3.193.340	35,70%	4.558.781	50,96%	1.194.058	13,35%	8.946.179	2,86
C.M. Colline del Fiora	5.675.887	38,61%	6.795.354	46,22%	2.230.521	15,17%	14.701.763	4,70
C.M. Cetona	2.693.840	34,17%	4.010.686	50,88%	1.178.122	14,95%	7.882.647	2,52
C.M. Val di Merse	1.554.643	27,31%	3.511.688	61,68%	626.692	11,01%	5.693.023	1,82
TOTALE	111.193.963	35,55%	159.475.289	50,98%	42.129.537	13,47%	312.798.790	100%

^{*} Le Province di Lucca, Massa, Pistoia e Prato hanno una ridotta estensione di territorio eligibile per l'asse 3; in considerazione di questa limitazione, nella loro programmazione finanziaria possono proporre di spostare tutte o parte delle risorse dell'asse 3 sugli altri due assi.

La scansione per anno degli importi ripartiti è la seguente:

Tabella 9 - Scansione per anno degli importi assegnati

REG			DI SVILUPPO I	RURALE 2007-2013	
	ASSEGNAZION				
ENTI	2007	2008	2009	2010	TOTALE 2007-10
Provincia Arezzo	5.388.232	6.778.389	6.680.033	6.771.946	25.618.600
Provincia Firenze	5.798.460	6.737.326	6.698.097	6.791.365	26.025.248
Provincia Grosseto	6.732.282	8.241.055	8.144.169	8.256.671	31.374.177
Provincia Livorno	3.162.415	3.868.444	3.824.668	3.877.517	14.733.043
Provincia Lucca	2.249.964	2.693.588	2.670.962	2.708.000	10.322.514
Provincia Massa	395.504	464.121	461.475	467.895	1.788.996
Provincia Pisa	4.756.992	5.790.862	5.728.428	5.807.642	22.083.925
Provincia Pistoia	2.757.150	3.127.150	3.120.064	3.163.691	12.168.055
Provincia Prato	478.520	548.149	546.383	554.012	2.127.064
Provincia Siena	6.159.004	7.470.634	7.386.896	7.489.051	28.505.585
C.M. Lunigiana	1.987.489	2.464.668	2.433.553	2.467.114	9.352.824
C.M. Garfagnana	1.153.550	1.433.237	1.414.428	1.433.926	5.435.141
C.M. Valle del Serchio	398.035	494.694	488.357	495.090	1.876.175
C.M. Mugello	2.760.107	3.515.497	3.461.410	3.508.962	13.245.976
C.M. Montagna Fiorentina	1.306.687	1.614.237	1.594.016	1.616.008	6.130.948
C.M. Alta Val di Cecina	2.170.151	2.718.974	2.680.051	2.716.944	10.286.119
C.M. Casentino	1.799.966	2.245.906	2.215.925	2.246.457	8.508.254
C.M. Valtiberina	1.945.643	2.370.741	2.345.600	2.378.036	9.040.020
C.M. Amiata Grossetano	2.316.455	2.856.135	2.821.375	2.860.315	10.854.280
C.M. Amiata Val D'Orcia	2.413.622	3.075.953	3.026.509	3.068.068	11.584.153
C.M. Arcipelago Toscano	419.829	541.592	532.253	539.549	2.033.223
C.M. Alta Versilia	634.086	758.975	752.785	763.225	2.909.072
C.M. Area Lucchese	0	0	0	0	0
C.M. Appennino Pistoiese	1.228.609	1.491.286	1.476.349	1.496.778	5.693.023
C.M. Val di Bisenzio	350.734	448.830	441.755	447.820	1.689.139
C.M. Pratomagno	473.757	573.330	567.343	575.194	2.189.624
C.M. Colline Metallifere	1.923.576	2.347.611	2.321.452	2.353.540	8.946.179
C.M. Colline del Fiora	3.210.794	3.835.787	3.801.238	3.853.943	14.701.763
C.M. Cetona	1.692.857	2.070.513	2.045.512	2.073.765	7.882.647
C.M. Val di Merse	1.178.487	1.515.183	1.489.463	1.509.890	5.693.023
TOTALE	67.242.961	82.092.868	81.170.550	82.292.412	312.798.790

Gli importi assegnati includono quelli necessari al pagamento degli impegni pluriennali assunti nel periodo di programmazione 2000/06 e al pagamento delle domande bloccate per ricorsi pendenti.

2.7 Modalità di ripartizione delle risorse dell'Asse 4 'Leader'

La spesa pubblica complessiva prevista per l'Asse 4 "Leader" ammonta a 83.911.478 euro ripartiti su tre misure: la 410 "Strategie di sviluppo locale" ovvero le misure afferenti l'Asse 1 e 3 del PSR programmate e gestite in via esclusiva mediante la metodologia Leader, la misura 421 "Cooperazione interterritoriale e transnazionale" e la 431 "Gestione dei gruppi di azione locale, acquisizione di competenze e animazione del territorio", la cui disponibilità annuale è scandita nella tabella che segue.

Tabella 10 – Ripartizione per misura per ann	Tabella 10	 Ripartizione 	per misura	per anno
--	------------	----------------------------------	------------	----------

Anno	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	TOTALE
Misura 410	9.476.903	9.421.184	9.138.760	9.265.174	10.525.157	10.483.195	10.413.137	68.723.510
Misura 421	1.052.989	1.046.798	1.015.418	1.029.464	1.169.462	1.164.799	1.157.015	7.635.945
Misura 431	1.041.416	1.035.293	1.004.258	1.018.150	1.156.609	1.151.998	1.144.299	7.552.023
Spesa pubblica totale Asse 4	11.571.308	11.503.275	11.158.435	11.312.788	12.851.228	12.799.992	12.714.451	83.911.478

Tenuto conto che le risorse destinate ai progetti di cooperazione non vengono preassegnate ai GAL e che, in analogia a quanto previsto per la ripartizione finanziaria degli altri Assi del PSR, le risorse da assegnare coprono esclusivamente i primi quattro anni di programmazione (2007-2010), in questa prima fase di attuazione gli importi da ripartire tra i GAL sono i seguenti:

Tabella 11 – Risorse da ripartire 2007-2010

Anno	2007	2008	2009	2010	TOTALE
Misura 410	9.476.903	9.421.184	9.138.760	9.265.174	37.302.021
Misura 431	1.041.416	1.035.293	1.004.258	1.018.150	4.099.117
Spesa pubblica da ripartire	10.518.319	10.456.477	10.143.018	10.283.324	41.401.138

La modalità di ripartizione dei fondi a ciascun GAL si basa principalmente sulla tipologia di territorio sul quale esso andrà ad operare, ovvero sulle sue caratteristiche strutturali, sociali ed ambientali. Ai sensi del PSR, della DGR n. 785/2007 l'operatività del metodo Leader deve concentrarsi principalmente sulle zone ad alta ruralità, classificate come tipologia C2 e D nel PSR. Ad esse le Province, sentiti i Comuni e le Comunità Montane interessate, possono aggregare territori aggiuntivi a partire dai territori precedentemente interessati dall'I.C. Leader Plus¹¹ aventi caratteristiche assimilabili alle zone ad alta ruralità e ricadenti nella tipologia C1.

Il calcolo dei finanziamenti da assegnare a ciascun GAL si effettua scomponendo gli importi della quota pubblica disponibile sui territori effettivamente eligibili all'Asse (ovvero le zone C2 e D) e sui territori C1 già individuati come eligibili per l'I.C. Leader Plus secondo i criteri di cui ai punti i) e ii) del paragrafo 1.2 "Criteri di selezione dei territori eligibili" del Documento Unico di Programmazione per l'attuazione nella Regione Toscana dell'Iniziativa Comunitaria Leader Plus per lo sviluppo rurale di cui alla DGR n. 1370 del 17/12/2001 e smi, nel sequente modo:

- il 60% della quota pubblica è ripartito per il numero totale degli abitanti che risiedono in tali territori (dati Censimento 2001);
- il 40% è ripartito per la superficie totale di essi.

¹¹ Territori eligibili così come individuati secondo i criteri di cui ai punti i), ii) e iii) del paragrafo 1.2 "Criteri di selezione dei territori eligibili" del Documento Unico di Programmazione per l'attuazione nella Regione Toscana dell'Iniziativa Comunitaria Leader Plus per lo sviluppo rurale di cui alla DGR n. 1370 del 17/12/2001 e smi, ovvero:

i) inclusione di tutti i territori inseriti in Comunità montane;

ii) sul restante territorio, ulteriore selezione di Comuni con densità inferiore a 120 abitanti per kmq e con un tasso di occupazione in agricoltura superiore al doppio della media comunitaria: pertanto, sono stati considerati eligibili tutti i territori individuati come rurali in base a detti parametri, ripresi direttamente dal regolamento (CE) n. 1260/99;

iii) ulteriore possibilità per le Province di un ampliamento pari al 10% del totale degli abitanti residenti nelle zone individuate con i parametri precedenti, anche a livello di unità amministrative subcomunali; gli ampliamenti, limitati a zone rurali adiacenti a quelle immediatamente eligibili, devono essere giustificati con criteri oggettivi e devono essere effettuati in coerenza con le disposizioni della comunicazione comunitaria che istituisce l'iniziativa comunitaria LEADER+.

In considerazione delle diverse caratteristiche dei territori su cui si basa la ripartizione, viene assegnato un peso ponderale differenziato da applicare al numero di abitanti e alla superficie totale ricadenti in ciascuna delle tipologie in cui è stato ripartito il territorio, per tenere conto delle diverse gradazione degli svantaggi sociali, strutturali e ambientali.

Tabella 12 – Peso ponderale differenziato per tipologia

C1 – Aree rurali intermedie in transizione	0,6
C2 - Aree rurali intermedie in declino	0,9
D – Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo	1,0

2.8 Disimpegno automatico

Ai sensi dell'art. 29 del Reg. Ce n. 1290/05¹², gli importi non spesi entro il secondo anno successivo all'impegno degli stessi sono soggetti al disimpegno automatico da parte della CE (cd regola n+2); nel caso che ciò avvenga per la Regione Toscana, a seguito del mancato raggiungimento da parte di uno o più Enti o GAL degli obiettivi di spesa loro assegnati (corrispondenti a quelli cui soggiace la Regione Toscana), le loro assegnazioni sono decurtate per un importo pari allo scostamento fra gli importi ad essi assegnati per ciascuna annualità e quanto effettivamente da loro messo in liquidazione entro il secondo anno successivo all'annualità stessa¹³.

3 Procedure e tempi per la selezione dei beneficiari (escluso Asse 4)

Al fine della richiesta dei contributi, gli interessati devono presentare domanda, su modulistica reperibile sul sistema informatico ARTEA, nell'ambito della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA) prevista ai sensi dell'art. 11 della L.r. n. 45/07. Le domande sono semplificate e contengono esclusivamente gli elementi necessari a valutarne l'ammissibilità e la priorità; tutti gli altri elementi sono successivamente richiesti ai soli titolari di domande potenzialmente ammesse a contributo, in base alle risorse disponibili sulle singole misure a livello dell'Amministrazione cui è rivolta la domanda ed effettivamente competente per la stessa. Le domande sono ricevibili solo se per la misura cui si riferiscono sono previste risorse assegnabili nella relativa fase di attuazione; le fasi di attuazione sono le sequenti:

fase 1: fondi 2007/08 fase 2: fondi 2009 fase 3: fondi 2010

Le domande relative alle misure che prevedono sostegno ad investimenti riconosciute ammissibili, ma non ammesse a finanziamento nella graduatoria riferita alle dotazioni finanziarie di una determinata fase, sono reinserite automaticamente nelle graduatorie successive, a condizione che gli investimenti in esse previsti non siano modificati. Nel caso che il richiedente, al momento della richiesta di completamento della domanda ammessa a contributo, non confermi le stesse previsioni, la domanda viene dichiarata decaduta. Le domande presentate possono quindi essere utili per le graduatorie successive a quella in cui sono state dichiarate ammissibili, ma non finanziate per esaurimento delle risorse in quella fase.

Limitazioni ed esclusioni relative a tutte le misure

Non è previsto sostegno per la produzione, trasformazione e commercializzazione di varietà vegetali geneticamente modificate.

Relativamente alle filiere bio-energetiche, il PSR sostiene tutti gli interventi a monte della generazione delle energie da biomasse di provenienza agricola e forestale (impianto, raccolta, preparazione per l'impiego), oltre agli investimenti finalizzati alla generazione di energia realizzati da imprese agricole e forestali con una potenza fino ad 1MWe.

¹² Req. CE n. 1290/05 'relativo al finanziamento della politica agricola comune'

¹³ A titolo di esempio gli importi assegnati per il 2007 devono essere liquidati entro il 31.12.09

Condizioni di accesso relative ai beneficiari

Per poter essere ammessi al sostegno il richiedente devono soddisfare le seguenti condizioni:

- 1. essere affidabile nei confronti della Pubblica Amministrazione per non essere decaduto (compresa la rinunzia effettuata dopo l'atto di assegnazione, salvi i casi di forza maggiore) da precedenti finanziamenti riferiti alla programmazione PSR 2000 2006 (art. 26 lett. e Reg. n. 1975/2006);
- 2. essere in regola con gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi
- 3. essere in regola con le disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare, sul riposo giornaliero e settimanale dei lavoratori, come previsto dall'art. 5, comma 1 della L. 3 agosto 2007, n. 123 e di non aver riportato provvedimento definitivo o sentenza passata in giudicato per le suddette violazioni;
- 4. non aver riportato, negli ultimi 5 anni, sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
- 5. non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente o avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- 6. nel caso di domanda avente ad oggetto aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 87 Trattato CE, non aver ricevuto o, se ricevuti, aver successivamente rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea secondo quanto previsto dal DPCM 23 maggio 2007
- 7. non aver ottenuto altre agevolazioni pubbliche per le opere o acquisti oggetto della domanda; a tal fine è sufficiente che il richiedente abbia ricevuto l'atto di concessione del contributo, ancorché non liquidato.

Il possesso dei requisiti sopra specificati deve essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Resta fermo l'obbligo di presentare, nei casi previsti dalla legge, la certificazione di regolarità contributiva (DURC) in materia di contributi previdenziali.

Condizioni di accesso al momento della presentazione della domanda di pagamento

Oltre alle condizioni di accesso sopra indicate per la presentazione della domanda iniziale, il beneficiario al momento della presentazione della domanda di pagamento, qualora il contributo/premio riconosciuto sia superiore a 10.000 euro, deve dichiarare, mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, di essere in regola con gli obblighi fiscali ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/1973.

3.1. Misure che prevedono sostegno agli investimenti

In questa tipologia si inseriscono le seguenti misure:

- (121) Ammodernamento delle aziende agricole;
- (122) Migliore valorizzazione economica delle foreste;
- (123) Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali sottomisura a) 'Aumento del valore aggiunto dei prodotti agricoli';
- (123) Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali, sottomisura b) Aumento del valore aggiunto dei prodotti forestali;
- (124) Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo e alimentare (limitatamente alle iniziative di interesse regionale);
- (125) Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura;
- (132) Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare;
- (133) Sostegno alle associazioni di produttori per attività di informazione e promozione sui sistemi di qualità alimentare (limitatamente alle iniziative di interesse regionale)
- (216) Sostegno agli investimenti non produttivi (in aree agricole);
- (221) Imboschimento di terreni agricoli;
- (223) Imboschimento di superfici non agricole;
- (226) Ricostituzione del potenziale forestale ed interventi preventivi (parte di competenza Province e Comunità montane);
- (227) Sostegno agli investimenti non produttivi (in aree forestali);
- (311) Diversificazione verso attività non agricole.

Si definiscono qui di seguito le limitazioni ed esclusioni, , i criteri di selezione delle operazioni finanziate, le spese ammissibili, i minimali e massimali di contributo e la tempistica delle misure immediatamente attivate.

3.1.1 Limitazioni ed esclusioni

Misura 121 - Ammodernamento delle aziende agricole

Interventi aventi come finalità specifica l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili

Per gli investimenti aventi ad oggetto la realizzazione di impianti tecnologici destinati all'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili si precisa che per "uso prevalentemente aziendale" si intende un utilizzo dimensionato sulle necessità energetiche aziendali, inteso come fabbisogno massimo annuale aziendale, calcolato sulla media dei consumi dei tre anni precedenti, fatta salva una tolleranza tecnica del 20%. Nel caso di interventi per i quali non si dispone dei dati relativi ai tre anni precedenti, il dimensionamento deve essere giustificato con una stima contenuta nella relazione tecnica che dimostri le nuove necessità energetiche. I progetti che prevedono la fornitura di energia termica dovranno essere dimensionati in base al D.Lqs. 192/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

<u>Miglioramento dell'efficienza dei sistemi irrigui e realizzazione di impianti irrigui in sostituzione di impianti obsoleti</u>

Il sostegno è concesso agli interventi irrigui che non contribuiscono all'aumento della superficie irrigua aziendale relativamente alla media dei 2 anni precedenti la domanda.

Per presentare domanda di contributo per questi interventi le aziende devono già essere irrigue con superficie irrigata non inferiore a 1 ha di SAU per UTE. Per le aziende florovivaistiche è richiesto un minimo di 0,5 ha di SAU irrigata per UTE per il pieno campo e di 0,1 ha SAU irrigata per UTE per le serre.

Il finanziamento è concesso alle aziende che dimostrano – in base alla media della SAU dell'ordinamento colturale dei due anni precedenti alla presentazione della domanda - che sono "irrigue" in base alla classificazione catastale risultante nel sistema informativo ARTEA.

Valorizzazione delle risorse idriche superficiali

La dimensione delle opere di accumulo deve essere compresa tra 1.000 e 200.000 m³.

Il sostegno è concesso per UTE di dimensione minima di 2 ha di SAU, ridotta a 1 ha di SAU per UTE ad esclusivo indirizzo florivivaistico.

Realizzazione di impianti per la distribuzione irrigua dei reflui

Per investimenti finalizzati alla valorizzazione delle acque reflue depurate, gli interventi devono essere localizzati nelle aree dove sono presenti acquedotti consortili per la distribuzione irrigua dei reflui.

Misura 123 – Accrescimento del valore dei prodotti agricoli e forestali, sottomisura b) aumento del valore aggiunto dei prodotti forestali

Per quanto riguarda gli interventi di cui al punto 6.2.1 lettera f) "Realizzazione di centrali termiche alimentate a biomasse legnose di origine forestale" della scheda della Misura 123 sottomisura b) "Aumento del valore aggiunto dei prodotti forestali" del PSR, sono ammessi a contributo gli impianti che:

- a) abbiano potenza nominale del generatore di calore compresa tra 20 kWt e 1000 kWt (1 MWt);
- b) durante il periodo di vincolo di destinazione degli investimenti utilizzino esclusivamente biomasse legnose di origine forestale, ad esclusione del pellet, così come definite alle lettere c) e d) dell'allegato X alla Parte V, Parte II sez. 4: "Caratteristiche delle biomasse combustibili e relative condizioni di utilizzo" D.Lgs 152 del 3/4/2006: "Norme in materia ambientale", e derivanti da interventi selvicolturali eseguiti nei boschi.

Misura 132 – Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare

Non sono ammissibili i costi di certificazione relativi al sistema di qualità di cui al Regolamento CE n. 509/2006 relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari.

Per l'ammissione a finanziamento della domanda di aiuto il beneficiario deve impegnarsi ad aderire ad un determinato sistema di qualità per un periodo di tre anni consecutivi; i pagamenti avvengono a fronte di domande annuali.

Alla conclusione del triennio è possibile concedere il sostegno per un ulteriore periodo di due anni consecutivi di impegno a seguito di presentazione di una nuova domanda di aiuto.

Le domande di sostegno possono essere presentate fino al 31.12.2012.

Misura 311 – Diversificazione verso attività non agricole

Nell'ambito della tipologia di investimento 4.a.3 'Interventi nelle aziende agricole finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili' della scheda della Misura 311 "Diversificazione verso attività non agricole" del PSR, durante il periodo di vincolo di destinazione degli investimenti le biomasse agricole e forestali impiegate devono essere prevalentemente di provenienza aziendale.

Con riferimento alla scheda di misura del PSR e alla zonizzazione di cui alla DGR n. 785/2007, si precisa quanto segue:

- gli investimenti di cui al punto b.3 prima alinea (ristrutturazioni) possono essere realizzati solo nelle aree rurali C2 e D;
- gli investimenti di cui al punto b.3 seconda e terza alinea (percorsi sicuri, abbattimento barriere architettoniche e sicurezza luoghi di lavoro) possono essere realizzati in tutte le zone dove la Misura 311 è attivata, precisando che in questo ambito i lavoro edili sono ammissibili se strettamente funzionali a interventi per:
 - la realizzazione di percorsi sicuri in azienda, compreso l'adattamento di locali per la somministrazione pasti, per le degustazioni e per la visita alle strutture produttive aziendali;
 - l'impiantistica e l'abbattimento delle barriere architettoniche in conformità con le specifiche disposizioni vigenti in materia di normativa igienico-sanitaria, accesso ai portatori di handicap, ai bambini o agli anziani;
 - la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Non sono ammissibili a finanziamento le spese per gli interventi di cui all'art. 79 comma 2 lett. d) punto 2 (demolizione senza fedele ricostruzione) e 3 (addizionali funzionali di nuovi elementi) della L.r. 3 gennaio 2005, n.1 "Norme per il governo del territorio".

Gli impianti per la produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, ammissibili nell'ambito degli interventi di cui al punto a.3 della scheda di Misura, possono avere una potenza massima complessiva di 1 MWe per UTE.

All'interno di tali interventi:

 gli impianti micro-idroelettrici ammissibili possono avere una potenza di picco non superiore a 20kWe; • gli impianti mini-eolici possono avere una potenza di picco non superiore 100kWe per impianto

Nell'ambito dell'azione b.3 'Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili' le operazioni sono sostenute a condizione che non beneficino di altri contributi pubblici (comprese le detrazioni fiscali). Fanno eccezione le domande di coloro che intendono aderire al Conto Energia di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 febbraio 2007 ("Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387"), il finanziamento concedibile è in tal caso pari al 20% della spesa ammissibile.

3.1.2 Criteri di selezione delle operazioni finanziate

MISURA 114 Utilizzo servizi di consulenza

Hanno priorità le domande di aiuto presentate da imprenditori che non hanno ancora usufruito del sostegno per l'acquisizione dei servizi di consulenza previsti dalla presente Misura.

Subordinatamente alla priorità sopra indicata, i beneficiari sono selezionati secondo i requisiti, posseduti alla presentazione della domanda, ed i relativi punteggi con un massimo di 40 punti come di seguito riportati:

I. Requisiti soggettivi dei beneficiari:

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a)	imprenditori agricoli professionali ai sensi della L.r. 45/2007:	punti 4
b)	imprenditori che ricevono più di 15.000 euro l'anno in pagamenti diretti Reg. CE 1782/03, art. 14, c2:	punti 3
c)	imprenditori che hanno presentato domanda di finanziamento per le altre misure del PSR della Toscana 2007/2013:	punti 4

Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto. I punteggi di cui alle lettere I.a, I.b e I.c sono cumulabili nel limite di punti 8.

II. Sostegno a nuove imprese

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a)	il richiedente non ha ancora compiuto 40 anni di età:	punti 5
b)	il richiedente è un'impresa che si è costituita nei 36 mesi precedenti la presentazione della domanda:	punti 4
	presentazione della domanda.	puna 4

Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto.

I punteggi di cui alle lettere II.a e II.b sono cumulabili nel limite di punti 7.

III. Requisiti territoriali e ambientali

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a)	aziende che operano nelle zone con specifiche limitazioni a protezione dell'ambiente:	
	 aziende con UTE ricadente prevalentemente (>50%) in zone SIC e ZPS: 	punti 3
	 aziende con UTE ricadente prevalentemente (>50%) in zone ZVN: 	punti 4
b)	aziende con UTE ricadente prevalentemente (> 50%) in zone C2, D e montane:	punti 3

Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto.

I punteggi di cui alle lettere III.a e III.b sono cumulabili fino a punti 8.

IV. Pari opportunità

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a)	almeno il 50% degli occupati è di genere femminile:	punti 3	
b)	il genere femminile occupa nell'azienda una delle seguenti posizioni apicali:		
	imprenditore singolo:presenza tra gli amministratori/imprenditori:almeno il 50% degli amministratori:	punti 3 punti 2 punti 3	

Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto.

I punteggi di cui alle lettere IV.a e IV.b sono cumulabili nel limite di punti 6.

V. Qualità

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a)	partecipazione dell'impresa a sistemi di qualità certificata: DOP, IGP, DOC e DOCG:	punti 4
b)	possesso da parte dell'impresa di certificazioni di qualità di processo e/o di prodotto (Eurepgap, UNI EN ISO 22000, IFS, BRC UNI ISO 10939/2001 UNI 11020/2002, ISO 14040 (LCA), Certificazione MPS GAP):	punti 1
c)	imprenditore iscritto all'elenco regionale degli operatori biologici:	punti 3
d)	adesione dell'impresa ai disciplinari di produzione integrata ai sensi della L.r. 25/99 (Agriqualità):	punti 3

Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto.

I punteggi di cui alle lettere V.a, V.b, V.c e V.d sono cumulabili nel limite di punti 6.

VI. Requisiti occupazionali

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

Imprenditori	che	impiegano	manodopera	familiare	0	dipendente	
(regolarmente	iscritt	ta all'INPS):					punti 4

Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto.

VII. Firma elettronica

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

Apposizione di firma		domanda	presentata	tramite la	
Dichiarazione Unica Az	iendale (DUA):				punti 1

Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto.

VIII. Precedenze in caso di parità di punteggio

- a) minor importo di contributo concedibile;
- b) a parità di importo: data e numero di protocollo di presentazione della domanda (è anteposta la domanda meno recente).

MISURA 121 - Ammodernamento delle aziende agricole

I. Sicurezza sui luoghi di lavoro e responsabilità etica

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) impresa in possesso di certificazione SA8000 o di un bilancio sociale:	punti 1
b) partecipazione certificata a corsi di formazione e addestramento all'uso di trattori e motocoltivatori (art. 9, L.r. 30/07)	punti 1

Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto.

c) percentuale superiore al 30% dell'investimento ammissibile per investimenti intesi a migliorare le condizioni relative alla sicurezza sul posto di lavoro al di là delle pertinenti norme in vigore:

Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto, confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale. I punteggi di I.a, I.b e I.c sono cumulabili.

II. Ambiente

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto.

b)	•	dell'investimento	ammissibile	per	investimenti	di	dal 30% al 50%	punti 2	
	migliorament	o ambientale:					oltre il 50%	punti 3	

Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto e confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale.

c) investimenti in zone soggette a vincoli ambientali

Il punteggio è attribuito alle:

• aziende con UTE ricadente prevalentemente (> del 50%) in zone SIC e 7PS:

aziende con UTE ricadente prevalentemente (> del 50%) in ZVN:

 aziende di cui al punto precedente che realizzano investimenti per una percentuale superiore al 50% delle spese ammissibili per adeguamento agli obblighi derivanti dall'inserimento dell'UTE nelle ZVN, e per i quali obblighi non sono ancora scaduti i termini di adeguamento: punti 0,5 punti 1

punti 3

Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto e confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale.

Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto, confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale.

I punteggi di cui alle lett. II.a, II.b, II.c e II.d sono cumulabili con un massimo di 6 punti.

III. Qualità

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a)	percentuale del fatturato relativo all'esercizio precedente derivante dai seguenti prodotti di qualità:		
	• DOP e DOCG;		= punti 2 = punti 2,5 = punti 3
	• DOC e IGP;		= punti 1 = punti 1,5 = punti 2
	 "Agriqualità" Produzione integrata ai sensi della L.r. n. 25/99; 	dal 61 al 90% =	= punti 0,5 = punti 1 = punti 1,5

NB: i calcoli devono essere effettuati sul fatturato dell'UTE, salvo che l'impresa non abbia contabilità unica, in tal caso ci si riferisce al fatturato dell'intera impresa.

Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto. I punteggi di cui alla lett. III.a sono cumulabili con un massimo di 3 punti.

b)	il richiedente è iscritto all'elenco regionale degli operatori biologici:	punti 3
c)	nel caso in cui anche l'allevamento (UPZ) sia interamente condotto con	-
	metodo biologico e inoltre la stessa UPZ presenti una consistenza di	
	stalla di almeno 5 UBA o una consistenza dell'apiario di almeno 100	punti 3,5
	arnie	

Questo punteggio viene riconosciuto anche a coloro che hanno inviato la prima notifica di attività attraverso la DUA al sistema informatico di ARTEA e in tal caso fa fede la data di registrazione, nel sistema informativo ARTEA.

Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto.

 d) il richiedente è in possesso, o intende acquisire mediante gli investimenti previsti in domanda, una delle seguenti certificazioni di qualità di processo e/o di prodotto: Eurepgap, (buone pratiche agricole e agricoltura integrata); UNI ISO EN 22000 (rispetto requisiti igienico-sanitari); IFS (qualità igienica e salubrità del prodotto trasformato se di origine agricola vegetale o animale); BRC (qualità igienica e salubrità del prodotto trasformato se di origine agricola vegetale o animale); UNI ISO 10939, 2001 (rintracciabilità di filiera); UNI 11020, 2002 (rintracciabilità aziendale); 	punti 1
 oppure delle seguenti certificazioni di prodotto anche con implicazioni legate all'ambiente: Norme ISO 14040 (LCA) (certificazione gestione ambientale di prodotto come valutazione dell'impatto del ciclo di vita del prodotto); Certificazione MPS GAP (certificazione per i prodotti ortofloricoli): 	

Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto, confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale.

I punteggi di cui alle lett III.a, III.b, III.c e III.d sono cumulabili nel limite di punti 5.

IV. Occupazione

Il punteggio viene attribuito in relazione al mantenimento o all'incremento del livello di occupazione negli ultimi 3 anni.

Il livello di occupazione è dimostrato calcolando la differenza tra gli occupati a tempo indeterminato (dipendenti, imprenditori IAP, coadiuvanti regolarmente iscritti INPS) al momento della presentazione della domanda e il numero medio del personale occupato a tempo indeterminato nei tre anni solari precedenti:

da 0 al 10% punti 1 > del 10 fino al 50% punti 2 punti 3

Il valore medio del personale occupato a tempo indeterminato nei tre anni solari precedenti è dato dalla media delle medie annuali degli occupati a tempo indeterminato. La media annuale è data dalla somma della consistenza iniziale (al 1 di gennaio) degli occupati e di quella finale (al 31 dicembre) in un determinato anno, diviso per due. Ai fini dell'attribuzione della presente priorità, l'incremento di occupazione è dato dal rapporto tra la differenza sopra indicata e il numero medio degli occupati nei tre anni precedenti, espresso in termini percentuali.

A partire dal 31.12.2010, nella definizione dei valori di cui sopra vanno esclusi gli aumenti di personale dovuti ad acquisizioni di azienda o di rami di azienda avvenuti nel periodo di riferimento.

Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto.

V. Pari opportunità

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a)	almeno il 50% degli occupati è di genere femminile (dipendenti a	
	tempo indeterminato, imprenditori IAP non in posizione apicale e	I
	coadiuvanti regolarmente iscritti all'INPS):	

punti 1

Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto.

b)	il genere apicali:	femminile occupa nell'azienda una delle seguenti posizioni	
	· –	imprenditore singolo: presenza tra gli amministratori/imprenditori di almeno una donna:	punti 2 punti 1
	_	almeno il 50% degli amministratori:	punti 2

Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto.

	atto nell'organizzazione aziendale esiste almeno una delle misure che facilitano la conciliazione tra lavoro e famiglia,	
- -	flessibilità di orario favorevoli anche alle esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori; nido aziendale o interaziendale; concessione di part-time o telelavoro reversibili al rientro dalla maternità; attività di orientamento-formazione al rientro dalla maternità; servizi per bambini durante le vacanze scolastiche; tutor di conciliazione:	punti 1

Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto.

I punteggi di cui alle lett. V.a, V.b e V.c sono cumulabili nel limite di punti 3.

VI. Sostegno a nuove imprese

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) il richiedente non ha ancora compiuto 40 anni:	punti 3
---	---------

Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto.

b) il richiedente è un'impresa che si è costituita nei 36 mesi precedenti la presentazione della domanda:	punti 2,5
---	-----------

Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto. I punteggi delle lett. VI.a e VI.b sono cumulabili fra loro ma non con quelli del punto IV.

VII. Firma elettronica

Il punteggio è attribuito nel seguente caso

Apposizione di firma elettronica sulla domanda presentata tramite la	munti O F
Dichiarazione Unica Aziendale (DUA):	punti 0,5

VIII. Assenza finanziamenti pregressi

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

precedenti la presentazione della domanda con riferimento alla misura 1 del PSR 2000/2006 e alla misura 121 del PSR 2007/13:	

Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto.

b)	il richiedente, nel periodo intercorrente tra il 1/1/2003 e il	
	31/12/2007, si è insediato per la prima volta in un'impresa agricola e al momento dell'insediamento non aveva ancora compiuto 40 anni e	punti 1,5
	non ha percepito il premio per il primo insediamento di cui alla misura 2 del PSR 2000- 2006:	punu 1,5

Il requisito deve essere posseduto in fase di presentazione della domanda.

IX. Partecipazione a filiere produttive

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a)	il richiedente ha sottoscritto contratti di produzione, allevamento, conferimento nell'ambito di contratti di filiera regionali o nazionali ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs 102/05 e l'investimento per il quale chiede il contributo è diretto per almeno il 70% della spesa ammissibile nel comparto inerente la filiera interessata dagli accordi:	
----	---	--

Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto, confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale.

b) il richiedente dimostra di far parte di un'integrazione strutturata tra almeno due fasi della filiera mediante rapporti o forme giuridicamente stabili e vincolanti per le parti (società, consorzi e ATI) con durata di almeno 5 anni dalla presentazione della domanda e l'investimento per il quale chiede il contributo è diretto per almeno il 70% della spesa ammissibile nel comparto inerente la filiera interessata dagli accordi:

punti 2

c) il richiedente è aderente ad una organizzazione di produttori riconosciuta ai sensi del D.Lgs. 102/2005;

punti 2

Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto, confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale.

I punteggi di cui alle lettere IX.a, IX.b e IX.c non sono cumulabili.

X. Zone C2, D e montane

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

Il punteggio è attribuito se l'UTE ricade per più del 50% in zona prioritaria (zone C2, D e montane):	punti 1
---	---------

Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto.

Il punteggio non è cumulabile con il punteggio di cui al successivo n. XII.

XI. Comparti produttivi/ Zone prioritarie da PSR

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

Il progetto prevede almeno 70% dell'investimento ammissibile nelle zone prioritarie per i seguenti comparti produttivi:

- comparto olivicolo e zootecnico, riferito ai bovini da carne e da latte e agli ovini da latte:

- per tutti gli altri comparti produttivi per cui sono previste priorità nel PSR:

punti 3

Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto, confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale.

XII. Tipologia investimento/ comparto

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

Almeno il 50% degli investimenti ammissibi per i seguenti comparti produttivi:	li rientrano fra quelli prioritari	
- comparto olivicolo e zootecnico, latte e agli ovini da latte:	riferito ai bovini da carne e da	punti 4
 per tutti gli altri comparti pro- priorità nel PSR: 	duttivi per cui sono previste	punti 3

Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto, confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale.

XIII. Biodiversità animale e vegetale

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

- l'investimento ammesso a contributo è realizzato nell'UTE collegata all'UPZ nella quale sono allevate razze iscritte nel *repertorio regionale delle risorse genetiche animali autoctone*, ed è finalizzato per oltre il 70% all'allevamento di queste razze; inoltre la stessa UPZ deve avere una consistenza di stalla di almeno 5 UBA di tali razze alla presentazione della domanda:
- è un'impresa iscritta nell'elenco dei coltivatori custodi che coltiva varietà vegetali iscritte negli elenchi regionali delle varietà:

punti 1

Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto.

Il punteggio non è cumulabile con i punteggi di cui al n. XI e XII.

XIV. Filiera corta

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

Gli investimenti oggetto della domanda di contributo sono finalizzati per oltre il 50% dell'investimento ammissibile alla trasformazione o commercializzazione diretta ed il richiedente esegue nell'ambito della stessa impresa almeno due fasi della intera filiera (produzione, trasformazione, commercializzazione):

punti 2,5

Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto, confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale.

XV. Precedenze in caso di parità di punteggio

- a) minor importo di contributo concedibile;
- b) a parità di importo: data e numero di protocollo di presentazione della domanda (è anteposta la domanda meno recente).

MISURA 122 - Migliore valorizzazione economica delle foreste (sostegno a privati)

I. Sicurezza sui luoghi di lavoro e responsabilità etica

posto di lavoro (interventi relativi al punto 4.c del PSR):

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) im	presa in possesso di certificazione SA8000 o di un bilancio sociale:	punti 1,5							
Il reauis	Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto.								
	rcentuale superiore al 20% dell'investimento ammissibile per	1 414101							
, ,	restimenti intesi a migliorare le condizioni relative alla sicurezza sul	punti 2							

Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto, confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale.

c) partecipazione certificata a corsi di formazione e addestramento all'uso di trattori e motocoltivatori da parte del richiedente, di un socio dell'azienda, di un coadiuvante o di almeno un addetto assunto a tempo indeterminato (art. 9, L.r. 30/07)

Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto. I punteggi di I.a, I.b e I.c sono cumulabili.

II. Ambiente

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a)	richiedente in possesso di certificazione ISO 14000 o EMAS ai sensi del Reg. (CE) n.761/2001:	punti 1
----	---	---------

Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto.

b)	investimenti	eseguiti	su	terreni	forestali	certificati	ai	sensi	del	
	protocollo PE	FC o FSC.								punti 2

Almeno il 70% del terreno oggetto dell'intervento deve essere oggetto di certificazione. Nel caso di interventi non riferibili a una specifica superficie (punti 4.b e 4.c della scheda di Misura del PSR) almeno il 70% del terreno forestale in possesso del richiedente in ambito regionale deve essere certificato.

Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto, confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale.

Nel caso di interventi non riferibili a una specifica superficie (punti 4.b e 4.c della scheda di Misura del PSR) almeno il 70% del terreno forestale in possesso del richiedente in ambito regionale deve essere ricadere nelle zone indicate.

Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto, confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale.

	investimenti eseguiti su terreni forestali o infrastrutture che ricadono totalmente o in parte (almeno il 70%) nel territorio di comuni con indice di boscosità superiore al 47%.	
--	---	--

Nel caso di interventi non riferibili a una specifica superficie (punti 4.b e 4.c della scheda di Misura del PSR) almeno il 70% del terreno forestale in possesso del richiedente in ambito regionale deve essere ricadere nel territorio di Comuni con indice di boscosità superiore al 47%.

Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto, confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale.

I punteggi di cui alle lett. II.a, II.b, II.c e II.d sono cumulabili.

III. Qualità

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

interventi eseguiti da produttori biologici o da iscritti ad un elenco di produttori detenuto da un Organismo di Certificazione relativo a un prodotto secondario del bosco tutelato con un marchio IGP, DOP, ecc:

punti 2

Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto.

- il richiedente è in possesso delle seguenti certificazioni di qualità di processo e/o di prodotto:
 - UNI ISO 9000;
 - UNI ISO EN 22000 (rispetto requisiti igienico-sanitari);
 - UNI ISO 10939, 2001 (rintracciabilità di filiera);
 - UNI 11020, 2002 (rintracciabilità aziendale);

punti 1

Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto. I punteggi di cui alle lett III.a e III.b sono cumulabili.

IV. Occupazione

Il punteggio viene attribuito in relazione al mantenimento o all'incremento del livello di occupazione negli ultimi 3 anni.

a) in valore assoluto: investimenti eseguiti da richiedenti che hanno aumentato o mantenuto il numero di occupati a tempo indeterminato nei 3 anni precedenti la presentazione della domanda di aiuto	0 ≤ n < 1 1 ≤ n ≤ 3 3 < n ≤ 6 n > 6	punti 1 punti 2 punti 3 punti 4
	(n = numero	occupati)

Il livello di occupazione è dimostrato calcolando la differenza tra gli occupati a tempo indeterminato al momento della presentazione della domanda e il valore medio del personale occupato a tempo indeterminato nei tre anni solari precedenti. Tale valore medio è dato dalla media delle medie annuali degli occupati a tempo indeterminato, compreso il titolare dell'azienda, i coadiuvanti e personale a tempo indeterminato. Il valore medio annuale è dato dalla somma della consistenza iniziale (al 1 gennaio) e di quella finale (al 31 dicembre) degli occupati diviso due. Ai fini dell'attribuzione della presente priorità, l'incremento di occupazione è dato dal rapporto tra la differenza sopra indicata e il valore medio degli occupati nei tre anni precedenti, espresso in termini assoluti.

A partire dal 31.12.2010, nella definizione dei valori di cui sopra vanno esclusi gli aumenti di personale dovuti ad acquisizioni di azienda o di rami di azienda avvenuti nel periodo di riferimento.

 b) in valore percentuale: il livello di occupazione è dimostrato calcolando la differenza tra gli occupati a tempo indeterminato al momento della presentazione della domanda e il numero medio del personale occupato a tempo indeterminato nei tre anni solari precedenti:

da 0 al 20% **punti 1** > del 20% **punti 2**

Il valore medio del personale occupato a tempo indeterminato nei tre anni solari precedenti è dato dalla media delle medie annuali degli occupati a tempo indeterminato. La media annuale è data dalla somma della consistenza iniziale (al 1 gennaio) degli occupati e di quella finale (al 31 dicembre) in un determinato anno, diviso per due. Ai fini dell'attribuzione della presente priorità, l'incremento di occupazione è dato dal rapporto tra la differenza sopra indicata e il numero medio degli occupati nei tre anni precedenti, espresso in termini percentuali.

A partire dal 31.12.2010, nella definizione dei valori di cui sopra vanno esclusi gli aumenti di personale dovuti ad acquisizioni di azienda o di rami di azienda avvenuti nel periodo di riferimento.

Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto.

V. Pari opportunità

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) rapporto tra il numero occupati di genere femminile e il numero totale occupati (dipendenti, coadiuvanti, soci lavoratori) riferiti al momento di presentazione della domanda:

dal 20 al 40% **punti 1** > 40% **punti 2**

Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto.

b) il genere femminile occupa nell'azienda una delle seguenti posizioni apicali:

imprenditore singolo

- almeno il 50% degli amministratori (società di capitali)

- almeno il 50% dei soci (società di persone)

punti 1

Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto. I punteggi di cui alle lett. V.a e V.b sono cumulabili.

VI. Tipologia di beneficiario

Il punteggio viene attribuito nei seguenti casi:

a) il richiedente:

possiede la qualifica di IAP ai sensi della L.r. 45/2007;

 possiede la qualifica di coltivatore diretto ai sensi dell'art. 2083 del Codice Civile;

 è costituito da un Consorzio forestale o da una delle altre forme associate costituiti ai sensi dell'art. 19 della L.r. 39/00 punti 6

Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto.

b) il richiedente:

 è un imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile, singoli o associati, che svolgono attività forestale;

- è un gestore di beni civici.

punti 3

C	:)	il richiedente è un proprietario associato ad un consorzio	
		forestale o ad una delle altre forme associative costituite ai sensi	punti 1
		dell'art. 19 della L.R. 39/00	

Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto.

Il punteggio delle lett. VI.a, VI.b e VI.c non sono cumulabili.

VII. Sostegno a nuove imprese

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) il richiedente non ha ancora compiuto 40 anni.	punti 2
---	---------

Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto.

Γ	•	il richiedente		•					nei	36	mesi	
		precedenti la p	ores	sentazione de	ella do	oma	nd	a:				punti 3

Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto.

I punteggi delle lett. VII.a e VII.b sono cumulabili fra loro.

Il punteggio delle lett. VII.b non è cumulabile con quelli del punto IV.a e IV.b.

VIII. Firma elettronica

Il punteggio è attribuito nel seguente caso

IX. Assenza finanziamenti pregressi

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

Il richiedente non ha percepito contributi pubblici nei 5 anni precedenti la presentazione della domanda con riferimento alla misura 8.2 del PSR 2000/2006 e alle misure 122 e 123.b del PSR 2007/13:	
---	--

Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto.

X. Zone C2, D e svantaggiate

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a)	investimenti eseguiti ricadono totalmente classificati C2 o D:		punti 1
	Classificati C2 0 D:		

Nel caso di interventi non riferibili a una specifica superficie (punti 4.b e 4.c della scheda di Misura del PSR) almeno il 70% del terreno forestale in possesso del richiedente in ambito regionale deve essere compreso in territori classificati C2 o D.

Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto.

b)	richiedenti che hanno i terreni forestali o le infrastrutture	
	ricadenti per almeno il 70% in zone classificate montane o svantaggiate ai sensi della Dir. 75/268/CEE:	punti 1

XI. Tipologia investimento/ comparto

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

a)	almeno il 51% degli investimenti ammessi a contributo rientrano fra quelli relativi al punto 4e) della scheda di	
	Misura del PSR (miglioramento delle foreste):	punti 3
b)	almeno il 51% degli investimenti ammessi a contributo	
	rientrano fra quelli relativi al punto 4d) (miglioramento delle	
,	strutture) della scheda di Misura del PSR:	punti 2
c)	almeno il 51% degli investimenti ammessi a contributo	
	rientrano fra quelli relativi al punto 4b) della scheda di Misura del PSR (acquisto macchine):	punti 1
d)	investimenti che riguardano anche azioni di redazione di	punci 1
ω,	piani di gestione o di piani dei tagli ed azioni relative	
	all'acquisizione della ecocertificazione forestale (punti 4.a e	
	4.f della scheda di Misura del PSR):	punti 1
e)	investimenti che prevedono l'utilizzo del legname per la	
	realizzazione o ristrutturazione di fabbricati ai sensi del punto	
	4.d) della scheda di Misura del PSR: Utilizzo di elementi strutturali in legno per la realizzazione o	punti 2
	la ristrutturazione di fabbricati. I costi derivanti dall'acquisto	
	e messa in opera degli elementi in legno devono coprire	
	almeno il 33% dei costo complessivo dell'investimento	
	richiesto sui fabbricati.	

Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto, confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale.

I punteggi di cui alle lettere XI.d e XI.e sono cumulabili tra loro e con quelli di cui alle lettere XI.a, XI.b, XI.c.

XII. Preferenze in caso di parità di punteggio

- a) minor importo di contributo concedibile;
- b) a parità di importo: data e numero di protocollo di presentazione della domanda (è anteposta la domanda meno recente).

MISURA 122 - Migliore valorizzazione economica delle foreste (sostegno a Enti pubblici)

I. Sicurezza sui luoghi di lavoro e responsabilità etica

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) richiedente in possesso di certificazione SA8000:	punti 3
--	---------

Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto

b) percentuale superiore al 20% dell'investimento ammissibile per investimenti intesi a migliorare le condizioni relative alla sicurezza sul posto di lavoro (Interventi relativi al punto 4.c della scheda di Misura del PSR):

punti 3.5

Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto, confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale I punteggi di I.a e I.b sono cumulabili.

II. Ambiente

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) richiedente in possesso di certificazione ISO 14000 o EMAS ai	
sensi del Reg. (CE) n.761/2001:	punti 3

Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto.

b) investimenti eseguiti su terreni forestali certificati ai sensi del	
protocollo PEFC o FSC.	punti 3

Almeno il 70% del terreno oggetto dell'intervento deve essere oggetto di certificazione. Nel caso di interventi non riferibili a una specifica superficie (punti 4.b e 4.c della scheda di Misura del PSR) almeno il 70% del terreno forestale in possesso del richiedente in ambito regionale deve essere certificato.

Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto, confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale.

c) investimenti eseguiti su terreni forestali o infrastrutture che ricadono totalmente o in parte (almeno il 70%) in territori in zone Natura 2000 o in zone individuate ai sensi della Dir. CE 2000/60/CE o in Aree Protette come classificate dalla vigente normativa nazionale e regionale

punti 3

Nel caso di interventi non riferibili a una specifica superficie (punti 4.b e 4.c della scheda di Misura del PSR) almeno il 70% del terreno forestale in possesso del richiedente in ambito regionale deve essere ricompresso nelle zone indicate.

Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto, confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale.

d) investimenti eseguiti su terreni forestali o infrastrutture che ricadono totalmente o in parte (almeno il 70%) nel territorio di Comuni con Indice di boscosità superiore al 47%.	
--	--

Nel caso di interventi non riferibili a una specifica superficie (punti 4.b e 4.c della scheda di Misura del PSR) almeno il 70% del terreno forestale in possesso del richiedente in ambito regionale deve essere ricompresso nel territorio di Comuni con indice di boscosità superiore al 47%.

Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto, confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale.

I punteggi di cui alle lett. II.a, II.b, II.c e II.d sono cumulabili.

III. Qualità

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

Interventi eseguiti da produttori biologici o da iscritti ad un elenco di produttori detenuto da un Organismo di Certificazione relativo a un prodotto secondario del bosco tutelato con un marchio IGP, DOP, ecc	
---	--

Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto.

IV. Firma elettronica

Il punteggio è attribuito nel seguente caso

Ī	Apposizione di firma elettronica sulla domanda presentata tramite la	
	Dichiarazione Unica Aziendale (DUA):	punti 0,5

V. Assenza finanziamenti pregressi

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

Il richiedente non ha avuto liquidati contributi pubblici nei 5 anni precedenti la presentazione della domanda con riferimento alla misura	
8.2 del PSR 2000/2006 e alle misure 122 e 123.b del PSR 2007/13:	punti 3

Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto.

VI. Zone C2, D e svantaggiate

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

ā	1)	investimenti	eseguiti	su terre	ni forestali	0	infrastrutture	che	
		ricadono tota C2 o D:	almente o	in parte (ılmeno 70%	b) ir	n territori classi	ficati	punti 1

Nel caso di interventi non riferibili a una specifica superficie (punti 4.b e 4.c della scheda di Misura del PSR) almeno il 70% del terreno forestale in possesso del richiedente in ambito regionale deve essere compreso in territori classificati C2 o D.

Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto.

b) richiedenti che hanno i terreni forestali o le infrastrutture ricadenti totalmente o in parte (almeno il 70%) in zone classificate montane o svantaggiate ai sensi della Dir. 75/268/CEE:	
--	--

VII. Tipologia investimento/ comparto

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

a	a) almeno il 51% degli investimenti ammessi a contributo	
	rientrano fra quelli relativi al punto 4e) della scheda di	
	Misura del PSR (miglioramento delle foreste):	punti 6
ŀ	o) almeno il 51% degli investimenti ammessi a contributo	-
	rientrano fra quelli relativi al punto 4d) (miglioramento delle	
	strutture) della scheda di Misura del PSR:	punti 4
	c) almeno il 51% degli investimenti ammessi a contributo	-
	rientrano fra quelli relativi al punto 4b) della scheda di	
	Misura del PSR (acquisto macchine):	punti 1
(d) investimenti che riguardano anche azioni di redazione di	-
	piani di gestione o di piani dei tagli ed azioni relative	
	all'acquisizione della ecocertificazione forestale (punti 4.a e	
	4.f della scheda di Misura del PSR):	punti 2
6	e) investimenti che prevedono l'utilizzo del legname per la	-
	realizzazione o ristrutturazione di fabbricati ai sensi del punto	
	4.d) della scheda di Misura del PSR:	punti 4
	Utilizzo di elementi strutturali in legno per la realizzazione o	
	la ristrutturazione di fabbricati. I costi derivanti dall'acquisto	
	e messa in opera degli elementi in legno devono coprire	
	almeno il 33% dei costo complessivo dell'investimento	
	richiesto sui fabbricati.	

I punteggi di cui alle lettere VII.d e VII.e sono cumulabili tra loro e con quelli di cui alle lettere VII.a, VII.b, VII.c.

Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto, confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale.

IX. Preferenze in caso di parità di punteggio

- a) minor importo di contributo concedibile;
- b) a parità di importo: data e numero di protocollo di presentazione della domanda (è premiata la domanda antecedente).

MISURA 123 sottomisura a) - Aumento del valore aggiunto dei prodotti agricoli;

I. Innovazione tecnologica

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

Grado di ammodernamento tecnologico e di innovazione dei progetti che presentano investimenti, di importo maggiore all'80% della spesa ammissibile, per macchinari, attrezzature e impianti tecnologici di cui al paragrafo 5.3.1.2.3 par. 6.1.1 lett. b) 3 del PSR, rispetto al costo totale del progetto:	punti 2
---	---------

Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto, confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale.

II. Sicurezza sul lavoro e responsabilità etica

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a)		possesso	di	certificazione	SA8000	0	di	un	bilancio	punti 1
	sociale:									

Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto.

b)	percentuale superiore al 30% dell'investimento ammissibile per investimenti intesi a migliorare le condizioni relative alla sicurezza sul posto di lavoro al di là delle pertinenti norme in vigore di cui al paragrafo 5.3.1.2.3 par. 6.1.1 lett. c) 3 del PSR:	
----	--	--

Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto, confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale. I punteggi di cui alle lettere II.a e II.b sono cumulabili.

III. Ambiente

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a)

Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto.

b) percentuale dell'investimento ammissibile per investimenti di	
	miglioramento ambientale di cui al paragrafo 5.3.1.2.3 par. 6.1.1 lett. c) 1 e c) 2 del PSR:	dal 30% al 50% punti 2 > del 50% punti 3

Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto, confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale. I punteggi di cui alle lettere III.a e III.b sono cumulabili.

IV. Sistemi di qualità di produzioni agroalimentari riconosciute

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

 à) è valutata la percentuale dei prodotti finiti di qualità riconosciuta a livello nazionale e comunitario derivante dai seguenti sistemi di qualità:

DOP e DOCG;

- DOC e IGP;

- "Agrigualità" Produzione integrata ai sensi della L.r. n. 25/99;

dal 30% al 60% = punti 2,5 > di 60 al 90% = punti 3 > del 90% = punti 3,5

dal 30% al 60% = punti 1,5 > 61 al 90% = punti 2,5 > del 90% = punti 2,5

dal 30% al 60% = **punti 0,5** >61 al 90% = **punti 1** > del 90% = **punti 1,5**

La valutazione è effettuata sulla quantità di totale prodotto e/o commercializzato nell'esercizio precedente nell'impianto oggetto degli investimenti. La priorità può essere valutata sul valore dei prodotti finiti nei casi in cui non sia possibile dimostrare le quantità prodotte.

I punteggi di cui alla lettera IV.a sono cumulabili nel limite di punti 3,5.

Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto.

b) è valutata la percentuale dei prodotti finiti riconosciuti come biologici ai sensi Reg. CE n. 2092/91 e successive modifiche: > del 30% punti 3

La valutazione è effettuata sulla quantità di totale prodotto e/o commercializzato nell'esercizio precedente nell'impianto oggetto degli investimenti. La percentuale può essere valutata sul fatturato dell'esercizio precedente nei casi in cui non sia possibile dimostrare le quantità prodotte.

Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto.

- c) possesso alla presentazione, o acquisizione mediante gli investimenti previsti in domanda, della domanda di una delle seguenti certificazioni:
 - UNI ISO 9000
 - UNI ISO EN 22000 (rispetto requisiti igienico-sanitari);
 - UNI ISO 10939, 2001 (rintracciabilità di filiera);
 - UNI 11020, 2002 (rintracciabilità aziendale)
 - IFS (qualità igienica e salubrità del prodotto trasformato se di origine agricola vegetale o animale);
 - BRC (qualità igienica e salubrità del prodotto trasformato se di origine agricola vegetale o animale);

punti 1

Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto, confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale.

I punteggi di cui alle lettere IV.a, IV.b e IV.c sono cumulabili nel limite di punti 4,5.

V. Occupazione

Il punteggio viene attribuito in relazione al mantenimento o all'incremento del livello di occupazione negli ultimi 3 anni.

L'incremento di occupazione è dato dal rapporto tra la differenza degli occupati a tempo indeterminato al momento della presentazione della domanda e il valore medio del personale occupato a tempo indeterminato nei tre anni solari precedenti:	da 0 al 20% punti 1 > di 20% punti 2
--	--

Il valore medio del personale occupato a tempo indeterminato nei tre anni solari precedenti è dato dalla media delle medie annuali degli occupati a tempo indeterminato. La media annuale è data dalla somma della consistenza iniziale (al 1 di gennaio) degli occupati e di quella finale (al 31 dicembre) in un determinato anno, diviso per due. Ai fini dell'attribuzione della presente priorità, l'incremento di occupazione è dato dal rapporto tra la differenza sopra indicata e il numero medio degli occupati nei tre anni precedenti, espresso in termini percentuali.

Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto.

A partire dal 31.12.2010, nella definizione dei valori di cui sopra vanno esclusi gli aumenti di personale dovuti ad acquisizioni di azienda o di rami di azienda avvenuti nel periodo di riferimento.

N.B.: la priorità n. V è alternativa alla priorità n. XIV.

VI. Pari opportunità

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

	l 50% dei dipendenti a tempo indeterminato e dei inti regolarmente iscritti all'INPS è di genere femminile:	punti 1,5
--	--	-----------

Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto.

b) il genere femminile occupa nell'azienda una delle seguenti posizioni apicali:	
imprenditore/amministratore singolo;presenza tra gli amministratori/imprenditori di almeno una	punti 0,5
donna; – almeno il 50% degli amministratori:	punti 0,5 punti 1,5

Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto.

c) nell'organizzazione aziendale esiste da contratto almeno una delle seguenti misure che facilitano la conciliazione tra lavoro e famiglia, come: • flessibilità di orario favorevoli anche alle esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori; • nido aziendale o interaziendale; • concessione di part-time o telelavoro reversibili al rientro dalla maternità; • attività di orientamento-formazione al rientro dalla maternità; • servizi per bambini durante le vacanze scolastiche; • tutor di conciliazione:	punti 0,5
---	-----------

Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto. I punteggi di cui alle lettere VI.a, VI.b e VI.c sono cumulabili nel limite di punti 2,5.

VII. Assenza finanziamenti pregressi

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

Il richiedente non ha percepito contributi pubblici nei 5 anni precedenti la presentazione della domanda con riferimento alla misura 7 del PSR 2000/2006 e alla misura 123 del PSR 2007/13:

punti 1,5

La decorrenza è calcolata dalla data dell'elenco di liquidazione dei contributi percepiti. Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto.

VIII. Firma elettronica

Il punteggio è attribuito nel seguente caso

Apposizione di firma elettronica sulla domanda presentata tramite la Dichiarazione Unica Aziendale (DUA):	punti 0,5
Brandiazione omea rizienadie (Bort)	_

Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto.

IX. Partecipazione a filiere produttive

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) il richiedente dichiara in domanda e dimostra in seguito di approvvigionarsi da produttori agricoli di base (fornitori della materia prima) per una quota superiore almeno al 70% della quantità totale trasformata e/o commercializzata nell'impianto oggetto degli investimenti mediante statuti, regolamenti di conferimento e impegni d'acquisto:

dal 70% al 90% > del 90 %

punti 4 punti 5

Il requisito deve essere posseduto alla presentazione della domanda, alla scadenza di ogni anno di esercizio successivo all'inizio dell'impegno prescritto nel bando per tale vincolo per tutta la durata del vincolo stesso.

b) l'impresa richiedente utilizza prodotti agricoli sulla base di singoli contratti di coltivazione, di allevamento e fornitura conformi ai contratti quadro ai sensi dell'art. 14 comma 1 del D. Lgs. 27/5/2005 n. 102, per una quantità di prodotto trasformato o commercializzato superiore al 50% rispetto al totale trasformato e/o commercializzato nell'impianto oggetto di finanziamento, risultante nell'ultimo esercizio approvato:

punti 2

Il requisito deve essere posseduto alla presentazione della domanda, alla scadenza di ogni anno di esercizio successivo all'inizio dell'impegno prescritto nel bando per tale vincolo per tutta la durata del vincolo stesso. I punteggi di cui alle lettere IX.a e IX.b sono cumulabili.

X. Autoapprovvigionamento dei prodotti agricoli di base

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

Il richiedente, sia in forma individuale che associata, è in grado di approvvigionarsi per almeno il 70% dei prodotti agricoli di base, oggetto di trasformazione e/o commercializzazione nell'impianto oggetto di finanziamento, attraverso la produzione propria o dei soci:

dal 70% all' 80% > del 80 %

punti 1 punti 2

Il grado di autoapprovvigionamento è rappresentato dal rapporto tra la quantità della produzione propria o dei soci e la quantità totale trasformata e/o commercializzata nell'impianto oggetto di finanziamento, risultante nell'ultimo esercizio approvato.

XI. Comparti produttivi/ Zone prioritarie da PSR

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

Il progetto presenta investimenti di importo superiore del 70% dell'investimento ammissibile nelle zone prioritarie per i seguenti comparti produttivi:	
- comparto olivicolo e zootecnico, riferito ai bovini da carne e da latte e agli ovini da latte:	punti 3
 per tutti gli altri comparti produttivi per cui sono previste priorità nel PSR: 	punti 2

Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto, confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale.

XII. Investimenti prioritari per comparto

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

Almeno il 50% degli investimenti ammessi a contributo rientrano fra quelli prioritari per i seguenti comparti produttivi:	
- comparto olivicolo e zootecnico, riferito ai bovini da carne e da latte e agli ovini da latte:	punti 4
- per tutti gli altri comparti produttivi per cui sono previste priorità nel PSR:	punti 3

Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto, confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale.

XIII. Riduzione dei costi esterni ambientali collegati alle attività produttive

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

L'impianto oggetto degli investimenti utilizza prodotti agricoli di base derivanti da UTE il cui centro aziendale è localizzato all'interno di un'area avente un raggio non superiore a 70 Km di distanza dall'impianto stesso:		punti 2 punti 3
---	--	--------------------

Tale livello di utilizzazione è ottenuto dal rapporto tra la quantità trasformata e/o commercializzata dei prodotti provenienti da tale area e la quantità totale trasformata e/o commercializzata nell'impianto oggetto degli investimenti, risultante nell'ultimo esercizio approvato.

Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto.

XIV. Imprese di recente costituzione

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

Il richiedente è un'impresa che si è costituita nei 36 mesi precedenti la presentazione della domanda:	punti 2
--	---------

Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto.

N.B.: la priorità n. XIV è alternativa alla priorità n. V.

XV. Precedenze in caso di parità di punteggio

- a) minor importo di contributo concedibile;
- b) a parità di importo: data e numero di protocollo di presentazione della domanda (è anteposta la domanda meno recente).

MISURA 123 sottomisura b) Aumento del valore aggiunto dei prodotti forestali

I. Innovazione tecnologica

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

Grado di ammodernamento tecnologico e di innovazione dei progetti che presentano investimenti, di importo maggiore all'80% della spesa ammissibile, per macchinari, attrezzature e impianti tecnologici di cui al paragrafo 5.3.1.2.3 par. 6.2.1 lett. b), c) e d) della scheda di Misura del PSR, rispetto al costo totale del progetto:	punti 2
---	---------

Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto, confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale.

II. Sicurezza sui luoghi di lavoro e responsabilità etica

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a)	impresa sociale:	in	possesso	di	certificazione	SA8000	0	di	un	bilancio	punti 1,5

Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto.

b)	percentuale superiore al 20% dell'investimento ammissibile per investimenti intesi a migliorare le condizioni relative alla sicurezza sul posto di lavoro (Interventi relativi al punto 6.2.1.e della scheda di misura del PSR):	punti 2
----	--	---------

Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto, confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale.

Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto. I punteggi di II.a, II.b e II.c sono cumulabili.

III. Ambiente

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a)	impresa in possesso di certificazione ISO 14000 o EMAS ai sensi del Reg. (CE) n.761/2001:	punti 1
----	---	---------

Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto.

b)

c) investimenti eseguiti in zone Natura 2000 o in zone individuate ai sensi della Dir. CE 2000/60/CE o in Aree Protette come classificate dalla vigente normativa nazionale e regionale o (nel caso di investimenti non localizzabili) eseguiti da imprese che hanno il centro aziendale localizzato in dette zone.

punti 1

Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto.

d) investimenti eseguiti in zone ricomprese nel territorio di Comuni con Indice di boscosità superiore al 47% o (nel caso di investimenti non localizzabili) da imprese che hanno il centro aziendale localizzato in dette zone.

punti 1

Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto. I punteggi di cui alle lett. III.a, III.b, III.c e III.d sono cumulabili.

IV. Qualità

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) almeno il 60% della quantità totale di prodotto raccolto, utilizzato, lavorato, trasformato e/o commercializzato nell'impianto o dall'impresa deve essere certificato ai sensi dei Regg. n. 2092/1991 e 510/2005, e della L.r. 25/1999:

punti 2

Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto.

- b) il richiedente è in possesso delle seguenti certificazioni di qualità di processo e/o di prodotto:
 - UNI ISO 9000
 - UNI ISO EN 22000 (rispetto requisiti igienico-sanitari);
 - UNI ISO 10939, 2001 (rintracciabilità di filiera);
 - UNI 11020, 2002 (rintracciabilità aziendale)

punti 1

Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto. I punteggi di cui alle lett IV.a e IV.b sono cumulabili.

V. Occupazione

Il punteggio viene attribuito in relazione al mantenimento o all'incremento del livello di occupazione negli ultimi 3 anni.

a)	in valore assoluto: investimenti eseguiti da imprese che hanno	
	aumentato o mantenuto il numero di occupati a tempo	
	indeterminato nei 3 anni precedenti la presentazione della	
	domanda di aiuto	

 $0 \le n < 1$ **punti 1** $1 \le n \le 3$ **punti 2**

(n = numero occupati)

Il livello di occupazione è dimostrato calcolando la differenza tra gli occupati a tempo indeterminato al momento della presentazione della domanda e il valore medio del personale occupato a tempo indeterminato nei tre anni solari precedenti. Tale valore medio è dato dalla media delle medie annuali degli occupati a tempo indeterminato (compreso il titolare dell'azienda, i coadiuvanti e personale a tempo indeterminato). Il valore medio annuale è dato dalla somma della consistenza iniziale (al 1 gennaio) e di quella finale (al 31 dicembre) degli occupati diviso per due. Ai fini dell'attribuzione della presente priorità, l'incremento di occupazione è dato dal rapporto tra la differenza sopra indicata e il valore medio degli occupati nei tre anni precedenti, espresso in termini assoluti.

A partire dal 31.12.2010, nella definizione dei valori di cui sopra vanno esclusi gli aumenti di personale dovuti ad acquisizioni di azienda o di rami di azienda avvenuti nel periodo di riferimento.

Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto

b) in valore percentuale: Il livello di occupazione è dimostrato calcolando la differenza tra gli occupati a tempo indeterminato al momento della presentazione della domanda e il numero medio del personale occupato a tempo indeterminato nei tre anni solari precedenti:

da 0 al 10% > del 10% al 50% > del 50% punti 1 punti 2 punti 3

Il valore medio del personale occupato a tempo indeterminato nei tre anni solari precedenti è dato dalla media delle medie annuali degli occupati a tempo indeterminato. La media annuale è data dalla somma della consistenza iniziale (al 1 gennaio) degli occupati e di quella finale (al 31 dicembre) in un determinato anno, diviso per due. Ai fini dell'attribuzione della presente priorità, l'incremento di occupazione è dato dal rapporto tra la differenza sopra indicata e il numero medio degli occupati nei tre anni precedenti, espresso in termini percentuali.

A partire dal 31.12.2010, nella definizione dei valori di cui sopra vanno esclusi gli aumenti di personale dovuti ad acquisizioni di azienda o di rami di azienda avvenuti nel periodo di riferimento.

Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto.

VI. Pari opportunità

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

 a) rapporto tra il numero occupati di genere femminile e il numero totale occupati a tempo indeterminato (dipendenti, imprenditori IAP, coadiuvanti regolarmente iscritti INPS e soci lavoratori) riferiti al momento di presentazione della domanda:

dal 20 al 40% **punti 1** > 40% **punti 2**

Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto.

b) il genere femminile occupa nell'azienda una delle seguenti posizioni apicali:

imprenditore singolo

almeno il 50% degli amministratori (società di capitali)

• almeno il 50% dei soci (società di persone)

punti 1

Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto. I punteggi di cui alle lett. VI.a e VI.b sono cumulabili.

VII. Sostegno a nuove imprese

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) il richiedente non ha ancora compiuto 40 anni.	punti 2
---	---------

Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto.

b)

Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto.

I punteggi delle lett. VII.a e VII.b sono cumulabili fra loro.

Il punteggio delle lett. VII.b non è cumulabile con quelli del punto V.a e V.b.

VIII. Firma elettronica

Il punteggio è attribuito nel seguente caso

Apposizione di firma elettronica sulla domanda presentata tramite la Dichiarazione Unica Aziendale (DUA):	punti 0,5

IX. Assenza finanziamenti pregressi

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

Il richiedente non ha percepito contributi pubblici nei 5 anni precedenti la presentazione della domanda con riferimento alla misura 8.2 del PSR 2000/2006 e alle misure 122 e 123.b del PSR 2007/2013:	
---	--

Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto.

X. Zone svantaggiate

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

Investimenti eseguiti in zone classificate montane o svantaggiate ai sensi della Dir. 75/268/CEE o, nel caso di investimenti non localizzabili, eseguiti da richiedenti che hanno il centro aziendale localizzato in zone montane o svantaggiate.	
---	--

Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto.

XI. Tipologia investimento/ comparto

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

a)	almeno il 51% degli investimenti ammessi a contributo rientrano fra quelli relativi al punto al punto 6.2.1 lettere b), c), d) della scheda di Misura del PSR (acquisto macchine, macchinari e attrezzature)	punti 1
b)	almeno il 10% degli investimenti ammessi a contributo rientrano fra quelli relativi al punto 6.2.1.g) della scheda di Misura del PSR (aumento livello di tutela ambientale)	punti 1
c)	domande che prevedono interventi relativi al punto 6.2.1.f) della scheda di Misura del PSR (realizzazione di centrali termiche).	punti 2
d)	investimenti che prevedono l'utilizzo del legname per la realizzazione o ristrutturazione di fabbricati ai sensi del punto 6.2.1.a) della scheda di Misura del PSR. Utilizzo di elementi strutturali in legno per la realizzazione o la ristrutturazione di fabbricati. I costi derivanti dall'acquisto e messa in opera degli elementi in legno devono coprire almeno il 33% del costo ammissibile dell'investimento richiesto sui fabbricati.	punti 2
e)	domande che prevedono la realizzazione, in aree non metanizzate, di interventi relativi al punto 6.2.1.f) della scheda di Misura del PSR (realizzazione di centrali termiche).	punti 1

I punteggi di questo punto sono cumulabili tra loro.

Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto, confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale.

XII. Autoapprovvigionamento dai produttori forestali di base

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

Investimenti che garantiscono un maggior vantaggio ai produttori forestali di base dato dalla percentuale delle quantità del prodotto interessato dall'investimento derivante dai produttori di base rispetto alla quantità totale dello stesso prodotto utilizzato, raccolto, trasformato o commercializzato dal beneficiario:

dal 60% all' 80% > dell' 80% > dell' 80%

È valutato il livello di partecipazione dei produttori forestali di base ai vantaggi derivanti dal finanziamento, tramite l'analisi dei risultati contabili dell'ultimo esercizio.

Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto.

XIII. Riduzione dei costi esterni ambientali collegati alle attività produttive

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

L'impianto oggetto degli investimenti utilizza prodotti forestali di base provenienti da un'area avente un raggio non superiore a 70 Km di dal 30% al 60% punti 3 punti 3

Tale livello di utilizzazione è ottenuto dal rapporto tra la quantità trasformata e/o commercializzata dei prodotti provenienti da tale area e la quantità totale trasformata e/o commercializzata nell'impianto oggetto degli investimenti, risultante nell'ultimo esercizio approvato.

Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto.

XVI. Preferenze in caso di parità di punteggio

- a) minor importo di contributo concedibile;
- b) a parità di importo: data e numero di protocollo di presentazione della domanda (è anteposta la domanda meno recente).

MISURA 132 - Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare

I. Sicurezza e responsabilità etica

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

Impresa in possesso di certificazione SA8000 o di un bilancio sociale:	punti 1

Il requisito dev'essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto.

II. Ambiente

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

Impresa in possesso di certificazione ISO 14000 o EMAS ai sensi del	punti 1
Reg. (CE) n.761/2001:	punci 1

Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto.

III. Occupazione

Il punteggio viene attribuito in relazione al mantenimento o all'incremento del livello di occupazione negli ultimi 3 anni.

Il livello di occupazione è dimostrato calcolando la differenza tra gli occupati a tempo indeterminato (dipendenti, imprenditori IAP, coadiuvanti regolarmente iscritti INPS) al momento della presentazione della domanda e il numero medio del personale occupato a tempo indeterminato nei tre anni solari precedenti:

Il valore medio del personale occupato a tempo indeterminato nei tre anni solari precedenti è dato dalla media delle medie annuali degli occupati a tempo indeterminato. La media annuale è data dalla somma della consistenza iniziale (al 1 di gennaio) degli occupati e di quella finale (al 31 dicembre) in un determinato anno, diviso per due. Ai fini dell'attribuzione della presente priorità, l'incremento di occupazione è dato dal rapporto tra la differenza sopra indicata e il numero medio degli occupati nei tre anni precedenti, espresso in termini percentuali.

A partire dal 31.12.2010, nella definizione dei valori di cui sopra vanno esclusi gli aumenti di personale dovuti ad acquisizioni di azienda o di rami di azienda avvenuti nel periodo di riferimento.

Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto.

IV. Pari opportunità

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

Ī	a)	almeno il 50%	6 deg	gli occi	upati	(dipendent	i a tempo	o in	determinato,	
		imprenditori	IAP	non	in	posizione	apicale	е	coadiuvanti	punti 1
		regolarmente i	scritti	i all'INI	PS) è	di genere f	emminile			

Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto

b) il genere femminile occupa nell'azienda una delle seguenti posizioni apicali:	
 imprenditore singolo presenza tra gli amministratori/imprenditori di almeno una 	punti 2 punti 1
donna; – almeno il 50% degli amministratori:	punti 2

Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto.

punti 1

punti 2

punti 3

c) da contratto nell'organizzazione aziendale esiste almeno una delle seguenti misure che facilitano la conciliazione tra lavoro e famiglia,	
come: - flessibilità di orario favorevoli anche alle esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori; - nido aziendale o interaziendale;	punti 1
 concessione di part-time o telelavoro reversibili al rientro dalla maternità; attività di orientamento-formazione al rientro dalla maternità; servizi per i bambini durante le vacanze scolastiche; 	

Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto. I punteggi di cui alle lett. IV.a, VI.b e IV.c sono cumulabili nel limite di punti 3.

V. Sostegno a nuove imprese

tutor di conciliazione:

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) il richiedente non ha ancora compiuto 40 anni:	punti 2,5
---	-----------

Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto.

b)	il richiedente è un'impresa che si è costituita nei 36 mesi precedenti la presentazione della domanda:	punti 2.5
	la presentazione della domanda.	P 3

Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto. I punteggi delle lett. V.a e V.b sono cumulabili fra loro ma non con quelli del n. III.

VI. Fruizione di finanziamenti pregressi

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

 imprese che non hanno mai beneficiato dei contributi di cui alla L.r. n. 49/1997 "Disposizioni in materia di controlli per le produzioni agricole ottenute mediante metodi biologici"; concessionari del marchio Agriqualità che non hanno beneficiato dei contributi previsti per i costi di certificazioni dal bando di cui al dd n. 3466 del 13.7.2007; il richiedente non ha mai percepito contributi a valere sulla presente misura: 	punti 3
---	---------

Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto.

VII. Firma elettronica

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

oposizione di firma elettronica sulla domanda presentata tramite la chiarazione Unica Aziendale (DUA):	punti 0,5	

VIII. Zone C2, D e montane

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

L'UTE ricade per più del 50% in zona prioritaria (zone C2, D e montane ai sensi della Dir. 75/268/CEE):	nti 2,5
---	---------

Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto.

IX. Priorità tra i vari sistemi di qualità

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

– DOP e IGP ai sensi del Reg. CE n. 510/06;	punti 16
 Agricoltura biologica ai sensi del Reg. CE 2092/91; 	punti 16
 DOC e DOCG ai sensi del Reg. CE 1493/99 e della L. n. 164/92; 	punti 8
– "Agriqualità" Produzione integrata ai sensi della L.r. n. 25/99;	punti 1

Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto.

Il punteggio tra i vari sistemi di qualità è cumulabile per un massimo di punti 21.

Il cumulo si opera sia nel caso di un singolo prodotto contrassegnato da più di in marchio (es. vino DOC e contemporaneamente biologico) e sia nel caso di un beneficiario che chiede il contributo per prodotti diversi contrassegnati da marchi diversi (es. beneficiario che produce vino DOC e miele biologico).

X. Prima iscrizione al sistema di qualità per il quale si chiede il contributo

rese iscritte per la prima volta ad un sistema di qualità nei 24 mesi ecedenti la data di presentazione della domanda:	punti 3
--	---------

Il requisito dev'essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiutoV

XI. Preferenze in caso di parità di punteggio

- a) minor importo di contributo concedibile;
- b) a parità di importo: data e numero di protocollo di presentazione della domanda (è anteposta la domanda meno recente).

MISURA 226 - Ricostituzione del potenziale forestale ed interventi preventivi (sostegno a Privati)

I. Sicurezza sui luoghi di lavoro e responsabilità etica

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

Richiedente in possesso di certificazione SA8000 o di un bilancio	nunti 2 E
sociale:	punti 2,5

Verifica del possesso certificazione o redazione del bilancio sociale nei due anni precedenti alla presentazione della domanda.

Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto.

II. Ambiente

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) Richiedente in possesso di certificazione ISO 14000 o EMAS ai	nunti 2
sensi del Reg. (CE) n.761/2001:	punti 2

Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto.

b)	investimenti per ripristino eseguiti totalmente in zone	
	interessate negli ultimi venti anni da dichiarazione ufficiale di	punti 4
	area soggetta a calamità naturale (solo per investimenti	pulici 4
	interamente pertinenti a tale calamità):	

Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto.

(c) investimenti eseguiti su terreni forestali o su infrastrutture che ricadono per almeno il 70% in zone Natura 2000 o in	
	zone individuate ai sensi della Dir. CE 2000/60/CE o in Aree Protette come classificate dalla vigente normativa:	punti 4

Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto, confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale.

d)	investimenti eseguiti su terreni soggetti per almeno il 70% della loro superficie a dichiarazione di urgenza per la tutela dell'incolumità pubblica legata al rischio idrogeologico o al rischio incendi boschivi, per la messa in sicurezza o per la	punti 4
	sistemazione/ ripristino delle aree oggetto del provvedimento:	

Almeno il 70% del terreno oggetto dell'intervento soggetto a dichiarazione di urgenza per pubblica incolumità da parte del Sindaco o del Prefetto.

e)	investimenti eseguiti su terreni forestali o infrastrutture che	
	ricadono per almeno il 70% della loro superficie nel territorio	punti 4
	di Comuni con Indice di boscosità superiore al 47%:	

Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto e confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale.

I punteggi di cui alle lett. II.a, II.b, II.c, II.d e II.e sono cumulabili.

III. Qualità

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

Il richiedente è in possesso delle seguenti certificazioni di qua di processo e/o di prodotto:	alità
- UNI ISO 9000	punti 2
 UNI ISO EN 22000 (rispetto requisiti igienico-sanitari); UNI ISO 10939, 2001 (rintracciabilità di filiera); 	P =
- UNI 11020, 2002 (rintracciabilità aziendale);	

Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto.

IV. Tipologia di beneficiario

Il punteggio viene attribuito nei seguenti casi:

a) il richiedente - impresa iscritta all'albo di cui all'art. 13 della L.r. 39/00 e	
s.m.i è un Consorzio forestale o una delle altre forme associate ai sensi dell'art. 19 della L.r. 39/00:	punti 5

Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto.

b) il richiedente	
- è costituito da un gestore di beni civici:	punti 3

Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto.

c)	il richiedente è un proprietario di superfici forestali associato	
	ad un consorzio forestale o ad una delle altre forme	punti 1
	associative costituite ai sensi dell'art. 19 della L.r. 39/00:	

Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto.

I punteggi delle lett. IV.a, IV.b e IV.c non sono cumulabili.

d) richiedenti che presentano domande all'interno di Progetti integrati territoriali:	punti 1
integrati territorian.	•

Il punteggio è cumulabile con lett. IV.a, IV.b e IV.c.

Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto.

V. Sostegno a nuove imprese

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

Il richiedente è un'impresa che si è costituita nei 36 mesi	
precedenti la presentazione della domanda:	punti 2

Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto.

VI. Firma elettronica

Il punteggio è attribuito nel seguente caso

pposizione di firma elettronica sulla domanda presentata tramite a Dichiarazione Unica Aziendale (DUA):	punti 0,5
--	-----------

VII. Assenza finanziamenti pregressi

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

Il richiedente non ha percepito contributi pubblici nei 5 anni precedenti la presentazione della domanda con riferimento alla misura 8.2 del PSR 2000/2006 e alla misura 226 del PSR2007/13:
--

Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto.

VIII. Tipologia investimento/ comparto

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

a)	almeno il 51% della superficie di intervento è interessata da interventi di ricostituzione di soprassuoli danneggiati, di cui al punto 4.b della scheda di Misura del PSR (ricostituzione di soprassuoli danneggiati):	
----	--	--

Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto, confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale.

b) gli investimenti previsti riguardano per almeno il 30% della spesa ammissibile interventi di rinsaldamento eseguiti con tecniche di ingegneria naturalistica di cui al punto 4.b della

Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto, confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale.

I punteggi delle lett. VIII.a e VIII.b sono cumulabili.

C	e) gli investimenti previsti riguardano per almeno il 51% della	
	spesa ammissibile quelli relativi al punto 4.a.I della scheda di	
	Misura del PSR (Interventi di prevenzione e lotta incendi	punti 3
	boschivi) e sono realizzati nel territorio di Comuni classificati	puliti 3
	ad alto rischio di incendio in base alla classificazione	
	contenuta nel Piano AIB della Regione Toscana:	

d) gli investimenti previsti riguardano per almeno il 51% della spesa ammissibile quelli relativi al punto 4.a.II della scheda di Misura del PSR (Interventi di prevenzione e lotta alle fitopatie) e sono realizzati nel territorio di Comuni indicati dal Progetto META come interessati alla diffusione del patogeno segnalato:

punti 3

Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto, confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale

e) percentuale di interventi di prevenzione per la prevenzione del rischio idrogeologico (lettera 4.a.III della scheda di Misura del PSR) realizzati con tecniche di ingegneria naturalistica:

dal 33 % al 50% **punti 3** > = 50 % **punti 4**

Verifica della percentuale di investimento realizzato sulla tipologia 4.a.III della scheda di Misura del PSR ed eseguito con tecniche di ingegneria naturalistica.

Punteggio non cumulabile con i precedenti criteri VIII.a, VIII.b, VIII.c e VIII.d.

Il requisito deve essere posseduto: alla data di presentazione della domanda di aiuto e confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale

IX. Preferenze in caso di parità di punteggio

- a) minor importo di contributo concedibile;
- b) a parità di importo: data e numero di protocollo di presentazione della domanda (è anteposta la domanda meno recente).

MISURA 226 - Ricostituzione del potenziale forestale ed interventi preventivi (Sostegno a Enti pubblici)

I. Sicurezza sui luoghi di lavoro e responsabilità etica

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

Richiedente in possesso di certificazione SA8000 o di un bilancio sociale:	punti 3,5								
Il requisito deve essere posseduto alla presentazione della domanda.									
II. Ambiente									
Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:									
a) richiedente in possesso di certificazione ISO 14000 o EMAS ai sensi del Reg. (CE) n.761/2001: punti 3									
Il requisito deve essere posseduto alla presentazione della domanda.									
b) investimenti eseguiti totalmente in zone interessate negli ultimi 20 anni da dichiarazione ufficiale di area soggetta a calamità naturale (solo per investimenti interamente pertinenti a tale calamità):									
Il requisito deve essere posseduto alla presentazione della domanda.									
c) investimenti eseguiti su terreni forestali o su infrastrutture che ricadono per almeno il 70% in zone Natura 2000 o in zone individuate ai sensi della Dir. CE 2000/60/CE o in Aree Protette come classificate dalla vigente normativa nazionale e regionale:									
Il requisito deve essere posseduto in fase di presentazione della domanda.									
d) investimenti per la messa in sicurezza o per la sistemazione/ ripristino delle aree eseguiti su terreni soggetti per almeno il 70% della loro superficie a dichiarazione di urgenza per la tutela dell'incolumità pubblica legata al rischio idrogeologico o al rischio incendi boschivi:									
Il requisito deve essere posseduto alla presentazione della domanda.									
e) investimenti eseguiti su terreni forestali o infrastrutture che ricadono per almeno il 70% della loro superficie nel territorio di Comuni con indice di boscosità superiore al 47%.									

Il requisito deve essere posseduto sia in fase di presentazione della domanda. I punteggi di cui alle lett. II.a, II.b, II.c, II.d e II.e sono cumulabili.

III. Qualità

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

Il richiedente è in possesso delle seguenti certificazioni di qualità di processo e/o di prodotto:

- UNI ISO 9000
- UNI ISO EN 22000 (rispetto requisiti igienico-sanitari);
- UNI ISO 10939, 2001 (rintracciabilità di filiera);
- UNI 11020, 2002 (rintracciabilità aziendale);

Il requisito deve essere posseduto alla presentazione della domanda.

IV. Firma elettronica

Il punteggio è attribuito nel seguente caso

Apposizione di firma elettronica sulla domanda presentata tramite la Dichiarazione Unica Aziendale (DUA): punti 0,5
--

V. Assenza finanziamenti pregressi

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

Il richiedente non ha avuto liquidati contributi pubblici nei 5 anni	
precedenti la presentazione della domanda con riferimento alla misura 8.2 del PSR 2000/2006 e alla misura 226 del PSR 2007/2013:	punti 3
0.2 del 1 31 2000/2000 è dila misara 220 del 1 31 2007/2013.	

Il requisito deve essere posseduto in fase di presentazione della domanda.

VI. Tipologia investimento/ comparto

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a)	almeno il 51% della superficie di intervento è interessata da interventi di ricostituzione di soprassuoli danneggiati, di cui al punto 4.b della scheda di Misura del PSR (ricostituzione di soprassuoli	punti 6
	danneggiati):	

Il requisito deve essere posseduto in fase di presentazione della domanda e in fase di accertamento finale.

 gli investimenti previsti riguardano per almeno il 30% della spesa ammissibile interventi di rinsaldamento eseguiti con tecniche di ingegneria naturalitica di cui al punto 4.b della scheda di Misura del PSR (ricostituzione di soprassuoli danneggiati): 	
---	--

Il requisito deve essere posseduto in fase di presentazione della domanda e in fase di accertamento finale. I punteggi delle lett. VI.a e VI.b sono cumulabili.

c)	gli investimenti previsti riguardano per almeno il 51% della spesa ammissibile quelli relativi al punto 4.a.I della scheda di Misura del PSR (Interventi di prevenzione e lotta incendi boschivi) e sono realizzati nel territorio di Comuni classificati ad alto rischio di incendio in base alla classificazione contenuta nel Piano AIB della Regione Toscana	punti 3
----	--	---------

d) gli investimenti previsti riguardano per almeno il 51% della spesa ammissibile quelli relativi al punto 4.a.II della scheda di Misura del PSR (Interventi di prevenzione e lotta alle fitopatie) e sono realizzati nel territorio di Comuni indicati dal Progetto META come interessati alla diffusione del patogeno segnalato.

Il requisito deve essere posseduto in fase di presentazione della domanda e in fase di accertamento finale.

e)	percentuale di interventi di prevenzione per la prevenzione del	dal 33% a <del %<="" 50="" th=""><th>punti 3</th>	punti 3
	rischio idrogeologico (lettera 4.a.III della scheda di Misura del PSR)	≥ del 50 %	punti 4
	realizzati con tecniche di ingegneria naturalistica.		

Non cumulabile con i precedenti criteri VI.a, VI.b, VI.c e VI.d.

Il requisito deve essere posseduto in fase di presentazione della domanda e in fase di accertamento finale.

VII. Preferenze in caso di parità di punteggio

- a) minore importo di contributo concedibile;
- b) a parità di importo: data e numero di protocollo di presentazione della domanda (è anteposta la domanda meno recente).

MISURA 311 - Diversificazione verso attività non agricole

I. Requisiti di accesso

- per l'azione A diversificazione sono ammessi a presentare domanda gli imprenditori agricoli professionali, così come definiti ai sensi della legge regionale 27 luglio 2007, n.45 "Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola" e relativo regolamento di attuazione.
- per l'azione B agriturismo sono ammessi a presentare domanda gli imprenditori agricoli professionali, così come definiti ai sensi della legge regionale 27 luglio 2007, n.45 "Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola" e relativo regolamento di attuazione, autorizzati per attività agrituristica o che si impegnano ad ottenere la relativa autorizzazione entro il termine ultimo previsto per la presentazione della domanda di pagamento. In questo ultimo caso la domanda è ammissibile se la Provincia o Comunità montana competente ha espresso parere positivo sulla relazione agrituristica di cui all'articolo 7 della L.r. 30/2003
- l'intervento deve essere cantierabile alla data di presentazione della domanda di contributo

II. Principalità dell'attività agricola

La dimostrazione della prevalenza dell'attività agricola sulle attività di cui all'azione a) o all'azione b) della misura in oggetto, può essere presentata, a scelta del beneficiario, in una delle seguenti modalità:

sistema a specifica dimostrazione:

la dimostrazione deve avvenire tramite idonei documenti contabili/ fiscali/ previdenziali.

sistema standard:

- nell'ambito dell'azione a) diversificazione- per la dimostrazione della prevalenza dell'attività agricola, il sistema standard è di tipo misto: per la parte agricola relativa alla coltivazione, silvicoltura e allevamento, si prendono a riferimento i valori PLV standard del regolamento di attuazione della L.r. 30/2003 "Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana" e per la parte non agricola (attività di agricoltura sociale, produzione energia, etc.) saranno presi a riferimento documenti contabili.
- nell'ambito dell'azione b) agriturismo per la dimostrazione della prevalenza dell'attività agricola sull'attività agrituristica si deve fare riferimento al criterio scelto dall'imprenditore agricolo ai sensi della L.r.30/2003 "Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana".

Secondo quanto previsto nella scheda di misura del PSR toscana 2007/2013, la graduatoria è suddivisa in due parti: la prima, prioritaria, in cui vengono inserite tutte le domande riferibili ai territori classificati come C2 e D, la seconda, residuale e da utilizzarsi solo in caso di esaurimento della prima, in cui vengono inserite le domande riferibili ai territori C1 e B. I criteri di priorità si applicano separatamente alle due parti.

Ai fini dell'assegnazione del punteggio relativo al criterio XVI.b sono considerate "Aziende strutturalmente ed economicamente deboli che necessitano di diversificazione" le aziende che hanno una dimensione economica aziendale inferiore o pari a 15 UDE.

III. Sicurezza sul lavoro e responsabilità etica

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a)	•	possesso	di	certificazione	SA8000	0	di	un	bilancio	punti 1
	sociale:									

Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto.

b) percentuale superiore al 30% dell'investimento ammissibile pe	
investimenti intesi a migliorare le condizioni relative alla sicurezza sul posto di lavoro al di là delle pertinenti norme in vigore:	punti 3

Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto, confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale. I punteggi di III.a e III.b sono cumulabili.

IV Ambiente

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) impresa in possesso di certificazione ISO 14000, Ecolabel o EMAS ai	
	sensi del Reg. (CE) n.761/2001:	punti 1

Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto.

b)	percentuale	dell'investimento	ammissibile	finalizzato	al	dal 30% al 50%	punti 2
	•	ambientale per la er il risparmio energe	•	energia da	fonti	> del 50%	punti 5

Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto, confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale.

I punteggi di cui alle lett. IV.a e IV.b sono cumulabili.

V. Occupazione

Il punteggio viene attribuito in relazione al mantenimento o all'incremento del livello di occupazione negli ultimi 3 anni.

Il livello di occupazione è dimostrato calcolando la differenza tra gli occupati a tempo indeterminato (dipendenti, imprenditori IAP, coadiuvanti regolarmente iscritti INPS) al momento della presentazione della domanda e il numero medio del personale occupato a tempo indeterminato nei tre anni solari precedenti:	> del 10 fino al 50%	punti 1 punti 2 punti 3
---	----------------------	-------------------------------

Il valore medio del personale occupato a tempo indeterminato nei tre anni solari precedenti è dato dalla media delle medie annuali degli occupati a tempo indeterminato. La media annuale è data dalla somma della consistenza iniziale (al 1 di gennaio) degli occupati e di quella finale (al 31 dicembre) in un determinato anno, diviso due. Ai fini dell'attribuzione della presente priorità, l'incremento di occupazione è dato dal rapporto tra la differenza sopra indicata e il numero medio degli occupati nei tre anni precedenti, espresso in termini percentuali.

A partire dal 31.12.2010, nella definizione dei valori di cui sopra vanno esclusi gli aumenti di personale dovuti ad acquisizioni di azienda o di rami di azienda avvenuti nel periodo di riferimento.

VI. Pari opportunità

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a)

Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto.

b) il genere femminile occupa nell'azienda una delle seguenti posizioni apicali:	
·	nunti 3
- imprenditore singolo:	punti 2
– presenza tra gli amministratori/imprenditori di almeno una	_
donna:	punti 1
 almeno il 50% degli amministratori: 	punti 2

Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto.

c)	da contratto nell'organizzazione aziendale esiste almeno una delle seguenti misure che facilitano la conciliazione tra lavoro e famiglia,	
	come: - flessibilità di orario favorevoli anche alle esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori; - nido aziendale o interaziendale; - concessione di part-time o telelavoro reversibili al rientro dalla maternità; - attività di orientamento-formazione al rientro dalla maternità; - servizi per i bambini durante le vacanze scolastiche; - tutor di conciliazione:	punti 1

Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto. I punteggi di cui alle lett. VI.a, VI.b e VI.c sono cumulabili nel limite di punti 3.

VII. Integrazione e alleanza tra imprese

Il punteggio viene attribuito nei seguenti casi:

a)	il richiedente è socio di una cooperativa e l'investimento oggetto di finanziamento (per almeno il 50% della spesa ammissibile) è attinente agli scopi statutari;	
b)	il richiedente partecipa in qualità di consorziato ad un consorzio e	
	l'investimento oggetto di finanziamento (per almeno il 50% della spesa ammissibile) è attinente agli scopi del consorzio;	punti 2
d)	il richiedente ha costituito una associazione temporanea tra IAP la cui durata minima è di almeno 5 anni dall'accertamento finale delle	punti 2
	spese effettuate e l'investimento oggetto di finanziamento (per	
	almeno il 50% della spesa ammissibile) è attinente agli scopi associativi:	

Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto, confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale.

VIII. Sostegno a nuove imprese

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a)	il richiedente non ha ancora compiuto 40 anni:	punti 2,5
----	--	-----------

Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto.

,	il richiedente è un'impresa che si è costituita nei 36 mesi precedenti la presentazione della domanda:	punti 2,5
---	---	-----------

Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto.

I punteggi delle lett. VIII.a e VIII.b sono cumulabili fra loro, ma il VIII.b è alternativo al punteggio del criterio n. V.

IX. Firma elettronica

Il punteggio è attribuito nel seguente caso

Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto.

X. Assenza finanziamenti pregressi

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

Il richiedente non ha percepito contributi pubblici nei 5 anni precedenti la presentazione della domanda con riferimento alla misura 9.5 del PSR 2000/2006 o alla misura 311 del PSR 2007/2013:	
---	--

Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto.

XI. Abbattimento delle barriere architettoniche

Il punteggio è attribuito nel seguente caso

La percentuale delle spese ammissibili per l'abbattimento delle barriere architettoniche è almeno il 30% rispetto alle spese ammissibili totali de progetto:	
--	--

Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto, confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale.

XII. Acquisizione di certificazioni di qualità per il servizio di ricettività

Il punteggio è attribuito nel seguente caso

Progetto volto all'acquisizione	di	almeno	una	delle	certificazioni	di	
qualità previste dal bando ¹⁴							punti 2,5

Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto, confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale.

¹⁴ - adesione al regolamento comunitario vigente EMAS (Environmental Management Auditing Scheme)/ per il miglioramento delle prestazioni ambientali dell'impresa;

⁻ ottenimento della certificazione dei sistemi di gestione ambientale ISO 14001 (International Organization for Standardization);

⁻ ottenimento del marchio comunitario di qualità ecologica al servizio di ricettività turistica Ecolabel, secondo la Decisione della Commissione europea 2003/287/CE del 14/04/03 e successive modifiche;

XIII. Attività sociali ed educativo-didattiche

Il punteggio è attribuito nel seguente caso

Percentuale superiore al 60% dell'investimento ammissibile per investimenti finalizzati allo sviluppo di attività e prestazioni socio-assistenziali che vanno ad arricchire la rete locale dei servizi e delle opportunità sociali, nonché per interventi finalizzati allo sviluppo di attività educative e didattiche.

Intervento in zona D: **punti 6**Intervento in zona C2: **punti 2**

Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto, confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale.

XIV. Valorizzazione dei mestieri tradizionali

Il punteggio è attribuito nel seguente caso

Il progetto deve essere presentato da un soggetto inserito nell'elenco di cui all'articolo 5 della L.r. 15/1997 "Salvaguardia e valorizzazione delle attività rurali in via di cessazione" e deve prevedere interventi finalizzati alla salvaguardia, ripristino, valorizzazione dei mestieri tradizionali del mondo rurale nelle aziende agricole per almeno il 30% delle spese ammissibili totali.

Intervento in zona D: **punti 6**Intervento in zona C**2**: **punti 2**

Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto, confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale.

XV. Qualificazione strutture agrituristiche

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

- a) il progetto include investimenti per almeno il 30% delle spese ammissibili finalizzati a:
 - la qualificazione dell'offerta agrituristica e/o la preparazione e somministrazione dei prodotti aziendali agli ospiti delle aziende che svolgono attività agrituristica (azione b.1 della misura 311 del PSR 2007/3013);
 - consentire l'ospitalità agrituristica negli spazi aperti aziendali (azione b.2 della misura 311 del PSR 2007/3013)

Intervento in zona D: punti 6

Intervento in zona C2: punti 2

Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto, confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale

Nel caso di acquisizione di certificazioni, il punteggio di cui al presente criterio non è cumulabile con quello del n. X

 b) il progetto include interventi per almeno il 60% delle spese ammissibili sui fabbricati aziendali, ricadenti in UTE con almeno il 50% della superficie in zona D, finalizzati a consentire l'ospitalità agrituristica (azione b.3 della misura 311 del PSR 2007/3013):

punti 5

Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto, confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale.

I punteggi di cui ai criteri XIII, XIV, XV.a e XV.b sono cumulabili nel limite di punti 7.

XVI. Zone prioritarie

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) il progetto include investimenti su UTE ricadenti per più del 50%	
della superficie in zona D:	punti 4

Criterio valido per la prima parte della graduatoria, relativa alle zone C2 e D. Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto.

b)	il progetto include investimenti su UTE ricadenti per più del 50%	
	della superficie in zona C1 oppure ad investimenti in zona B	punti 3.
	sostenuti da imprese strutturalmente deboli:	

Criterio valido per la seconda parte della graduatoria, relativa alle zone C1 e B. Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto.

XVII. Preferenze in caso di parità di punteggio

- a) minor importo di contributo concedibile;
- b) a parità di importo: data e numero di protocollo di presentazione della domanda (è anteposta la domanda meno recente).

3.1.3 Spese ammissibili

INTRODUZIONE

L'art. 71 (3) del Reg. (CE) n. 1698/05 del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr), dispone che le norme sull'ammissibilità delle spese siano adottate a livello nazionale/regionale.

In attuazione della citata disposizione, vengono stabilite una serie di norme comuni sull'ammissibilità delle spese, al fine di uniformare le procedure connesse all'utilizzazione dei fondi relativi agli interventi di sviluppo rurale e quelle afferenti ad altre disposizioni comunitarie e regionali che prevedono regimi di aiuto assimilabili, ivi comprese quelle relative al cosiddetto Primo pilastro della Pac, nel rispetto dei principi relativi alla salvaguardia degli interessi nazionali e delle disposizioni comunitarie in materia.

Normativa di riferimento:

- Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR
- Reg. (CE) n. 1974/2006 della Commissione, recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/05
- Reg. (CE) n. 1975/2006 della Commissione che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale
- Reg. (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune
- Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sul FESR, FES e Fondo di coesione che abroga il Reg. (CE) 1260/1999
- Reg. (CE) n. 1828/2006 della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1083/2006
- Reg. (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15/12/2006, relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del Reg. (CE) n. 70/2001
- Reg. (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20/02/2006, relativo ad un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento (CE) 1290/2005, relativo al funzionamento della politica agricola comune
- Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28.11.2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto
- Direttiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavoro, forniture e servizi
- Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese (2006/C 194/02).
- D.Lgs n. 163 del 12 aprile 2006 (T.U. sugli appalti pubblici di lavoro, forniture e servizi), in attuazione della Direttiva 2004/17/CE e Direttiva 2004/18/CE, a norma dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Legge comunitaria 2004), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 2007
- D.Lgs n. 113 del 31 luglio 2007 di aggiornamento del D.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006
- Sentenza della Corte di Giustizia C-410/04 del 6 aprile 2006
- Legge 5 marzo 1990 n. 46, pubblicata sulla G.U. n. 59 del 12 marzo 1990, inerente le norme sulla sicurezza degli impianti
- D.Lgs 626/94, modificato ed integrato dal D.Lgs 242/96 per quanto concerne la sicurezza sul lavoro

- L.R. 39/00 e s.m.i. "Legge forestale della Toscana"
- Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana 2007/13, approvato con decisione CE n. C 4664/07

DEFINIZIONI

Operazione L'operazione è un'unità elementare, rappresentata da un progetto, un

contratto, accordo o un'altra azione, composta da uno o più interventi, selezionata secondo criteri stabiliti dal Programma, attuata da un solo beneficiario e riconducibile univocamente ad una delle misure previste dal

programma stesso.

Misura Serie di operazioni che contribuiscono a conseguire almeno uno degli

obiettivi di cui a uno dei quattro assi in cui è suddiviso il Programma di

Sviluppo Rurale.

Bando Atto formale con il quale l'Autorità competente indice l'apertura dei termini

per la presentazione delle domande di aiuto per partecipare ad un regime di sostegno previsto da un intervento cofinanziato. Il bando indica le modalità di accesso, quelle di selezione, i fondi disponibili, le percentuali di contribuzioni e i vincoli e le limitazioni, nonché le procedure di attuazione.

Beneficiario Un operatore, un organismo o un'impresa pubblico/a o privato/a,

responsabile dell'esecuzione delle operazioni o destinatario/a del sostegno.

Autorità di gestione Regione Toscana - Direzione generale dello sviluppo economico – Settore

programmi comunitari per lo sviluppo rurale

Autorità competente Autorità o organismo delegato dall'Autorità di gestione o investito di

competenze dalla Regione Toscana per adempiere agli obblighi derivanti

dall'attuazione di un programma operativo.

Organismo pagatore Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA)

Spesa pubblica Qualsiasi contributo pubblico al finanziamento di operazioni, la cui origine

sia il bilancio dello stato, di enti pubblici territoriali o delle Comunità europee, e qualsiasi spesa analoga. E' assimilato ad un contributo pubblico qualsiasi contributo al finanziamento di operazioni a carico del bilancio di organismi di diritto pubblico o associazioni di uno o più enti pubblici territoriali o organismi di diritto pubblico, ai sensi della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, di lavori, di forniture e di servizi. Qualora il beneficiario dell'operazione sia un soggetto pubblico, la quota di compartecipazione alla spesa non è

considerata spesa pubblica.

GLOSSARIO

Feasr Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale

Gal Gruppo d'azione locale **Pac** Politica agricola comune

Psn Piano strategico nazionale per lo sviluppo rurale

Psr Programma di sviluppo rurale

Psl Piano di sviluppo locale

3.1.3.1 Principi Generali Relativi all'ammissibilità delle spese

Premessa

In generale, l'ammissibilità della spesa relativa a ciascun bene o servizio acquistati deve essere valutata in ragione del raggiungimento degli obiettivi fissati nell'azione da intraprendere; solo nel caso in cui tale bene o servizio risulti funzionale al raggiungimento degli obiettivi le spese relative potranno essere giudicate ammissibili.

Oltre a ciò, nell'esprimere il giudizio di ammissibilità di una spesa si devono considerare una serie di aspetti, quali il contesto generale in cui il processo di spesa si origina, la natura del costo ed il suo importo, la destinazione fisica e temporale del bene o del servizio cui si riferisce, nonché l'ambito territoriale in cui il processo di spesa si sviluppa.

Affinché una spesa possa essere considerata ammissibile, è dunque necessario che:

- risulti riferibile ad una tipologia di operazione dichiarata ammissibile secondo la normativa di riferimento;
- rispetti i limiti e le condizioni di ammissibilità stabiliti dalla normativa di riferimento.

In generale, per giudicarla ammissibile, una spesa deve essere:

- 1. riferibile temporalmente al periodo di vigenza del finanziamento;
- 2. imputabile, pertinente e congrua rispetto ad azioni ammissibili;
- 3. verificabile e controllabile;
- 4. legittima e contabilizzata.

Ciascuna delle citate condizioni esplicita un principio di ammissibilità.

La portata, i contenuti e le caratteristiche di tali principi sono dettagliate nei paragrafi successivi.

3.1.3.1.1 Riferibilità temporale al periodo di vigenza del finanziamento

Secondo quanto disposto dall'art. 71, comma 1, del Reg. (CE) n. 1698/05, "fatto salvo il disposto dell'articolo 39, paragrafo 1, del Reg. (CE) n. 1290/05, le spese si considerano ammissibili al contributo del FEASR se il pertinente aiuto è effettivamente pagato dall'organismo pagatore tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2015. Le operazioni cofinanziate non dovrebbero essere ultimate prima della data di decorrenza dell'ammissibilità".

In caso di investimenti sostenuti da soggetti privati, l'ammissibilità delle attività (inizio dei lavori per le opere o acquisto del bene per gli investimenti mobili), e delle relative spese decorre dalla data di presentazione della domanda di aiuto, eccezione fatta per le spese propedeutiche alla presentazione della stessa (progettazione, acquisizione di autorizzazioni, visure catastali ecc.), che comunque non possono essere antecedenti i 12 mesi dalla presentazione della domanda.

Per il resto si conferma il rispetto delle condizioni fissate dall'articolo 71 del regolamento (CE) 1698/2005 in tema di decorrenza dell'ammissibilità, criteri di selezione delle operazioni e condizioni specifiche fissate da talune misure di sviluppo rurale.

Per quanto riguarda i soggetti pubblici, sono ammissibili anche le attività e le relative spese effettuate prima della presentazione delle domande, purché non antecedenti il 1.1.07 in fase di prima attivazione delle misure e, per gli anni successivi, purché effettuate successivamente il 1 gennaio dell'anno di presentazione della domanda di aiuto. Le spese sostenute prima della presentazione della domanda di aiuto sono ammissibili esclusivamente nel caso in cui i lavori relativi non sono ancora conclusi. Le procedure specifiche di misura possono prevede condizioni diverse da quelle sopra descritte in casi specifici, in particolare nei casi in cui non è prevista la presentazione di una specifica domanda di aiuto.

3.1.3.1.2 Imputabilità, pertinenza e congruità

"...Sono ammissibili a contributo del FEASR soltanto le spese sostenute per operazioni decise dall'autorità di gestione del relativo programma o sotto la sua responsabilità, secondo i criteri di selezione stabiliti dall'organismo competente." (art. 71, comma 2, del Reg. (CE) n. 1698/05).

Da tale disposizione si desume che le spese, per risultare ammissibili, devono essere connesse all'attuazione di operazioni che sono state riconosciute ammissibili a finanziamento e rientranti in una delle misure declinate nel PSR.

Una spesa per essere ammissibile deve:

- essere imputabile ad un'operazione finanziata; vi deve essere una diretta relazione tra spese sostenute, operazioni svolte ed obiettivi al cui raggiungimento la misura concorre;
- essere pertinente rispetto all'azione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'azione stessa;
- essere commisurata rispetto all'azione ammessa e comportare costi congrui e ragionevoli in raffronto alle caratteristiche del progetto alla dimensione del progetto.

La congruità e ragionevolezza dei costi si valuta in base:

- ai sistemi di computazione estimativa riconosciuti (prezzari, bollettini prezzi, listini, ecc.);
- al raffronto fra le diverse offerte comparabili;
- alla corretta valutazione del valore complessivo corrispondente (che derivi dalla comparazione svolta con specifici parametri di riferimento).

Per congruità e ragionevolezza dei costi si intende:

- la conformità ai sistemi di computazione estimativa riconosciuti (prezzari, bollettini prezzi, listini, ecc.);
- l'attendibilità del raffronto fra le diverse offerte comparabili;
- il corretto rapporto del valore in comparazione alle necessità progettuali ed aziendali.

3.1.3.1.3 Verificabilità e controllabilità

Quale norma generale in merito all'ammissibilità delle spese, il Reg. (CE) n. 1974/06, art. 48, dispone che "gli Stati Membri si accertano che tutte le misure di sviluppo rurale che intendono attuare siano verificabili e controllabili".

Le spese ammissibili a contributo sono quelle effettivamente e definitivamente sostenute dal beneficiario finale; ai fini della loro *verificabilità* e *controllabilità*, queste devono corrispondere a "pagamenti effettivamente effettuati", comprovati da fatture e relativi giustificativi di pagamento oppure, ove ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probante equivalente.

Per *giustificativo di pagamento* si intende il documento che dimostra l'avvenuto pagamento del documento di spesa; la sua data è compatibile con il periodo di eligibilità delle spese definita nell'atto di assegnazione del contributo. Il documento che dimostra il pagamento rappresenta la "quietanza" del documento di spesa. Qualora il pagamento di un singolo documento di spesa sia effettuato con diversi mezzi, per ciascuno di essi deve essere presentato il giustificativo di pagamento corrispondente.

Per documento contabile avente forza probante equivalente, ammissibile solo nei casi in cui le norme fiscali contabili non rendano pertinente l'emissione di fattura, si intende ogni documento comprovante che la scrittura contabile rifletta fedelmente la realtà, in conformità alla normativa vigente in materia di contabilità, oppure, per quanto concerne i contributi in natura, a quanto stabilito al successivo punto 3.1.3.2.6.

3.1.3.2 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' DI ALCUNE TIPOLOGIE DI SPESA

Premessa

In questo capitolo sono prese in considerazione le fattispecie di spesa sottoposte dalla normativa comunitaria a regole specifiche che vincolano l'ammissibilità al cofinanziamento comunitario di determinate tipologie di spesa al rispetto di "limiti" o "condizioni" stabiliti.

In altri termini, una spesa riferibile ad una determinata fattispecie, per risultare ammissibile, deve essere non solo conforme ai principi generali dettagliati al capitolo precedente ma anche aver assolto le condizioni ed essere contenuta nei limiti stabiliti dalla specifica normativa comunitaria ad essa riferibile.

Per essere sottoposti a verifica, le attività previste e le spese relative devono essere sempre descritti nella relazione tecnica preliminare presentata a completamento della domanda di aiuto, firmata dal richiedente e da un tecnico abilitato ai sensi delle leggi vigenti; nei singoli bandi per l'assegnazione dei contributi possono essere previste condizioni (una tipologia di investimento e/o una soglia minima riferita all'entità del contributo concesso), per cui la relazione può essere firmata esclusivamente dal richiedente.

3.1.3.2.1 Investimenti materiali realizzati da privati

Disposizioni specifiche relative agli investimenti sono contenute nell'art. 55 del Reg. (CE) n. 1974/2006¹⁵, che ne limita l'ammissibilità ad alcune categorie e forme di realizzazione, ulteriormente disciplinate dalle presenti norme.

Inoltre, ai sensi dell'art. 26, comma 2.d del Reg. CE n. 1975/06, nel caso di acquisizione di beni materiali, quali impianti, macchinari, attrezzature e componenti edili non a misura o non compresi nelle voci del prezzario utilizzato, di importo superiore a 5.000 euro, IVA esclusa, per ogni singolo bene, al fine di individuare il fornitore e la spesa più conveniente, è necessario che il richiedente adotti una procedura di selezione basata sul confronto tra almeno tre preventivi di spesa forniti da ditte diverse ed in concorrenza tra loro. Su tale base deve essere effettuata la scelta, motivata nella relazione tecnica relativa al progetto, dell'offerta ritenuta più vantaggiosa in base a parametri tecnico-economici. I preventivi acquisiti devono essere allegati alla relazione tecnica preliminare.

Nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, nella relazione tecnica deve essere attestata l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare.

L'acquisto di beni materiali deve sempre essere comprovato da fatture o da altri documenti aventi forza probante equivalente, in cui sia sempre specificata la natura e la quantità del bene acquistato.

Al momento dell'acquisto, i beni devono essere nuovi e privi di vincoli, ipoteche o diritti e sulle relative fatture deve essere indicato con chiarezza l'oggetto dell'acquisto e, in funzione della tipologia del bene, il numero seriale o di matricola.

Relativamente alla realizzazione di opere a misura (scavi, fondazioni, strutture in elevazione ecc.), devono essere presentati progetti corredati da disegni, da una relazione tecnica descrittiva delle opere da eseguire, da computi metrici analitici preventivi redatti sulla base delle voci di spesa contenute nei prezzari di riferimento. Precedentemente alla assegnazione dei contributi, è inoltre necessario acquisire ogni utile documento o autorizzazione cui la realizzazione del progetto è subordinata (es.: concessione edilizia, pareri preventivi di organi tecnici, ecc.).

Con la richiesta di accertamento dell'avvenuta realizzazione dei lavori, devono essere presentati computi metrici analitici consuntivi, redatti sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati, con le spese effettivamente sostenute per applicazione di prezzi pari o inferiori a quelli approvati in sede preventiva nonché la documentazione attestante la funzionalità, qualità e sicurezza dell'opera eseguita (es. certificato di agibilità, ecc), salvo deroghe espressamente previste nei singoli bandi per la concessione dei contributi.

Nel caso di acquisizione di beni materiali, quali impianti, macchinari, attrezzature e opere edili, la spesa effettuata va documentata con fatture o con altri documenti aventi forza probante equivalente, chiaramente riferiti ai lavori ed acquisti di cui ai computi metrici e ai preventivi approvati.

_

¹⁵ Articolo 55

^{1.} In caso di investimenti, le spese ammissibili sono limitate alle seguenti voci:

a) costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili;

b) acquisto o leasing con patto di acquisto di nuove macchine e attrezzature, compresi i programmi informatici, fino a un massimo del loro valore di mercato. Gli altri costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.) non costituiscono spese ammissibili;

c) spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquisizione di brevetti e licenze.

3.1.3.2.2 Investimenti immateriali realizzati da privati

Per quanto concerne gli investimenti immateriali (ricerche di mercato, brevetti, studi, consulenze, ecc.) e nel caso di investimenti ammissibili superiori a 5000 euro, IVA esclusa, al fine di poter effettuare la scelta del soggetto cui affidare l'incarico, in base non solo all'aspetto economico, ma anche alla qualità del piano di lavoro e all'affidabilità del fornitore, è necessario che vengano acquisite tre offerte di preventivo prodotte da ditte in concorrenza. Le suddette tre offerte devono contenere, ove pertinenti, una serie di informazioni puntuali sul fornitore (elenco delle attività eseguite, curriculum delle pertinenti figure professionali della struttura o in collaborazione esterna) e sulla modalità di esecuzione del progetto (piano di lavoro, figure professionali da utilizzare, tempi di realizzazione) e sui costi di realizzazione.

Ove non sia possibile disporre di tre offerte di preventivo e nel caso di investimenti ammissibili superiori a 5000 euro, IVA esclusa, nella relazione tecnica preliminare deve essere attestata l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi oggetto del finanziamento, dopo aver effettuato un'accurata indagine di mercato.

Nel caso di domande di sostegno all'acquisizione di certificazioni relative ai sistemi qualità previsti dalla Misura 132, i richiedenti già inseriti in tali sistemi al momento della domanda e i soggetti aderenti per la prima volta ai sistemi di cui al Reg. CE n. 510/06 e Reg. CE n.1493/99 non sono sottoposti all'obbligo della presentazione dei tre preventivi.

Per valutare la congruità dei costi, si può fare riferimento ai parametri relativi al costo orario/giornaliero dei consulenti da utilizzare, ricavati dalle quotazioni di mercato desumibili dalle tariffe adottate a livello regionale o nazionale.

Inoltre, al fine di effettuare un'adeguata valutazione del lavoro da eseguire, il beneficiario deve presentare una disaggregazione per voce di costo dei lavori da eseguire, la descrizione delle modalità operative che contrassegnano l'attività da svolgere e delle risorse da impegnare nelle fasi in cui è articolato il lavoro.

Sono escluse dalla precedente procedura le spese generali relative ad onorari di professionisti e/o consulenti, studi di fattibilità finalizzati alla redazione del progetto, che di norma sono valutate in sede di verifica a consuntivo.

Gli investimenti immateriali sono ammissibili solo se collegati ad investimenti materiali e se connessi e funzionali alle realizzazioni previste dal progetto. In ogni caso, la quota complessiva delle spese immateriali, comprensiva anche delle spese generali, non può essere superiore al 25% dell'intero investimento.

3.1.3.2.3 Acquisto di materiale usato

E' espressamente esclusa l'ammissibilità di spese per acquisto di materiale usato (macchine ed attrezzature).

3.1.3.2.4 Acquisto di terreni

L'art. 71, comma 3, punto c) del Reg. (CE) n. 1698/05 dispone che l'acquisto dei terreni è ammissibile al contributo del FEASR nei limiti del "10% del totale delle spese ammissibili relative alla operazione considerata. In casi eccezionali e debitamente giustificati può essere fissata una percentuale più elevata per operazioni di conservazione dell'ambiente."

In casi eccezionali e debitamente giustificati, alle condizioni stabilite dai singoli bandi, può essere prevista una percentuale più elevata rispetto a quanto previsto dal regolamento per operazioni finalizzate alla conservazione dell'ambiente con investimenti non produttivi.

In ogni caso, l'acquisto dei terreni è ammissibile se sono rispettate le seguenti condizioni:

- a) valore del terreno pari od inferiore alle quotazioni dell'Agenzia delle Entrate o di ISMEA;
- b) esistenza di un nesso diretto e di indispensabilità tra l'acquisto del terreno e gli obiettivi dell'operazione;
- c) valore del terreno pari o inferiore all'attestazione di un tecnico abilitato indipendente (perizia giurata).

3.1.3.2.5 Acquisto di beni immobili

L'art. 55, comma 1, lettera a) del Reg. CE n. 1974/06 dispone, nel caso di investimenti, la limitazione di ammissibilità della spesa alle seguenti voci: costruzione, acquisizione incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili.

L'acquisto di un bene immobile, ad esclusione degli impianti e delle attrezzature di pertinenza già presenti al suo interno, costituisce una spesa ammissibile purché funzionale alle finalità dell'operazione in questione.

A tale scopo occorre rispettare almeno le seguenti condizioni:

- a. attestazione di un tecnico abilitato indipendente (perizia giurata) o valutazione di un organismo indipendente competente in materia (Agenzia delle Entrate), con cui si dimostri che il prezzo di acquisto non sia superiore al valore di mercato e la conformità dell'immobile alla normativa urbanistica vigente, oppure si specifichino gli elementi di non conformità, nei casi in cui l'operazione preveda la loro regolarizzazione da parte del beneficiario finale;
- b. l'immobile non abbia fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento pubblico; tale limitazione non ricorre nel caso in cui l'Amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime;
- c. esistenza di un nesso diretto tra l'acquisto dell'immobile e gli obiettivi dell'operazione.

Nei singoli bandi può essere definita una percentuale massima dell'investimento destinato all'acquisto di beni immobili.

3.1.3.2.6 Fornitura di beni e di servizi senza pagamento in denaro

Disposizioni specifiche in materia sono contenute nell'art. 54 del Reg. (CE) n. 1974/06, che dispone:

- "1. Per le misure che implicano investimenti in natura, i contributi di beneficiari pubblici o privati, segnatamente la fornitura di beni o servizi senza pagamento in denaro giustificato da fattura o documenti equivalenti, possono essere considerati spese ammissibili alle seguenti condizioni:
- a) che i contributi consistano nella fornitura di terreni o immobili, attrezzature o materiali, attività di ricerca o professionali, o prestazioni volontarie non retribuite;
- b) che i contributi non siano collegati a operazioni di ingegneria finanziaria di cui all'articolo 50;
- c) che il valore dei contributi possa essere valutato e verificato da un organismo indipendente.

Nel caso di apporto di terreni o immobili, il valore è certificato da un esperto qualificato e indipendente, o da un organismo debitamente autorizzato.

Nel caso di prestazioni volontarie non retribuite, il loro valore è determinato sulla base del tempo impiegato e della tariffa oraria e giornaliera per prestazioni equivalenti, eventualmente in riferimento ad un sistema prestabilito di determinazione dei costi standard, a condizione che il sistema di controllo offra sufficienti garanzie circa l'effettiva esecuzione delle prestazioni.

In base a tale articolo e solo nel caso di imprese agricole e forestali, sono ammissibili a cofinanziamento esclusivamente le operazioni di carattere agronomico e forestale eseguite direttamente dagli imprenditori agricoli e forestali, dai loro familiari, nonché dai piccoli proprietari forestali. A questo proposito, sia le ore di lavoro, sia l'impiego delle macchine aziendali, previsti e risultanti a consuntivo, devono essere quantificati nella relazione tecnica preliminare e consuntiva.

Sono pertanto ritenuti ammissibili:

- l'utilizzo del parco macchine aziendale in alternativa all'affitto di analoghi mezzi. In questo caso, il valore dell'utilizzo di macchine e/o attrezzature aziendali deve essere determinato tenendo conto dell'effettiva disponibilità in azienda della macchina e/o attrezzatura, del tempo di utilizzo effettivo in condizioni di ordinarietà, e delle normali tariffe orarie/giornaliere stabilite dai prezzari regionali.
- gli apporti che consistono in prestazioni d'opera relative ad ".. prestazioni volontarie non retribuite".
 Nell'ambito delle prestazioni volontarie non retribuite può essere ascritta anche la categoria dei cosiddetti lavori in economia, cioè modalità di esecuzione delle opere connesse ad investimenti fisici, in

relazione alle quali, anziché rivolgersi ad un'impresa organizzata per ottenerne l'esecuzione, il beneficiario e/o i suoi familiari provvedono per proprio conto.

L'ammissibilità delle suddette tipologie di spesa è legata al rispetto delle seguenti condizioni:

- a) i lavori/forniture devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte;
- b) i lavori/forniture eseguiti devono essere pertinenti con le strutture ed i mezzi tecnici in dotazione all'azienda;
- c) il loro valore deve poter essere comparabile con quanto previsto dai prezzari di riferimento (sistema prestabilito di determinazione dei costi standard), certificati da un organismo indipendente dai soggetti competenti per l'istruttoria delle domande;
- d) se trattasi di prestazioni volontarie non retribuite, il loro valore deve essere determinato tenendo conto delle capacità fisico/professionali, del tempo effettivamente prestato in "condizioni di ordinarietà" e delle normali tariffe orarie/giornaliere in vigore per l'attività eseguita, stabilite dai prezzari regionali o documenti analoghi.

Il limite massimo per questa tipologia di spesa è indicato al comma 2 dell'art. 54 del Reg. (CE) n. 1974/06, che recita "La spesa pubblica cofinanziata dal FEASR per operazioni che implicano contributi in natura non deve superare la spesa totale ammissibile, esclusi i contributi totali in natura, a operazione ultimata".

In sostanza, la spesa pubblica cofinanziata dal FEASR deve essere minore o uguale alla differenza tra il costo totale dell'investimento ed il costo del materiale e delle prestazioni in natura.

 $A \leq (B - C)$

Dove:

A = Spesa pubblica cofinanziata dal Feasr (Contributo pubblico totale)

B = Spesa totale ammissibile (Costo totale dell'investimento ammesso ad operazione ultimata)

C = Contributi totali in natura (Costo del materiale e delle prestazioni in natura)

Nei bandi per la concessione dei contributi può essere fissata una soglia massima, al di sotto di quella prevista dal Reg. CE n. 1974/06, per le spese ammissibili ai sensi del presente paragrafo.

3.1.3.2.7 Disposizioni relative alle variazioni in corso d'opera

Le varianti alle caratteristiche dei progetti approvati sono ammesse nel rispetto dei seguenti aspetti:

- a) le varianti devono essere preventivamente richieste ed autorizzate prima della loro realizzazione; se comportano una riduzione della spesa ammissibile, il contributo viene ridotto in proporzione, se comportano invece un aumento della spesa, la maggiore spesa resta totalmente a carico del beneficiario;
- sono da considerarsi varianti tutti i cambiamenti al progetto originale che comportino modifiche agli obiettivi ed ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile, in particolare: cambio di sede dell'investimento, modifiche tecniche sostanziali delle opere approvate, modifica della tipologia di opere approvate;
- c) non sono considerate varianti al progetto originario modifiche di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative, purché contenute in una limitata percentuale di spesa (non più del 10% del totale della spesa ammessa e/o per singola macrotipologia di investimento: macchinari, fabbricati, miglioramenti fondiari, investimenti immateriali), fermo restando il non superamento del contributo concesso in sede di istruttoria, tali modifiche devono comunque essere comunicate all'ufficio istruttore;
- d) le varianti proposte non devono prevedere modifiche in diminuzione delle condizioni di priorità tali da compromettere l'ammissibilità a finanziamento del progetto.

3.1.3.2.8 Operazioni realizzate da Enti Pubblici

Nel caso di operazioni realizzate da Enti Pubblici, deve essere garantito il rispetto della normativa generale sugli appalti, in conformità del Decreto Legislativo n. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, come aggiornato per ultimo dal Decreto Legislativo n. 113/2007".

Sono fatti salvi, in virtù delle disposizioni di esclusione di cui all'art. 19 comma 2 del citato D.Lgs, gli appalti di servizi aggiudicati realizzate dalla Regione Toscana, dalle Agenzie Regionali o da altri Enti pubblici ad altre "Amministrazioni aggiudicatici", così come definite dall'articolo 3 comma 25 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e s.m.i..

Il rispetto di tali disposizioni deve essere garantito anche nella fase di scelta del soggetto incaricato della progettazione e direzione lavori.

Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici sopra citate, nei casi da queste previsti e per tutti gli interventi eseguiti dagli Enti locali competenti ai sensi della L.r. 39/00 "Legge forestale della Toscana", per le tipologie di opere previste dagli artt. 10 e 15 si rimanda anche alle disposizioni previste dal Capo I Titolo III della L.r. n. 39/00.

Inoltre, per tutte le spese sostenute devono essere rispettate le norme comunitarie sulla pubblicità dell'appalto e sulla effettiva concorrenza fra più fornitori.

Con appositi atti la Giunta Regionale disciplina le procedure di attuazione dei progetti dei quali siano beneficiari la Regione Toscana, le Agenzie Regionali o altri Enti pubblici, definendo al contempo le tipologie di spesa ammissibili.

Per gli Enti pubblici non sono ammissibili a finanziamento i lavori in economia.

3.1.3.2.9 IVA e altre imposte e tasse

L'art. 71, comma 3, punto a) del Reg. (CE) n. 1698/2005, dispone che non è ammissibile a contributo del FEASR "/TVA, tranne l'TVA non recuperabile se realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi da soggetti non passivi di cui all'articolo 4, paragrafo 5, primo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme¹⁶.

In generale, quindi, il costo dell'IVA può costituire una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario finale, nell'ambito dei regimi di aiuto ai sensi dell'articolo 87 del Trattato e nel caso di aiuti concessi dagli organismi designati dagli Stati.

L'IVA che sia comunque recuperabile, non può essere considerata ammissibile nel caso che non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale.

Al pari dell'IVA, anche altre categorie di imposte, tasse e oneri possono essere sovvenzionabili solo se sostenute effettivamente e definitivamente dal beneficiario finale e che non siano recuperabili dallo stesso.

3.1.3.2.10 Leasing e acquisti a rate

La spesa sostenuta in relazione ad operazioni di locazione finanziaria (leasing) e per acquisti a rate non è ammessa.

-

¹⁶ G.U. L 145 del 13.06.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla Direttiva 2004/66/CE (G.U. L 168 dell' 1.05.2004, pag. 35).

3.1.3.2.11 Spese generali

L'art. 55, 1° comma, lettera c) del Reg. (CE) n. 1974/06, fa riferimento a "spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquisto di brevetti e licenze.

Le spese generali, nel limite massimo del 10%, sono ammissibili quando direttamente collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione; nei bandi per la concessione dei contributi i limiti massimi possono essere articolati per tipologia di operazione e di investimento.

Le spese generali possono essere attribuite alla pertinente attività per intero, qualora riferite unicamente al progetto finanziato, o mediante l'applicazione di precisi "criteri di imputazione", nel caso in cui le stesse siano in comune a più attività, secondo un metodo di ripartizione oggettivo, debitamente giustificato e preventivamente approvato insieme al progetto beneficiario dei contributi.

Nell'ambito delle spese generali rientrano anche le spese per le attività obbligatorie di informazione e pubblicità di cui al successivo punto 3.1.3.2.13, le spese bancarie e legali, quali parcelle per consulenze legali, parcelle notarili, spese per consulenza tecnica e finanziaria, spese per la tenuta di conto corrente (purché trattasi di c/c appositamente aperto e dedicato esclusivamente all'operazione), gli studi di fattibilità, l'acquisizione di diritti di brevetto e di licenze; sono altresì ammissibili le spese per garanzie fideiussorie, il tutto direttamente attribuibile all'operazione oggetto di investimento.

3.1.3.2.12 Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi cofinanziati, il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti un progetto approvato:

- produce ogni documento di spesa fornito di:
 - intestazione del destinatario ultimo che riceve il finanziamento;
 - descrizione dell'oggetto della spesa, in modo che sia individuabile l'opera/il materiale e ne sia consentito il riconoscimento;
 - importo della spesa con distinzione dell' IVA;
 - data di emissione compatibile con l'intervento in cui è inserita;
 - dati fiscali di chi lo ha emesso per inquadrarne la pertinenza con l'operazione finanziata.
- > utilizza le seguenti modalità di pagamento:
- a) Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre il bonifico, la Riba, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento. In ogni caso il beneficiario è tenuto a fornire l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili eseguite.

La ricevuta del bonifico o della Riba deve essere completa degli elementi che permettono di collegarla al documento di spesa di cui rappresenta la quietanza e cioè:

- il numero proprio di identificazione;
- la data di emissione:
- la causale di pagamento, completa del numero della fattura a cui si riferisce (per esempio: saldo/acconto nr, fattura n. ..., del, della ditta);
- i dati identificativi dell'ordinante il pagamento, che devono corrispondere a quelli del destinatario ultimo del progetto;
- l'importo pagato, che deve corrispondere all'importo del documento di cui costituisce quietanza.

Il pagamento di un documento di spesa deve essere effettuato di norma con un bonifico specifico (o più bonifici specifici in caso di più pagamenti successivi, per esempio in caso di acconti e saldo). Nel caso di pagamenti effettuati in diverse forme, deve essere anche allegata una tabella riassuntiva dei documenti di pagamento in cui evidenziare i pagamenti parziali ed il totale pagato. Nel caso di pagamenti di più documenti di spesa con un solo bonifico/Riba, nella causale del bonifico/Riba devono essere indicati i singoli documenti di spesa.

- b) Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla ricevuta originale del bollettino. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
- c) Vaglia postale. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla ricevuta originale del vaglia postale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
- d) Mandato di pagamento. Nel caso in cui il beneficiario sia un soggetto pubblico il pagamento può essere documentato con la copia del mandato di pagamento. Esso deve riportare l'indicazione degli estremi del documento di spesa saldato e l'attestazione di liquidazione (ad esempio il timbro del tesoriere che dimostra l'avvenuta esecuzione del mandato). Nel caso in cui il beneficiario sia un soggetto privato che per proprio regolamento interno effettua i pagamenti tramite un tesoriere esterno, i pagamenti possono essere documentati con le copie dei mandati di pagamento come per i soggetti pubblici.
- e) Carta di credito: deve essere intestata direttamente al beneficiario e deve essere impiegata per effettuare pagamenti non effettuabili con gli strumenti sopra elencati.

Tutte le spese devono essere riportate in un elenco ordinato che permetta di effettuare agevolmente la ricerca delle spese dell'operazione e ne consenta quindi il controllo. Questo elenco deve riportare i dati che individuano i documenti di spesa ed i documenti di pagamento.

In nessun caso è ammesso il pagamento in contanti e tramite assegni.

In nessun caso sono ammesse forme di pagamento diverse da quelle indicate.

In fase di controllo, occorre verificare le fatture e/o la documentazione contabile equivalente in originale, sulle quali è necessario apporre un timbro che riporti il riferimento al PSR 2007/13, e alla relativa misura/sottomisura, o al pertinente programma o regime di aiuto.

3.1.3.2.13 Disposizioni in materia di informazione e pubblicità

L'art. 76 del Reg. (CE) n. 1698/05 dispone che gli Stati Membri provvedano all'informazione e alla pubblicità, evidenziando in particolare il contributo concesso dalla Comunità europea e garantendo la trasparenza del sostegno del Feasr; pertanto, l'informazione circa le possibilità offerte dai programmi e le condizioni di accesso ai finanziamenti assumono un ruolo determinante.

In base all'art. 58 del Reg. (CE) n. 1974/06 e in particolare all'allegato VI, al fine di garantire la visibilità delle realizzazioni cofinanziate dall'Unione europea, l'Autorità di gestione ha l'obbligo di realizzare attività informative e pubblicitarie rivolte ai potenziali beneficiari delle azioni cofinanziate.

In particolare, per le operazioni che comportino investimenti, il beneficiario del contributo è tenuto a:

- affiggere una targa informativa (o adesivo ben visibile, in caso di beni mobili) per le operazioni dei Programmi di sviluppo rurale che comportino investimenti (nelle aziende agricole o nelle imprese alimentari) di costo complessivo superiore a euro 50.000,00;
- affiggere un cartello nei luoghi in cui sorgono infrastrutture di costo complessivo superiore a 500.000,00 euro.

Inoltre, presso le sedi dei Gruppi di azione locale finanziati dall'Asse 4 dei Programmi di sviluppo rurale deve essere affissa una targa informativa.

Le azioni informative e pubblicitarie devono essere realizzate in conformità a quanto riportato nell'allegato VI, punti 3 e 4 del Reg. (CE) n. 1974/06.

Tali spese, poiché parte integrante dell'operazione cofinanziata, sono elegibili a cofinanziamento nella misura stabilita per le spese generali dell'operazione considerata.

3.1.3.2.14 Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione

L'art. 72 del Reg. (CE) n. 1698/05 dispone che "... lo Stato membro garantisce che il contributo del FEASR resti acquisito ad una operazione di investimento se quest'ultima non subisce, nei cinque anni successivi alla decisione di finanziamento dell'Autorità di gestione, modifiche sostanziali che:

- a) ne alterino la natura o le condizioni di esecuzione o conferiscano un indebito vantaggio ad una impresa o a un ente pubblico;
- b) siano conseguenza di un cambiamento dell'assetto proprietario di un'infrastruttura ovvero della cessazione o della rilocalizzazione di una attività produttiva."

Ne consegue un periodo di non alienabilità e di divieto di cambio di destinazione di un bene o porzione di bene per almeno 5 anni a partire dalla data della domanda di pagamento presentata dall'azienda beneficiaria e valutata ricevibile dall'Ente competente; in tale periodo di tempo il beneficiario non può cedere a terzi tramite transazioni commerciali né distogliere dall'uso indicato nella domanda approvata il bene/servizio realizzato grazie al contributo pubblico ricevuto, pena la revoca del contributo concesso per i beni ceduti ed il contestuale recupero dello stesso. Le stesse conseguenze sono previste in caso della cessazione delle attività o della rilocalizzazione di un'attività produttiva.

Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di finanziamento necessiti di essere spostato dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario e sempre ricadente nel territorio di competenza dell'Ente che ha concesso il contributo relativo all'acquisto del bene stesso, il beneficiario medesimo ne deve dare preventiva comunicazione all'Ente che ha emesso il provvedimento di concessione del contributo. Non è consentita la ricollocazione dei beni al di fuori del territorio di competenza dell'Ente che ha concesso il contributo, pena la revoca del contributo concesso per i beni ricollocati ed il contestuale recupero dello stesso.

3.1.3.3 SPESE NON AMMISSIBILI, VINCOLI E LIMITAZIONI

In base all'art. 71, comma 3, del Reg. (CE) n. 1698/2005, si ricorda che "non sono ammissibili a contributo del FEASR le seguenti categorie di spese:

- a) IVA, tranne l'IVA non recuperabile se realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi da soggetti non passivi di cui all'articolo 4, paragrafo 5, primo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (1);
- b) interessi passivi, fatto salvo il paragrafo 5;
- c) acquisto di terreni per un costo superiore al 10% del totale delle spese ammissibili relative all'operazione considerata. In casi eccezionali e debitamente giustificati, può essere fissata una percentuale più elevata per operazioni di conservazione dell'ambiente".

La spesa per interessi passivi non è ammissibile, fatto salvo quanto riportato nel Reg. (CE) n. 1698/2005, art. 71, paragrafo 5, dove viene indicato che il contributo del FEASR può essere concesso in forme diverse dagli aiuti diretti a fondo perduto.

Non sono altresì ammissibili le spese relative agli apporti lavorativi forniti da dipendenti delle imprese beneficiarie del contributo.

Inoltre, in base all'art. 55 del Req. (CE) n. 1974/2006, non sono ammissibili le sequenti spese:

- a) l'acquisto di: diritti di produzione agricola, animali, piante annuali nonché le spese relative alla loro messa a dimora. Tuttavia, in caso di ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali ai sensi dell'art. 20, lettera b, punto VI del Reg. (CE) n. 1698/2005, le spese per l'acquisto di animali possono costituire spesa ammissibile;
- b) investimenti di semplice sostituzione di un bene in uso.

Relativamente agli investimenti di sostituzione, l'art. 2 comma 17 del Reg. 1857/06 prevede:

"investimenti di sostituzione, investimenti finalizzati semplicemente a sostituire macchinari o fabbricati esistenti, o parti degli stessi, con edifici o macchinari nuovi e aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25% o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata. Non sono considerati investimenti di sostituzione la demolizione completa dei fabbricati di un'azienda che abbiano almeno 30 anni di vita e la loro sostituzione con fabbricati moderni, né il recupero completo dei fabbricati aziendali. Il recupero è considerato completo se il suo costo ammonta al 50% almeno del valore del nuovo fabbricato."

Gli investimenti di sostituzione sono dunque quelli finalizzati a sostituire macchinari o fabbricati esistenti o parte degli stessi, con edifici o macchinari nuovi e aggiornati, che non aumentano di almeno il 25% la capacità di produzione o non consentono di modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata. Non sono considerati investimenti di sostituzione quelli finalizzati al rispetto delle norme e al miglioramento delle condizioni in materia di igiene e benessere degli animali, risparmio energetico, sicurezza sul lavoro, igiene e sicurezza alimentare.

Non sono altresì considerati investimenti di sostituzione la demolizione completa dei fabbricati di un'azienda con almeno 30 anni di vita e la loro sostituzione con fabbricati moderni, né il recupero completo dei fabbricati aziendali. Il recupero è considerato completo se il suo costo ammonta almeno al 50% del valore del nuovo fabbricato.

Tutto ciò premesso, sono da considerare le seguenti fattispecie:

3.1.3.3.1 Immobili

Non sono considerati investimenti di sostituzione e sono quindi ammissibili a finanziamento, i seguenti interventi:

- ricostruzione o acquisto di fabbricato in sostituzione di fabbricato aziendale di almeno 30 anni di vita, a seguito della sua completa demolizione;
- recupero o ristrutturazione di edifici per i quali le spese complessive dell'intervento di recupero siano superiori al 50% del valore stimato del nuovo edificio;
- lavori edili su fabbricati esistenti necessari e funzionali o finalizzati alla installazione di nuovi macchinari ammissibili a finanziamento;
- lavori edili funzionali alla realizzazione e/o installazione di nuovi impianti tecnologici, strutture di servizio e dotazioni precedentemente non esistenti;
- ampliamenti a nuovo delle strutture esistenti funzionali e coerenti alle attività produttive aziendali;
- acquisto o costruzione o ricostruzione o recupero o ristrutturazione di fabbricati che consentano un aumento di oltre il 25% della capacità di produzione, stoccaggio, trasformazione e lavorazione dei prodotti aziendali;
- acquisto/costruzione/ricostruzione/recupero/ristrutturazione di fabbricati che consentano la modifica sostanziale della natura della produzione, consistente in prodotti merceologicamente diversi da quelli ottenuti nella fase ante investimento;
- ricostruzione o acquisizione di serre in sostituzione di analoghe strutture esistenti a condizione che si realizzi un significativo miglioramento tecnologico, in particolare per quanto concerne il risparmio energetico ed il rispetto ambientale.

3.1.3.3.2 Dotazioni (macchine, attrezzature, impianti)

Non sono ammessi investimenti finalizzati alla semplice sostituzione di macchinari con altri nuovi o aggiornati, che non aumentano di almeno il 25% la capacità di produzione, intesa come rendimento unitario e/o quantità totali lavorate nel ciclo di produzione/trasformazione/commercializzazione cui l'investimento è funzionale.

Non è considerato investimento di sostituzione l'acquisto di una macchina o di un'attrezzatura di recente introduzione che ne sostituisce un'altra di pari funzioni con almeno 10 anni di età, con rottamazione di quest'ultima.

Per "recente introduzione" si intende la presenza della dotazione nel catalogo del fornitore da non più di tre anni dalla data del preventivo (da attestarsi nel preventivo del fornitore).

E' ammessa la sostituzione di macchine e/o di attrezzature che consente la modifica sostanziale della natura della produzione, consistente in prodotti merceologicamente diversi da quelli ottenuti nella fase ante investimento.

E' ammessa la sostituzione di macchine e/o di attrezzature che consente di modificare sostanzialmente le tecnologie adottate, compresi i nuovi adattamenti o le dotazioni per la sicurezza sui luoghi di lavoro. Sono altresì ammessi gli investimenti che comportano un risparmio energetico o una riduzione delle emissioni nocive nell'atmosfera pari ad almeno il 15%.

La sostituzione di impianti di irrigazione è finanziabile solo quando consente l'aumento dell'efficienza irrigua con una riduzione di almeno il 25% del precedente consumo di acqua.

3.1.3.3.3 Colture arboree

Sono considerati investimenti di sostituzione i reimpianti effettuati al termine del ciclo vitale naturale di ciascuna coltura, sulla stessa particella con la stessa varietà e secondo lo stesso sistema di allevamento.

La riconversione varietale mediante reimpianto o sovrainnesto e, nel caso della castanicoltura, il miglioramento ed il recupero, mediante reimpianto o sovrainnesto non sono considerati investimenti di sostituzione, a condizione che non siano realizzati a fine ciclo vitale di ciascuna coltura.

84

3.1.4 Minimali e massimali per le misure che prevedono sostegno agli investimenti

-	-	•
misura	minimale	massimale
121 Ammodernamento delle aziende agricole	concedib	L'importo massimo del contributo concedibile per ciascuna fase di programmazione (2007/2010 e 2011/2013) è pari a \in 300.000 per UTE. L'importo massimo del contributo pubblico concedibile per beneficiario non può essere superiore a \in 500.000 nell'intero periodo di programmazione finanziaria 2007/2013.
122 Migliore valorizzazione economica delle foreste	Sia per i privati sia per gli Enti pubblici non sono ammesse domande per un importo minimo del contributo pubblico concedibile inferiore a € 5.000 . Per gli interventi relativi agli interventi di cui al punto 4.e) della scheda di misura del PSR, non sono ammesse domande per un importo minimo del contributo pubblico concedibile inferiore a € 2.000 .	L'importo massimo del contributo concedibile per ciascuna fase di programmazione (2007/10 e 2011/13) è pari a € 300.000 per beneficiario per investimenti ricadenti nel territorio della stessa Provincia o Comunità montana, con un massimo di € 500.000 per beneficiario a livello regionale
123 a Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli	Per i soggetti IAP che possono accedere anche alla misura 121 del PSR, non sono ammesse domande per un importo minimo del contributo pubblico concedibile inferiore a € 300.000. Per le altre imprese di trasformazione e commercializzazione non sono ammesse domande per un importo minimo del contributo pubblico concedibile inferiore a € 75.000	L'importo massimo del contributo pubblico concedibile per ciascuna UTE è di € 1.500.000 per ciascuna fase di programmazione (2007/2010 e 2011/2013). L'importo massimo del contributo pubblico concedibile per beneficiario non può essere superiore a € 4.500.000 nell'intero periodo di programmazione finanziaria 2007/2013. Per investimenti finalizzati alla produzione di prodotti non compresi nell'Allegato I del trattato CE, l'importo massimo del contributo pubblico concedibile per beneficiario è di € 200.000 (de minimis) nell'arco di tre esercizi finanziari a decorrere da quello in cui viene concesso il primo aiuto in deroga 'De minimis'.
123 b Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti forestali	Non sono ammesse domande per un importo minimo del contributo pubblico concedibile inferiore a € 5.000	L'importo massimo del contributo pubblico concedibile per beneficiario è di € 200.000 (de minimis) nell'arco di tre esercizi finanziari a decorrere da quello in cui viene concesso il primo aiuto in deroga 'De minimis'.
132 Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare	ımmesse domand pubblico concedik	L'importo massimo del contributo pubblico concedibile per domanda è pari ad € 3.000
221 Imboschimento di terreni agricoli	Sia per i privati sia per gli Enti pubblici non sono ammesse domande per un importo minimo del contributo pubblico concedibile inferiore a € 5.000.	L'importo massimo del contributo concedibile per ciascuna fase di programmazione (2007/2010 e 2011/2013) è pari a € 150.000 per beneficiario

agricole ammesse dor contributo publ 226 Ricostituzione del potenziale Sia per i priv produttivo forestale e interventi preventivi ammesse dor contributo publ	de	face di arradiammazione (2007/2010 e 2011/2012) è nari a
	contributo pubblico concedibile inferiore a € 5.000.	lase ul programmazione (2007/2010 e 2011/2013) e pan a € 150.000 per beneficiario
	sono	L'importo massimo del contributo concedibile per ciascuna
	<u>ה</u>	(\$300.000 per beneficiario per investimenti ricadenti nel
		territorio della stessa Provincia o Comunità montana, con
		un massimo di € 500.000 per beneficiario a livello
		regionale.
		Per gli Enti pubblici l'importo massimo del contributo
		pubblico concedibile è pari a € 1.000.000 per beneficiario
		e per fase di programmazione finanziaria .
227 Sostegno agli investimenti non Sia per i privati sia	per gli Enti pubblici non sono	L'importo massimo del contributo concedibile per ciascuna
ammesse		fase di programmazione (2007/2010 e 2011/2013) è pari a
contributo pub	contributo pubblico concedibile inferiore a € 5.000.	€ 300.000 per beneficiario per interventi ricadenti nel
		territorio della stessa Provincia o Comunità montana, con
		un massimo di € 500.000 per beneficiario a livello
		regionale.
		Per gli Enti pubblici l'importo massimo del contributo
		pubblico concedibile è pari a € 1.000.000 per beneficiario
		e per fase di programmazione finanziaria .
311 Diversificazione verso attività non Non sono a	ammesse domande per un importo	L'importo massimo del contributo pubblico concedibile
agricole minimo del co	minimo del contributo pubblico concedibile inferiore	per beneficiario è di € 200.000 (de minimis) nell'arco
<u>a:</u>		di tre esercizi finanziari a decorrere da quello in cui
1. € 5.0	1. € 5.000 per progetti relativi a spese per	viene concesso il primo aiuto in deroga 'De minimis'.
invest	investimenti materiali con opere edili;	
2. € 2.0 0		
Invest	ınvestimenti materiali senza opere edili.	

3.1.5 Tempistica

Di seguito si riportano i principali passaggi procedimentali e la relativa tempistica per la presentazione delle domande, il loro trattamento, l'assegnazione dei contributi, la loro effettiva erogazione e le fasi di controllo e monitoraggio di quanto realizzato o previsto.

Per le misure:

- (121) Ammodernamento delle aziende agricole;
- (122) Migliore valorizzazione economica delle foreste;
- (123) Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali, sottomisura b) Aumento del valore aggiunto dei prodotti forestali;
- (125) Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura;
- (132) Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare;
- (216) Sostegno agli investimenti non produttivi (in aree agricole);
- (221) Imboschimento di terreni agricoli;
- (223) Imboschimento di superfici non agricole;
- (226) Ricostituzione del potenziale forestale ed interventi preventivi (parte di competenza Province e Comunità montane);
- (227) Sostegno agli investimenti non produttivi (in aree forestali);
- (311) Diversificazione verso attività non agricole.

La tempistica per le fasi principali del procedimento amministrativo è la seguente:

2007	2008	2009	2010
	Entro il 21/01 programmazione	Entro 31/1, richieste di	Entro 31/1, richieste di
	finanziaria degli Enti, con	completamento per domande	completamento per domande
	dotazione per misura	presentate entro il 31/12/2008	presentate entro il 31/12/2009
		(fase 2)	(fase 3)
	Entro 15/5, richieste di	Entro 31/5, graduatoria	Entro 31/5, graduatoria
	completamento per domande	definitiva e atti di assegnazione	definitiva e atti di assegnazione
	presentate entro il 15/4 (fase 1)	fase 2, fondi 2009	fase 3, fondi 2010
	Entro 31/7, graduatoria	Entro il 31/7 riprogrammazione	Entro il 31/7 riprogrammazione
	definitiva e atti di assegnazione	finanziaria degli Enti, con	finanziaria degli Enti, con
	fase 1, fondi 2007/08	dotazione per misura	dotazione per misura
		Entro 31/10 invio ad ARTEA	Entro 31/10 invio ad ARTEA
		elenchi di liquidazione fase 1	elenchi di liquidazione fase 2

Per le misure:

- (123) Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali sottomisura a) 'Aumento del valore aggiunto dei prodotti agricoli';
- (124) Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo e alimentare (limitatamente alle iniziative di interesse regionale);
- (133) Sostegno alle associazioni di produttori per attività di informazione e promozione sui sistemi di qualità alimentare (limitatamente alle iniziative di interesse regionale)

La tempistica per le fasi principali del procedimento amministrativo è la seguente:

2007	2008	2009	2010
	Entro il 21/1 programmazione	Entro 31/1, richieste di	Entro 31/1, richieste di
	finanziaria degli Enti, con	completamento per domande	completamento per domande
	dotazione per misura	presentate entro il 31/12/2008	presentate entro il 31/12/2009
		(fase 2)	(fase 3)
	Entro 15/5, richieste di	Entro 31/5, graduatoria	Entro 31/5, graduatoria
	completamento per domande	definitiva e atti di assegnazione	definitiva e atti di assegnazione
	presentate entro il 15/4 (fase 1)	fase 2, fondi 2009	fase 3, fondi 2010
	Entro 31/7, graduatoria		Entro 31/10 invio ad ARTEA
	definitiva e atti di assegnazione		elenchi di liquidazione fase 1
	fase 1, fondi 2007/08		

3.2. Misura 112 'Insediamento di giovani agricoltori

3.2.1 Limitazioni ed esclusioni

- a) al fine di limitare la frammentazione fondiaria, la costituzione della nuova impresa non deve derivare dal frazionamento in ambito familiare di un'azienda preesistente, posseduta da parenti fino al terzo grado. Tale frazionamento non deve essersi verificato rispettivamente nei dodici mesi antecedenti alla presentazione della domanda, per la prima scadenza per la presentazione della domanda di aiuto e nei ventiquattro mesi antecedenti alla presentazione della domanda per le scadenze successive, fatti salvi i casi derivanti da cause di forza maggiore.
- b) non può, altresì, essere ammesso agli aiuti previsti dalla presente misura il passaggio di titolarità dell'azienda, anche per quota, tra coniugi, per atto "tra vivi".
- c) sono inoltre escluse dagli aiuti le costituzioni ex novo di società tra coniugi uno dei quali sia già titolare di azienda agricola individuale, nonché le società preesistenti di cui sia socio un coniuge e in cui entri a far parte l'altro coniuge.
- d) per ogni impresa è consentita la presentazione di una sola domanda e l'erogazione di un solo premio.

3.2.2 Criteri di selezione delle operazioni finanziate

I. Pari Opportunità

Il punteggio è attribuito se

Il soggetto che presenta la domanda di premio è di genere femminile	punti 4
---	---------

II. Territoriale

Il punteggio è attribuito se

Il soggetto si insedia in un'impresa la cui superficie ricade prevalentemente (>50 % della superficie agricola utilizzata - SAU) in	
una delle seguenti zone:	
• zone C2;	
• zone D;	punti 6
 zone montane; 	
• zone SIC e ZPS;	
zone vulnerabili da nitrati	

Il requisito deve essere dichiarato alla data di presentazione della domanda di aiuto e verificato in fase di istruttoria della domanda di pagamento.

III. Capacità Professionale

Il punteggio è attribuito se

Al momento della presentazione della domanda il soggetto detiene uno dei titoli di studio riconosciuti validi ai fini del possesso delle conoscenze e competenze necessarie al conseguimento della qualifica di IAP come previsto dalla L.r. 45/2007 e relativo regolamento.	
--	--

Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto.

IV. Capacità Professionale

Il punteggio è attribuito se

Il soggetto che si insedia ha esercitato attività agricola come	da 1 a 2 anni: punti 10
coadiuvante familiare o lavoratore agricolo per i seguenti periodi di	da > 2 a 4 anni: punti 15
tempo:	> 4 anni: punti 20

Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto.

V. Preferenze in caso di parità di punteggio:

- a) maggiore età del soggetto che presenta la domanda di premio;
- b) a parità di importo: data e numero di protocollo di presentazione della domanda (è anteposta la domanda meno recente).

3.2.3 Tempistica

La misura ha una dinamica particolare, dovuta all'obbligo di presentazione di un 'Piano di sviluppo aziendale' che viene sottoposto a valutazione entro il triennio successivo alla concessione del sostegno. La tempistica per le fasi principali del procedimento amministrativo è la seguente:

2007	2008	2009	2010
	Entro il 21/01 programmazione	Entro 28/2, richieste di	Entro 28/2, richieste di
	finanziaria degli Enti, con	completamento per domande	completamento per domande
	dotazione per misura	presentate entro il 31/12/2008	presentate entro il 31/12/2009
		(fase 2)	(fase 3)
	Entro 15/5, richieste di	Entro 30/6, graduatoria	Entro 30/6, graduatoria
		definitiva, atti di assegnazione e	
	presentate entro il 15/4 (fase 1)	liquidazione fase 2, fondi 2009	liquidazione fase 3, fondi 2010
	Entro 31/7, graduatoria	Entro il 31/7 riprogrammazione	Entro il 31/7 riprogrammazione
	definitiva, atti di assegnazione e	finanziaria degli Enti, con	finanziaria degli Enti, con
	liquidazione fase 1, fondi	dotazione per misura	dotazione per misura
	2007/08		
			Dal 31/12, inizio verifica Piani di
			Sviluppo Aziendale fase 1

3.3. Misure con premi/Indennità

In questa tipologia si inseriscono le seguenti misure:

- (113) Prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli;
- (211) Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane;
- (212) Indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane;
- (214) Pagamenti agro-ambientali (escluso azione b.1 'Conservazione delle risorse genetiche animali per la salvaguardia della biodiversità' e b.2 'Conservazione delle risorse genetiche vegetali per la salvaguardia della biodiversità');

Si definiscono qui di seguito le limitazioni ed esclusioni, i criteri di selezione delle operazioni finanziate , le spese ammissibili, i minimali e massimali di contributo e la tempistica delle misure immediatamente attivate.

3.3.1 Limitazioni ed esclusioni

Misura 214 - Pagamenti agroambientali

Per l'azione a.1 "Introduzione o mantenimento dell'agricoltura biologica" e per l'azione a.2 "Introduzione o mantenimento dell'agricoltura integrata" l'impegno deve interessare l'intera superficie dell'UTE cui la domanda è riferita.

Se nel corso del quinquennio la superficie ad impegno diminuisce, il beneficiario deve restituire gli importi dei premi ricevuti fino a quel momento per le superfici alienate; qualora a causa della diminuzione delle superfici soggette ad impegno e dei relativi premi non sussistano più le condizioni di ammissibilità, il beneficiario deve restituire la totalità dei premi ricevuti fino a quel momento. Ai sensi dell'art.10 comma 6 del Reg. CE 1975/2006 nel corso del periodo coperto da un impegno non è possibile sostituire le particelle che beneficiano del sostegno con altre, seppure aventi caratteristiche analoghe, salvo casi di forza maggiore. Ai sensi dell'art.18 del Reg. CE n.1975/2006, il mancato rispetto degli impegni specifici, individuati in un successivo atto della Regione Toscana, comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio, ossia l'importo complessivo dei premi spettanti ed eventualmente già erogati è ridotto o revocato in ragione della gravità, entità, durata dell'inadempienza.

Il mancato rispetto degli impegni relativi alla condizionalità (artt. 4 e 5 del Reg. CE n. 1782/05; DGR n. 949/07 e s.m.i.), comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio; l'importo complessivo spettante è ridotto o revocato in ragione della gravità, entità, durata e frequenza dell'inadempienza in base alla normativa vigente.

Ove un'UTE fosse situata nella zona di confine tra due o più Regioni sono ammesse a pagamento soltanto le particelle ricadenti nel territorio toscano.

Condizioni specifiche per azione

Azione a.1 "Introduzione o mantenimento dell'agricoltura biologica"

Sono ammessi gli imprenditori agricoli ai sensi del Codice civile, singoli ed associati, enti pubblici gestori di aziende agricole:

- iscritti all'elenco regionale toscano degli operatori biologici;
- iscrivibili all'elenco regionale toscano;
- iscritti agli elenchi degli operatori biologici di altre regioni.

Azione a.2 "Introduzione o mantenimento dell'agricoltura integrata" Sono ammissibili esclusivamente le domande riferite ad UTE:

- a) ricadenti nelle seguenti zone:
 - SIC e ZPS individuate ai sensi delle direttive 79/409 CEE e 92/43/CEE e alle aree protette e ai SIR (Siti di Importanza Regionale ai sensi della L.r. 56/2000) ai sensi della normativa nazionale e regionale;
 - zone vulnerabili da nitrati di origine agricola individuate dalla Regione ai sensi della Dir.91/676/CEE
 "Direttiva nitrati";
- b) oppure ricadenti nella restante parte del territorio regionale, purché il richiedente sia concessionario o fornitore di un concessionario di cui alla L.r. n. 25/99 (norme sui prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata) per qualsiasi prodotto ammissibile alla certificazione.

3.3.2 Criteri di selezione delle operazioni finanziate

Misura 211 - Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone montane

I. Livello di svantaggio

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

UTE con oltre il 70% della SAU ricadente in zona classificata montana sensi della Dir. CEE 75/268:	punti 12
--	----------

Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto.

II. Miglioramento genetico degli animali

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

UPZ collegata all'UTE di riferimento della domanda con almeno il 50% di riproduttori maschi e femmine iscritti ai Libri Genealogici o ai Registri Anagrafici rispetto alle UBA totali della stessa UPZ:	
---	--

Le UBA sono date da bovini, ovicaprini, equini e suini (questi ultimi solo se appartenenti a razze iscritte nel repertorio regionale delle risorse genetiche animali autoctone).

Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto.

III. Biodiversità animale

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

UPZ collegata all'UTE di riferimento della domanda con animali appartenenti a razze iscritte nel <i>repertorio regionale delle risorse genetiche animali autoctone</i> per almeno il 30% delle UBA totali della stessa UPZ:	dal 30 fino al 50% punti 2
---	----------------------------

Le UBA sono date da bovini, ovicaprini, equini e suini (questi ultimi solo se appartenenti a razze iscritte nel repertorio regionale delle risorse genetiche animali autoctone).

Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto.

IV. Dimensione dell'allevamento

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

Consistenza di stalla dell'UPZ collegata all'UTE di riferimento della	da 7 fino a 10 UBA	punti 1
domanda pari o superiore a 7 UBA:	>di 10 fino a 20 UBA	punti 3
	> di 20 fino a 40 UBA	punti 6

Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto.

V. Tipologia di imprenditore

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

Γ	Allevatore	in	possesso	del	titolo	di	Imprenditore	agricolo	punti 6
	professiona	le o	Coltivatore	dirett	0				punci o

Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto.

VI. Preferenze in caso di parità di punteggio

- a) minor importo di contributo concedibile;
- b) a parità di importo: data e numero di protocollo di presentazione della domanda (è anteposta la domanda meno recente).

Misura 212 Indennità a favore di agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali diverse dalle zone montane

I. Livello di svantaggio

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

UTE con oltre il 70% della SAU ricadente in zona svantaggiata diversa dalle zone montane	punti 12

Fino al 31.12.2009 la definizione delle zone svantaggiate non montane è quella che discende dalla Dir. CEE 75/268. Dal 01.01.2010 entra in vigore la definizione presente nel Reg. CE 1698/2005.

Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto

II. Miglioramento genetico degli animali

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

UPZ collegata all'UTE di riferimento della domanda con almeno il 50% di riproduttori maschi e femmine iscritti ai Libri Genealogici o ai Registri Anagrafici rispetto alle UBA totali della stessa UPZ.

dal 50 all'80%: punti 4 > dell'80%: punti 8

Le UBA sono date da bovini, ovicaprini, equini e suini (questi ultimi solo se appartenenti a razze iscritte nel repertorio regionale delle risorse genetiche animali autoctone).

Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto.

III. Biodiversità animale

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

UPZ collegata all'UTE di riferimento della domanda con animali appartenenti a razze iscritte nel <i>repertorio regionale delle risorse genetiche animali autoctone</i> per almeno il 30% delle UBA totali della stessa UPZ.	Add 50 find all/2006	punti 2 punti 4 punti 8
---	----------------------	-------------------------------

Le UBA sono date da bovini, ovicaprini, equini e suini (questi ultimi solo se appartenenti a razze iscritte nel repertorio regionale delle risorse genetiche animali autoctone).

Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto.

IV. Dimensione dell'allevamento

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

Consistenza di stalla dell'UPZ colle	ata all'UTE di	i riferimento	della	da 7 fino a 10 UBA	punti 1
domanda pari o superiore a 7 UBA				>di 10 fino a 20 UBA	punti 3
				> di 20 fino a 40 UBA	punti 6

Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto.

V. Tipologia di imprenditore

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

Allevatore in possesso del titolo di Imprenditore agricolo professionale o Coltivatore diretto:	punti 6
--	---------

Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto.

VI. Preferenze in caso di parità di punteggio

- a) minor importo di contributo concedibile;
- b) a parità di importo: data e numero di protocollo di presentazione della domanda (è anteposta la domanda meno recente).

Misura 214 Pagamenti agroambientali – sottomisura a)

I. Firma elettronica

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

Apposizione di firma elettronica sulla domanda presentata tramite la Dichiarazione Unica Aziendale (DUA):	punti 0,5
Dichiarazione offica Azieriaale (DOA):	• •

Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto.

II. Priorità per l'adesione alle azioni della misura

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a)	adesione all'azione a.1 'Introduzione o mantenimento dell'agricoltura biologica ':	punti 10
b)	adesione all'azione a.2 'Introduzione o mantenimento dell'agricoltura integrata':	punti 1
c)	adesione all'azione a.3 'Conservazione delle risorse paesaggistiche e ambientali':	punti 12
d)	adesione all'azione a.4 'Incremento della sostanza organica nei suoli attraverso l'impiego di ammendanti compostati di qualità':	punti 5
e)	adesione all'azione a.5 'Inerbimento di seminativi e colture arboree nelle superfici con pendenza media superiore al 20%':	punti 5

Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto. I punteggi di cui alle lett. II.a, II.b, II.c, II.d e II.e sono cumulabili nel limite di punti 13.

III. Priorità per aree

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) % di UTE ricadente nelle zone:	da 20% a 50% punti 1 > di 50% a 75% punti 2 > di 75% punti 3
b) % di UTE ricadente nelle Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (ZVN) per una superficie pari ad almeno:	da 20% a 40% punti 5 > di 40% a 60% punti 8 > di 60% a 80% punti 11 > di 80% punti 14

I punteggi di cui alle lett. III.a, III.b sono cumulabili nel limite di punti 16.

Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto.

IV. Adesione ai progetti integrati territoriali

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

Adesione ai progetti integrati territoriali:	punti 1
--	---------

Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto.

V. Assenza finanziamenti pregressi

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

chiedente non ha percepito aiuti pubblici nei 5 anni precedenti la sentazione della domanda con riferimento al Reg. CEE 2078/92 e alla ura 6 'Misure Agroambientali' del PSR 2000/2006	punti 3
--	---------

Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto.

VI. Adesione a sistemi di certificazione

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a)	il richiedente è stato iscritto per la prima volta, o era iscrivibile per la prima volta, all'elenco regionale toscano dei produttori biologici (L.r. 49/97) successivamente al 30 giugno dell'anno precedente la domanda di aiuto riferita all'azione a.1	punti 2
b)	il richiedente è un concessionario del marchio "Agriqualità" ai sensi della l.r.25/99 o fornitore di un concessionario:	punti 2

Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto

Il punteggio della lettera VI.b è attribuibile solo ai richiedenti le cui UTE ricadono all'interno dei casi previsti alle lettere III.a, III.b.

I punteggi delle lettere VI.a e VI.b sono alternativi tra di loro all'interno delle zone di cui al punto III.

Il punteggio della lettera VI.a è attribuibile solo ai richiedenti che aderiscono all'azione a.1 "Introduzione o mantenimento dell'agricoltura biologica".

VII. Presenza di allevamenti

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a)	UTE con presenza di UPZ condotta secondo il metodo dell'agricoltura biologica ai sensi del Reg. CE n.2092/91 con una consistenza di stalla di almeno 5 UBA o una consistenza dell'apiario di almeno 100 arnie:	punti 4,5
b)	UTE con presenza di UPZ condotta secondo il metodo dell'agricoltura integrata ai sensi della L.r. n. 25/99 con una consistenza di stalla di almeno 5 UBA o una consistenza dell'apiario di almeno 100 arnie:	punti 3

Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto I punteggi dei punti VII.a e VII.b sono alternativi.

VIII. Preferenze in caso di parità di punteggio

- a) minor importo di contributo concedibile;
- b) a parità di importo: data e numero di protocollo di presentazione della domanda (è premiata la domanda antecedente).

3.3.3 Minimali e massimali per le misure che prevedono sostegno agli investimenti

misura	minimale	massimale
211 Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane	Non sono concessi pagamenti per superfici di seminativi e/o pascoli inferiori a 5 ha per UTE di riferimento e non vengono liquidati importi inferiori a € 500 per domanda	L'indennità di € 100 ad ettaro di seminativo e/o pascolo viene abbattuto del 50% qualora la superficie che ha diritto all'indennità (all'interno della zona montana) ecceda la soglia di ettari 50 sull'UTE di riferimento. L'abbattimento si applica ai soli ettari che superano la suddetta soglia. Non possono comunque essere liquidati importi superiori a € 15.000/UTE all'anno
212 Indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane	Non sono concessi pagamenti per superfici di seminativi e/o pascoli inferiori a 5 ha per UTE di riferimento e non vengono liquidati importi inferiori a € 500 per domanda	L'indennitàdi € 100 ad ettaro di seminativo e/o pascolo viene abbattuto del 50% qualora la superficie che ha diritto all'indennità (all'interno della zona svantaggiata non montana) ecceda la soglia di ettari 50 sull'UTE di riferimento. L'abbattimento si applica ai soli ettari che superano la suddetta soglia. Non possono comunque essere liquidati importi superiori a € 15.000/UTE all'anno
214 Pagamenti agro-ambientali	Per la azioni a.1 e a.2 non sono concessi pagamenti per superfici inferiori ad 1 ha, ad eccezione che per le colture orticole, e comunque non sono liquidati importi inferiori a §500 per domanda.	Per le azioni a.1 "Introduzione o mantenimento dell'agricoltura biologica" e a.2 "Introduzione o mantenimento dell'agricoltura integrata" sussistono le seguenti riduzioni progressive per scaglioni: • per pagamenti da 20.000 € a 50.000 € viene effettuata una riduzione del 10% sull'importo eccedente i 20.000 €, • per pagamenti da 50.001 € a 100.000 € viene effettuata una ulteriore riduzione del 15% sull'importo eccedente i 50.001 €; • per pagamenti da 100.001 € viene effettuata una ulteriore riduzione del 15% sull'importo eccedente i 50.001 €;

3.3.4 TempisticaDi seguito si riportano i principali passaggi procedimentali e la relativa tempistica per la presentazione delle domande, il loro trattamento, l'assegnazione dei contributi, la loro effettiva erogazione e le fasi di controllo e monitoraggio di quanto realizzato o previsto.

La tempistica per le fasi principali del procedimento amministrativo è la seguente:

2007	2008	2009	2010
		Entro il 30/6, assegnazione fondi 2009 per domande presentate entro il 15/5	fondi 2010 per domande
	Entro 15/05/08, graduatorie provvisorie fase 1, per domande presentate entro il 15/04/08, sulla mis. 214, con assegnazione fondi 2007	Entro il 31/7 programmazione finanziaria degli Enti, con	Entro il 31/7 programmazione
	Entro il 30/6, assegnazione fondi 2008 per domande presentate entro il 15/5		
	Entro il 31/7 programmazione finanziaria degli Enti, con dotazione per misura		

4 Programmazione locale

Nel primo anno di attuazione del PSR, entro il 21/1/08, le Province e Comunità montane, per attivare la ricevibilità delle domande sul proprio territorio, devono comunicare agli uffici della Giunta regionale la ripartizione per misura delle risorse loro assegnate, rispettando i totali per asse dell'intero quadriennio e il totale per anno comprendente tutti e tre gli assi prioritari. La prima programmazione finanziaria deve tenere conto delle misure per cui è prevista la pubblicazione dei bandi in tempo utile per la prima scadenza per la predisposizione delle graduatorie (15/4/2008) e deve essere accompagnata da una relazione che motiva le scelte finanziarie effettuate. Le previsioni finanziarie per misura devono tenere conto degli importi necessari al pagamento degli impegni pluriennali assunti nel periodo 2000/06.

Successivamente le Province presentano i programmi locali di sviluppo rurale (PLSR), concertati e condivisi con le Comunità montane, in cui, a partire dall'analisi territoriale, sono individuati i principali fabbisogni e le strategie prescelte in relazione ad essi, con indicazione delle misure attivate, della loro dotazione finanziarie e delle priorità ulteriori stabilite per la selezione delle domande.

Entro il 31/5/08, i PLSR sono presentati agli uffici delle Giunta regionale dalle Province; tali programmi contengono un'articolazione specifica per il territorio delle Comunità montane ricadenti nel territorio di loro competenza, elaborato ed approvato dalle stesse e comprendente le scelte relative alla ripartizione finanziaria per misura delle risorse loro assegnate, le priorità aggiuntive per la selezione delle domande e le eventuali limitazioni ed esclusioni per l'assegnazione delle risorse ai beneficiari.

Alle Province è affidato il compito di coordinamento della programmazione FEASR su tutto il territorio provinciale, compreso la programmazione locale di competenza dei Gruppi di azione locale (GAL) nell'ambito dell'attuazione dell'asse 4 'Metodo Leader'.

In assenza di un programma locale approvato, vigono unicamente le norme regionali previste nelle procedure di attuazione e nei bandi per la selezione delle domande.

I PLSR hanno validità per tutto il periodo di programmazione; i PLSR approvati entrano in vigore a decorrere dalla data della loro pubblicazione sul bollettino ufficiale delle Regione Toscana. I PLSR possono essere modificati con un'unica proposta annuale, presentata entro il 31/7 di ogni anno, contestualmente alla revisione della programmazione finanziaria.

Le specifiche relative alle modalità di presentazione e redazione dei PLSR sono definite con successivo atto della Giunta regionale.

Le Province redigono i PLSR tenendo conto dei Patti per lo Sviluppo Locale (PASL) stipulati con la Giunta regionale.

5 <u>Metodo Leader</u>

La Programmazione e gestione secondo il metodo Leader delle misure inserite nell'asse 4 'Metodo Leader¹⁷' del PSR è demandata ai Gruppi di Azione Locale individuati secondo le modalità indicate nella DGR n. 785/2007 e nei successivi provvedimenti attuativi.

6 Sistema di monitoraggio e valutazione

Il monitoraggio e la valutazione del PSR Toscana 2007/13 si basa sul sistema informativo messo a punto da ARTEA a supporto della dichiarazione unica aziendale. Il sistema informativo deve consentire di repertoriare ed elaborare tutti gli elementi utili al monitoraggio e valutazione del PSR indicati nel 'Quadro comune di monitoraggio e valutazione' (QCMV) previsto dalla Commissione europea, nelle 'Informazioni minime di monitoraggio' previste dal MiPAAF e nelle disposizioni regionali in merito che saranno adottate con apposito atto della Giunta regionale.

¹⁷ Liaisons Entre Actions de Développement de l'Economie Rurale

L'ARTEA condivide con la Regione i propri basamenti informativi secondo le indicazioni predisposte dalla Direzione Generale "Organizzazione e Sistema Informativo" e secondo quando previsto delle decisioni della Giunta regionale n. 11 del 27/12/2004 e n. 3 del 27/11/2006".

Con la programmazione 2007-13 il monitoraggio assume maggiore rilevanza rispetto al passato in quanto, in base all'art. 26 paragrafo 3, punto c) del Reg. (CE) 1290/05, i servizi della Commissione possono disporre la sospensione dei rimborsi del cofinanziamento UE da parte del FEASR in presenza di dati di monitoraggio incompleti o inservibili; tale eventualità, di conseguenza, comporterebbe la sospensione del rimborso della corrispondente quota di cofinanziamento nazionale, con evidenti conseguenze in termini di interruzione dei flussi finanziari e di sospensione dei pagamenti degli aiuti ai beneficiari.

È pertanto necessario prevedere e organizzare, sin dalle prime fasi di attuazione del programma, un'efficace raccolta dei dati e delle informazioni che serviranno a:

- redigere la Relazione annuale sullo stato di attuazione del PSR 2007 13, che dovrà contenere tutte le informazioni relative all'esecuzione finanziaria, la quantificazione degli indicatori comuni di prodotto e di risultato e la sintesi delle attività di valutazione in itinere (articolo 82 del regolamento CE n. 1698/2005);
- compilare, nell'ambito del Sistema Informativo comune sullo Sviluppo Rurale (SISR), le Tabelle degli indicatori comuni per il monitoraggio e la valutazione dei programmi di sviluppo rurale 2007 – 13 da allegare alla Relazione annuale;
- soddisfare il fabbisogno informativo derivante dal Sistema Nazionale di Monitoraggio (SM), per il quale il PSN prevede l'archiviazione delle informazioni anagrafiche, strutturali, procedurali, finanziarie e fisiche a livello di singola operazione finanziata nell'ambito dei PSR.

Al fine di ottemperare a tali obblighi, Artea provvederà ad implementare una modulistica, sulla base delle indicazioni fornite dall'Autorità di gestione, contenente tutti i campi utili per definire i dati necessari ai fini del monitoraggio e della valutazione, sulla base degli indicatori contenuti nel "Manuale del Quadro comune di monitoraggio e valutazione" (QCMV) della Commissione Europea e dei documenti trasmessi dal Sistema Nazionale di Monitoraggio 2007 -13 "Informazioni minime da raccogliere e trasmettere a livello di singolo progetto". L'Autorità di gestione si riserva inoltre di richiedere ulteriori dati e informazioni utili alla quantificazione degli indicatori specifici previsti nel PSR 2007 – 13 della Toscana e degli indicatori aggiuntivi, predisposti dall'Autorità di gestione in collaborazione con i vari responsabili di misura, allo scopo di evidenziare e monitorare particolari aspetti di una misura.

La raccolta e l'elaborazione delle informazioni sarà assicurata attraverso un sistema informativo realizzato dall'ARTEA in collaborazione con l'Autorità di gestione, che costituirà la fonte dalla quale trarre i dati necessari per la definizione degli indicatori.

L'Organismo Pagatore regionale provvederà ad assicurare alla Regione Toscana i dati per il monitoraggio fornendo, almeno con cadenza trimestrale, le informazioni relative alle erogazioni effettuate per beneficiario.

Ciascun beneficiario è vincolato a fornire tutte le indicazioni utili al monitoraggio degli interventi finanziati.

Gli Enti locali sono tenuti a trasmettere, secondo le modalità definite d'intesa tra la Regione Toscana e ARTEA, tutte le informazioni utili al monitoraggio.

ARTEA, attraverso il proprio sistema informativo, assicura le necessarie elaborazioni finalizzate agli adempimenti previsti per il monitoraggio e la valutazione.